

XVIII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1662-A**

Delega al Governo per
l'efficienza del processo
civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di
risoluzione alternativa delle
controversie

Edizione provvisoria

settembre 2021
n. 225/1



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1662-A**

Delega al Governo per
l'efficienza del processo
civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di
risoluzione alternativa delle
controversie

Edizione provvisoria

settembre 2021
n. 225/1

a cura di: C. Andreuccioli
hanno collaborato: M. Frati e S. Bonanni

INDICE

Premessa	7
SCHEDE DI LETTURA	11
Articolo 1 (<i>Oggetto e procedimento</i>)	13
Articolo 2 (<i>Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie</i>)	15
Articolo 3 (<i>Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale</i>)	29
Articolo 4 (<i>Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale</i>)	39
Articolo 5 (<i>Processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace</i>)	43
Articolo 6 (<i>Giudizio di appello</i>)	47
Articolo 7 (<i>Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione</i>)	55
Articolo 8 (<i>Revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo</i>)	59
Articolo 9 (<i>Procedimenti per le controversie in materia di lavoro</i>)	61
Articolo 10 (<i>Processo di esecuzione</i>)	65
Articolo 11 (<i>Procedimenti in camera di consiglio</i>)	73
Articolo 12 (<i>Riordino della disciplina relativa alle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri e contestazione del riconoscimento</i>)	75
Articolo 13 (<i>Arbitrato</i>)	79
Articolo 14 (<i>Revisione della normativa in materia di consulenti tecnici</i>)	85
Articolo 15 (<i>Disposizioni per l'efficienza dei procedimenti civili</i>)	87
Articolo 16 (<i>Ufficio per il processo</i>)	95
Articolo 17 (<i>Notificazioni</i>)	99
Articolo 18 (<i>Doveri di collaborazione delle parti e dei terzi</i>)	101
Articolo 19 (<i>Coordinamento con le disposizioni vigenti e ulteriori misure per la riduzione dei riti</i>)	103
Articolo 20 (<i>Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie</i>)	107
Articolo 21 (<i>Istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie</i>)	119

Articolo 22 (<i>Misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata</i>).....	125
Articolo 23 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	135

Premessa

Il disegno di legge **A.S. 1662** è stato presentato dal Governo Conte II al Senato il 9 gennaio 2020, ed esaminato congiuntamente al ddl 311 di iniziativa dei senatori Caliendo e altri dalla Commissione Giustizia.

Con la formazione del Governo Draghi, il Ministro della giustizia Cartabia, con decreto del 12 marzo 2021, ha costituito presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia una Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti allo stesso alternativi, attraverso la formulazione di puntuali proposte emendative al d.d.l. 1662 (c.d. [Commissione Luiso](#)).

Sulla base dei lavori di questa Commissione, il 16 giugno 2021 il Governo ha presentato una serie di emendamenti al testo originario. La Commissione giustizia ha concluso l'esame del provvedimento il 14 settembre 2021.

Il disegno di legge, che prevede una serie di deleghe al Governo che dovranno essere esercitate entro un anno dall'entrata in vigore della legge, si compone di **23 articoli** (il testo originario del provvedimento si componeva di 16 articoli).

Sinteticamente il provvedimento:

- potenzia gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. *ADR – Alternative Dispute Resolution*) da esperire anche con modalità telematiche, incentivando la mediazione civile e commerciale;
- interviene sulla disciplina dell'arbitrato prevedendo tra le altre anche l'inserimento delle norme in tema di arbitrato societario all'interno del codice di procedura civile;
- reca una serie di modifiche al processo civile di primo, al fine di migliorare l'efficienza della giustizia civile;
- interviene sulla disciplina del giudizio d'appello potenziando il filtro di ammissibilità e semplificando la fase istruttoria del procedimento;
- introduce la possibilità, per il giudice di merito, di proporre il c.d. "rinvio pregiudiziale", ossia di sottoporre direttamente alla Corte la risoluzione di una questione di mero diritto, sulla quale il giudice abbia già sollevato il contraddittorio delle parti, purchè sia questione del tutto nuova, di particolare importanza, suscettibile di presentarsi in numerosi giudizi e fonte di gravi difficoltà interpretative;
- modifica la disciplina del processo esecutivo valorizzando le misure di coercizione indiretta di cui all'art. 614 bis c.p.c. (c.d. *astreintes*), e prevedendo, con riguardo alle espropriazioni immobiliari la possibilità per il debitore di vendere direttamente l'immobile pignorato, ad un prezzo non inferiore a quello base indicato nella perizia di stima;

- introduce misure di riordino e implementazione delle disposizioni sul processo civile telematico;
- interviene sulla disciplina dell'Ufficio per il processo, prevedendo tra le altre l'istituzione di strutture organizzative analoghe ad esso anche presso la Corte di Cassazione e presso la Procura generale presso la Cassazione;
- introduce un rito unico, applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie,
- prevede l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

La riforma della giustizia civile e il contesto europeo

Nel settore della giustizia, il Consiglio europeo, nelle sue annuali Raccomandazioni ha costantemente sollecitato l'Italia a "ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio", nonché ad "aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione" (cfr. Raccomandazioni del 2017-2019).

La Commissione Europea, nella [Relazione per Paese relativa all'Italia 2020](#) (cd. Country Report 2020) del 26 febbraio 2020, rileva come l'Italia abbia compiuto progressi solo limitati nel dare attuazione alle sopra citate Raccomandazioni. In particolare nel settore civile, viene contestata all'Italia la perdurante scarsa efficienza del sistema giudiziario civile, con particolare riguardo all'utilizzo tuttora limitato del filtro di inammissibilità per gli appelli, che incide sulla durata dei processi, alla necessità di potenziare gli organici e alle differenze tra i tribunali per quanto riguarda l'efficacia della gestione dei procedimenti.

Da ultimo, nelle [Raccomandazioni specifiche all'Italia del 20 luglio 2020](#) il Consiglio europeo ha nuovamente invitato l'Italia ad adottare provvedimenti volti a "migliorare l'efficienza del sistema giudiziario".

Il **Piano nazionale di ripresa e resilienza** (PNRR) presentato dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021, individuando nella **lentezza nella realizzazione di alcune riforme strutturali**, un limite al potenziale di crescita dell'Italia, contiene alcune specifiche misure che intervengono sul sistema giudiziario.

La riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della **riduzione del tempo del giudizio**, è inserita dal PNRR tra le c.d. **riforme orizzontali, o di contesto**, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano. Per realizzare questa finalità, il Piano prevede - oltre a **riforme ordinamentali**, da realizzare ricorrendo allo strumento della **delega legislativa** - anche il potenziamento delle

risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici **investimenti**.

Per ridurre la durata dei giudizi, il Piano si prefigge i seguenti **obiettivi**:

- portare a piena attuazione l'Ufficio del processo, introdotto in via sperimentale dal d.l. n. 90 del 2014;
- rafforzare la capacità amministrativa del sistema, per valorizzare le risorse umane, integrare il personale delle cancellerie, e sopperire alla carenza di professionalità tecniche, diverse da quelle di natura giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell'innovazione organizzativa;
- potenziare le infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti;
- garantire al sistema giustizia strutture edilizie efficienti e moderne;
- contrastare la recidiva dei reati potenziando gli strumenti di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti.

Per raggiungere tali obiettivi il Governo individua una serie di **ambiti di intervento prioritari**, fra i quali proprio **la riforma del processo civile**

Il PNRR prevede 3 filoni di intervento:

- anzitutto, un potenziamento degli **strumenti alternativi al processo per la risoluzione delle controversie**, rafforzando le garanzie di imparzialità, per quello che concerne l'arbitrato; estendendo l'ambito di applicazione della negoziazione assistita e estendendo l'applicabilità dell'istituto della mediazione;
- quindi un **intervento selettivo sul processo civile** volto a concentrare maggiormente, per quanto possibile, le attività tipiche della fase preparatoria ed introduttiva; sopprimere le udienze potenzialmente superflue e ridurre i casi nei quali il tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale; ridefinire meglio la fase decisoria, con riferimento a tutti i gradi di giudizio;
- **interventi sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali** volti a garantire la semplificazione delle forme e dei tempi del processo esecutivo con particolare riguardo al settore dell'esecuzione immobiliare, dell'espropriazione presso terzi e delle misure di coercizione indiretta.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 ***(Oggetto e procedimento)***

Il disegno di legge in esame reca la **delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie**.

Esso ha lo scopo di apportare modifiche al processo civile di primo grado e di appello attraverso la riduzione dei riti e la loro semplificazione, e di revisionare altresì gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Ai sensi dell'**articolo 1, comma 1, entro un anno** dalla data di entrata in vigore della legge di delega, il Governo deve adottare uno o più decreti legislativi di riforma, novellando il codice di procedura civile e le leggi processuali speciali, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli del disegno di legge in relazione alle diverse materie di intervento.

La **procedura** da seguire nell'attuazione della delega è delineata dal **comma 2** dell'articolo 1, che prevede che gli schemi di decreto legislativo siano adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Su tali schemi deve essere acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi medesimi; in caso di inutile decorso del termine, i decreti possono essere emanati anche senza i prescritti pareri. In seguito ad una **modifica approvata in Commissione** è stato previsto l'obbligo di ritrasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, nel caso in cui il Governo intenda non conformarsi al parere espresso dalle Commissioni parlamentari. Le Commissioni nuovamente investite dovranno esprimersi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine i decreti possono essere comunque emanati.

La medesima procedura di cui al **comma 2** deve essere seguita qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di attuazione della delega, il Governo ritenga necessario adottare **disposizioni integrative e correttive** della riforma (**comma 3**).

Articolo 2 ***(Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie)***

L'**articolo 2, modificato in sede referente**, individua principi e criteri direttivi concernenti la disciplina degli **strumenti di risoluzione alternativa delle controversie**, anche al fine di modificare le norme sugli **incentivi fiscali** applicabili alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie.

Le **lettere da a) a d)** individuano alcuni principi e criteri direttivi per l'emanazione di misure concernenti **incentivi fiscali** e altri benefici, a fronte delle spese sostenute in alcuni casi di ricorso alla **mediazione**.

La **disciplina della mediazione** finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali è contenuta nel [decreto legislativo n. 28 del 2010](#) (come modificato dal decreto-legge n. 69 del 2013) che - in relazione a specifiche controversie – attribuisce alla mediazione un carattere obbligatorio; ciò comporta che il previo esperimento di un tentativo di conciliazione rappresenta una condizione di procedibilità della successiva azione in sede civile.

Le controversie per le quali la mediazione è **condizione di procedibilità dell'azione** attengono alle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità nonché contratti assicurativi, bancari e finanziari.

La disciplina della mediazione inoltre si caratterizza:

- per l'obbligatorietà dell'assistenza di un avvocato;
- per una durata che non può essere superiore a 3 mesi.

Il Ministero della giustizia predispose semestralmente relazioni statistiche sull'applicazione della mediazione; le [ultime rilevazioni](#) sono relative all'intero anno 2020.

La **lettera a), modificata in sede referente**, stabilisce che, nell'esercizio della delega, si preveda l'incremento dell'**esenzione dall'imposta di registro nei procedimenti di mediazione**, prevista dall'art. 17, comma 3, del [decreto legislativo n. 28 del 2010](#). Tale comma 3 stabilisce che il **verbale di accordo** è esente dall'imposta di registro entro il **limite di valore di 50.000 euro**; l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente. La **lettera a)** in esame prevede quindi l'**incremento di tale soglia** per la fruizione del beneficio.

Al riguardo, si segnala che la norma di delega non reca la determinazione della nuova soglia per l'esenzione. La relazione tecnica di accompagnamento alla proposta emendativa in esame chiarisce che la quantificazione dell'onere di cui all'**articolo 16 del presente disegno di legge** (*cfr.* la relativa scheda) è basata sull'innalzamento della soglia predetta a **100.000 euro**.

La nuova soglia qui proposta era stata, peraltro, prospettata dalla relazione della **Commissione Luiso**.

Inoltre, la disposizione in esame stabilisce che si dovrà prevedere la **semplificazione** delle disposizioni applicabili per la determinazione del **credito d'imposta** - riconosciuto alle parti in caso di successo della mediazione - **commisurato all'indennità ai soggetti abilitati** a svolgere il procedimento di mediazione. Si dovrà inoltre estendere il beneficio in questione anche alle spese sostenute dalle parti in relazione ai **compensi degli avvocati**, comunque **nei limiti dei parametri forensi** disciplinati dal [decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014](#) e successive modificazioni.

Il **credito di imposta** in questione è disciplinato dall'art. 20 del [decreto legislativo n. 28 del 2010](#) - espressamente richiamato dalla **lettera a)** in esame - il quale stabilisce che esso sia riconosciuto fino a concorrenza di **500 euro**.

Il citato art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010 prevede che il Ministro della giustizia, con proprio **decreto**, determini, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'ammontare delle risorse destinate alla copertura delle minori entrate conseguenti al riconoscimento del credito d'imposta (a valere su quota parte del «Fondo unico giustizia»). Il Ministero della giustizia provvede successivamente a versare tali risorse finanziarie ad apposita contabilità speciale dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo decreto del Ministro della giustizia è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione, in misura proporzionale alle risorse stanziare e nei limiti delle stesse. Successivamente il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante (entro 30 giorni dal termine indicato per la sua determinazione) e trasmette all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

La disposizione di delega stabilisce, altresì, che il Governo debba prevedere il riconoscimento di un **credito di imposta commisurato al contributo unificato** versato dalle parti nel giudizio estinto a seguito di ricorso alla mediazione.

Il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, è disciplinato dall'art. 9 del testo unico in materia di spese di giustizia (di cui al [d.P.R. n. 115 del 2002](#)). L'art. 13 ne fissa gli importi. L'art. 10 stabilisce le esenzioni.

Ulteriore criterio posto dalla disposizione di delega di cui alla **lettera a)** prevede l'estensione del **gratuito patrocinio** alle procedure di **mediazione** (di cui al citato [decreto legislativo n. 28 del 2010](#)) e di **negoiazione assistita** (di cui al [decreto-legge n. 132 del 2014](#), come convertito dalla legge n. 162 del 2014), stabilendo, altresì, che debba essere previsto un **credito di imposta** a favore degli **organismi di mediazione**, commisurato alla parte non esigibile del compenso per le prestazioni di assistenza legale svolte per coloro che sono ammessi al gratuito patrocinio. Si dovrà inoltre prevedere una riforma delle **spese di avvio della procedura di mediazione e della disciplina delle indennità spettanti agli organismi di mediazione**.

La **Commissione Luiso** rileva che "gli incentivi economici previsti a favore delle parti per l'indennità corrisposta all'organismo di mediazione e per l'assistenza legale per lo svolgimento del primo incontro di mediazione evitano qualsiasi duplicazione di costi in caso di esito negativo del tentativo di mediazione".

Per quanto concerne la **disciplina delle indennità** dovute agli organismi di mediazione, l'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2010, demanda ad un decreto ministeriale: la determinazione della misura (massima e minima) delle indennità spettanti agli organismi pubblici di mediazione; i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati; le maggiorazioni dovute (nella misura massima del 25%) in caso di successo della mediazione nonché le riduzioni nei casi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità.

I commi 5 e 5-*bis* stabiliscono che quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda (art. 5, commi 1 e 1-*bis* del decreto legislativo n. 28) ovvero quando la mediazione è disposta dal giudice (art. 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo) all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002). Tale articolo 76 (L) reca i requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cui è dedicata la Parte Terza del medesimo testo unico, la quale si compone degli articoli da 74 (L) a 145 (L)).

Il comma 5-*ter* del citato art. 17 stabilisce che nessuna indennità è dovuta in caso di mancato accordo all'esito del primo incontro. Inoltre, il comma 7 stabilisce che l'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione degli indici Istat.

Il decreto del Ministro della giustizia [n. 180 del 2010](#), e successive modificazioni, reca i criteri per la determinazione delle indennità (oltre alla disciplina inerente al registro degli organismi di mediazione e all'elenco dei formatori per la mediazione). L'art. 16 del decreto chiarisce che l'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Riguardo alle **spese di avvio** del procedimento, le parti devono 40 euro per le liti di valore fino a 250.000 euro, 80 euro per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate. L'importo è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. Il decreto reca quindi apposita [tabella](#) relativa alle spese di mediazione.

La riforma dovrà inoltre prevedere il monitoraggio dei **limiti della spesa** previsti per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente **lettera a)**. Al verificarsi di scostamenti dai predetti limiti di spesa, si dovrà prevedere l'**incremento del contributo unificato** a copertura delle ulteriori spese emerse in sede di monitoraggio.

Per quanto concerne i **limiti di spesa** e la **copertura degli oneri** derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente **articolo 2**, sono state **approvate in sede referente alcune modifiche all'articolo 16** concernente le disposizioni finanziarie, alla cui scheda si fa rinvio.

Durante l'esame in sede referente, è stata introdotta la **lettera b)** recante un nuovo principio di delega per l'adozione di un testo unico in materia di risoluzione alternativa delle controversie, ossia un **testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione** (TUSC), tenendo conto degli esiti del monitoraggio che dovrà essere effettuato sull'ambito di applicazione della mediazione obbligatoria, al fine di armonizzare la normativa in materia di procedure stragiudiziali **con l'eccezione dell'arbitrato**.

La **lettera c)**, come **modificata in sede referente**, prevede che, in attuazione della delega, sia **estesa l'obbligatorietà della mediazione** in via preventiva ai procedimenti in materia di **contratti di agenzia, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura**, fatti salvi i casi per i quali la legge preveda altre procedure obbligatorie di soluzione stragiudiziale delle controversie.

A tale riguardo, si dovrà prevedere l'adeguamento del comma 1-*bis*, dell'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

Riguardo all'applicabilità della condizione di procedibilità, si specifica che quando il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le parti devono essere **necessariamente assistite da un difensore** e la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo. In ogni caso, lo svolgimento della mediazione **non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale**.

La disposizione in esame, inoltre, prevede un **monitoraggio** dell'attuazione della delega che, a distanza di cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega, conduca ad una **valutazione sull'opportunità del mantenimento del tentativo di conciliazione nelle materie indicate**.

Si ricorda che attualmente il **carattere obbligatorio del tentativo di conciliazione**, ai fini della procedibilità in sede civile dell'azione, è previsto per talune controversie dalle seguenti fonti legislative diverse, che individuano modalità alternative: l'art. 5 del già richiamato d.lgs. n. 28 del 2010 e la [legge n. 24 del 2017](#), che disciplina la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

L'istituto della mediazione obbligatoria è stato stabilizzato, nel nostro ordinamento, dall'art. 11-*ter* del [decreto-legge n. 50 del 2017](#) (come convertito dalla legge n. 96 del 2017) il quale ha novellato il comma 1-*bis* del citato art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

Riguardo all'obbligatorietà della mediazione era intervenuta la Corte costituzionale, con la [sentenza n. 272 del 2012](#), che aveva dichiarato questo aspetto della disciplina incostituzionale per eccesso di delega, in quanto la legge delega n. 69 del 2009 non aveva introdotto alcun principio o criterio direttivo sul punto dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione. È successivamente intervenuto il decreto-legge n. 69 del 2013, che aveva reintrodotta le disposizioni sul carattere obbligatorio della mediazione pur affermandone la natura transitoria e sperimentale (per 4 anni, a partire dal 21 agosto 2013, data di entrata

in vigore della legge di conversione del decreto). Come detto, il decreto-legge n. 50 ha reso stabile tale disciplina.

In particolare, l'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 prevede, al comma 1-*bis* (e successive modificazioni), che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità nonché contratti assicurativi, bancari e finanziari, nonché in materia assicurativa, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

I **dati statistici** forniti dal Ministero della giustizia (e richiamati dalla **Commissione Luiso**) sulla mediazione obbligatoria nel 2020 mostrano come la mediazione viene avviata, nella grande maggioranza dei casi, solo nelle materie ove la mediazione è obbligatoria ex art. 5, comma 1-*bis*: l'87,1% delle mediazioni è stato avviato in tali materie (di queste, il 12,1% demandate dal giudice per improcedibilità). Il 12% delle mediazioni ha riguardato le materie in cui non è previsto il primo incontro come condizione di procedibilità; lo 0,9% delle mediazioni è stato demandato dal giudice. L'accordo è stato raggiunto: nel 28% delle mediazioni obbligatorie; nel 15% delle mediazioni demandate dal giudice per improcedibilità.

Durante l'esame in sede referente sono state quindi introdotte ulteriori disposizioni.

La **lettera d)** stabilisce che la riforma individui la **parte che deve presentare la domanda di mediazione** nei procedimenti di opposizione a **decreto ingiuntivo**, nonché il regime del medesimo decreto ingiuntivo ove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità.

A tale riguardo, la Corte di cassazione, sez. unite civili, nella sentenza [n. 19596 del 18 settembre 2020](#) ha chiarito che "nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-*bis* conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo" (estratto dalla massima). Si è espressa conformemente la sezione 3 della Corte con l'ordinanza n. 159 dell'8 gennaio 2021.

La **lettera e)** prevede che nell'attuazione della delega si debba favorire, intervenendo sulla disciplina dello svolgimento dei procedimenti di mediazione, la **partecipazione effettiva delle parti e il reale confronto** sulla controversia, disciplinando altresì le **conseguenze della mancata partecipazione**.

Al riguardo, ulteriore criterio di delega (**lettera f)**) stabilisce che la possibilità di delegare la partecipazione agli incontri ad altri soggetti venga limitata all'impossibilità di partecipazione personale per **giustificati motivi**. Il soggetto

delegato dovrà essere a conoscenza dei fatti e degli interessi della parte; anche le **persone giuridiche e gli enti** partecipano alla mediazione mediante rappresentanti a conoscenza dei fatti e degli interessi della parte e dotati dei poteri necessari per la soluzione della controversia.

La lettera **g)** interviene sulla **responsabilità contabile dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni**. La disposizione reca un criterio di delega che prevede l'esclusione (sia con riferimento alla conciliazione in sede di mediazione, sia in sede giudiziale) della responsabilità contabile, ferma restando la responsabilità per **dolo o colpa grave** "consistente nella **negligenza inescusabile** derivante dalla **grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti**".

Riguardo all'ambito di applicazione, la disposizione fa riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#), in materia di pubblico impiego.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, qui richiamato, per **amministrazioni pubbliche** si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999 (recante "Riforma dell'organizzazione del Governo").

Si segnala, inoltre, che l'art. 21, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 (come convertito dalla legge n. 120 del 2020 e come ulteriormente modificato) **limita**, con riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 30 giugno 2023, **la responsabilità** dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità, **ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia stata compiuta con dolo**.

Questa limitazione di responsabilità - precisa la disposizione - si applica ai danni cagionati dalle sole condotte attive, mentre nel caso di danni cagionati da **omissione o inerzia** il soggetto agente continuerà a risponderne sia a titolo di dolo, sia di colpa grave.

Qui di seguito un estratto del [dossier](#) relativo al disegno di legge di conversione del suddetto decreto-legge n. 76 (A.C. n. 2648) di interesse per la disposizione in commento.

La responsabilità amministrativo-contabile, che condivide con la responsabilità penale - in via tendenziale- i caratteri della personalità e della intrasmissibilità agli eredi, sul piano generale, può definirsi come la "misura" prevista dall'ordinamento contro chi, legato da un rapporto di servizio con la P.A., arrechi un danno suscettibile di valutazione economica allo Stato o ad altro ente od organismo pubblico, con dolo o colpa grave, in violazione dei suoi doveri di servizio.

Gli elementi di specifica caratterizzazione di tale tipo di responsabilità sono:

il rapporto di servizio, che lega l'autore dell'illecito all'amministrazione pubblica che risente della sua negativa condotta;

l'evento lesivo, che si sostanzia in un danno patrimoniale (illegittimo sacrificio di un bene economico della P.A.) oppure nella violazione di un bene bene-valore fondamentale della contabilità pubblica;

lo stato soggettivo di dolo o almeno di colpa grave che ha sostenuto la condotta di chi ha agito, stante l'irrelevanza della semplice colpa.

L'illecito contabile, in particolare, per essere legittimamente imputabile al convenuto deve essergli riferibile **a titolo di dolo o colpa grave**, essendo irrilevante la mera colpa lieve (si veda Corte cost., sentenza 28 novembre 1998, n. 371), la quale può produrre conseguenze dal punto di vista del diritto civile ed amministrativo (e persino di quello penale ove il reato sia previsto come colposo), ma non di quello contabile civile (si veda fra le tante [Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Umbria, sentenza n. 67 del 25 settembre 2019](#)).

Sempre con riguardo specificamente ai titoli di **imputazione soggettiva delle condotte** (fatti e omissioni) secondo la giurisprudenza prevalente la **colpa grave** (generalizzata dall'art. 1, comma 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20), da accertarsi (ex ante al tempo della condotta e non ex post) non in termini psicologici bensì normativi, consiste nell'errore professionale inescusabile dipendente da una violazione di legge, da intendersi in senso ampio, ovvero fondata su imperizia, negligenza e imprudenza dovendo la stessa sempre essere riferibile ai compiti, mansioni, funzioni e poteri del convenuto, non potendo, invece, essere dedotta dalla mera posizione di vertice, a meno che questa non implichi la necessità di adottare atti specifici puntualmente indicati dalla Procura regionale (Si vedano fra le altre C. conti, sez. riun., 14 settembre 1982, n. 313; sez. riun., 26 maggio 1987, n. 532; sez. riun., 10 giugno 1997, n. 56; sez. riun., 8 maggio 1991, n. 711).

Con riguardo al **dolo** (vedi *supra*) esso consiste nella intenzionalità del comportamento produttivo dell'evento lesivo, vale a dire della consapevole volontà di arrecare un danno ingiusto all'Amministrazione (C. conti, sez. III, 20 febbraio 2004, n. 1447). Il dolo peraltro è un coefficiente soggettivo reale, e non normativo come la colpa grave, che necessita per il suo accertamento di una compiuta analisi delle concrete modalità della condotta posta in essere dal presunto responsabile, così come emergono dal complesso degli elementi di fatto acquisiti al processo e che connotano i parametri di rappresentazione e volizione della condotta stessa (C. dei Conti Sez. II App., 09 marzo 2016, n. 252).

È opportuno sottolineare inoltre che l'imputazione del fatto a titolo di dolo, anziché di colpa grave, risulta decisivo al fine dell'insorgenza della solidarietà passiva nei casi in cui il fatto dannoso sia stato causato dall'azione di più persone, e dei relativi effetti in tema di atti interruttivi della prescrizione. In particolare il comma 1-quinquies dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994 precisa che nel caso di fatto dannoso causato da più persone, i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La presenza del dolo è, tutt'altro che irrilevante, facendo venir meno, infatti, una fondamentale norma attenuatrice della responsabilità, quella dell'esclusione della solidarietà passiva, con i correlati effetti specie in tema di atti interruttivi della prescrizione" (Corte dei conti, sez. III, app. 28 settembre 2004 n. 510).

La **lettera h)** riguarda le controversie in materia di **condominio**. A tale riguardo, la norma delegata dovrà prevedere che **l'amministratore del condominio sia legittimato ad attivare, aderire, partecipare ai procedimenti di mediazione**. In

tal caso, l'accordo di conciliazione verbalizzato, ovvero la proposta di conciliazione, sono **approvati dall'assemblea** con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (in prima convocazione dell'assemblea) ovvero se con la maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio (seconda convocazione). Si tratta delle maggioranze previste dall'art. 1136 del codice civile per la validità delle deliberazioni. In caso di **mancata approvazione**, la proposta del mediatore si intende non approvata ovvero la conciliazione si intende non conclusa.

Ai sensi della **lettera i)** la norma delegata dovrà prevedere che la **relazione dell'esperto** intervenuto nella fase di mediazione possa essere **prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice**, previo **accordo delle parti** al momento della nomina dell'esperto. La possibilità, da parte del mediatore, nelle questioni che richiedono specifiche competenze tecniche, di avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, quando non si può procedere alla nomina di mediatori ausiliari, è prevista dall'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

Come evidenziato dalla Commissione Luiso , tale criterio di delega mira ad evitare duplicazione delle procedure e delle spese.

La **lettera l)** stabilisce che nell'attuazione della delega si operi una riforma della disciplina inerente alla **formazione e all'aggiornamento dei mediatori**, aumentando la **durata della formazione** e prevedendo **nuovi criteri per l'accreditamento dei formatori**. La riforma dovrà incidere sugli strumenti di formazione sia teorica, sia di carattere pratico. Nell'attuazione della delega, inoltre, il Governo dovrà prevedere che coloro che non hanno conseguito una **laurea nelle discipline giuridiche** possano conseguire l'abilitazione all'attività di mediatore previa adeguata formazione di approfondimento in tali materie. Si specifica che tale riforma non dovrà comportare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera m)** stabilisce che la norma delegata miri a potenziare i requisiti di **qualità e trasparenza** della mediazione intervenendo, tra l'altro, sui criteri per la determinazione dei requisiti di **serietà ed efficienza per l'accreditamento degli organismi di mediazione e dei mediatori**. L'attuazione della delega comporterà, in particolare, la modifica dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 (concernente i requisiti degli organismi di mediazione, il registro dei medesimi organismi e l'elenco dei formatori) e del regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione (di cui al d.m. n. 180 del 2010, v. *supra* in relazione alla determinazione delle indennità). In particolare, la disposizione di

delega richiama esplicitamente la revisione della disciplina inerente alla documentazione da produrre per l'iscrizione al registro.

Ai sensi della lettera **n)** nell'attuare la delega dovranno essere riformati e razionalizzati i criteri posti a base della **valutazione dell'idoneità e degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione**, nonché degli **obblighi del responsabile scientifico dell'ente di formazione**.

Ai fini dell'**iscrizione al registro dei mediatori**, l'art. 6 del citato decreto ministeriale n. 180 del 2010 stabilisce che il richiedente l'iscrizione deve allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio. Tale elenco è corredato:

- a) della dichiarazione di **disponibilità**, sottoscritta dal mediatore e contenente l'indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede di essere iscritto;
- b) del **curriculum sintetico** di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei seguenti requisiti: requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale; il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti; (si tratta dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 3, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale);
- c) dell'attestazione di possesso dei **requisiti di onorabilità**, in particolare: a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento (si tratta dei requisiti di onorabilità elencati dall'articolo 4, comma 3, lettera *c)* del decreto ministeriale);
- d) di documentazione idonea a comprovare le **conoscenze linguistiche** necessarie all'iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti nella **materia internazionale**.

La **Commissione Luiso**, nel delineare i contenuti della delega in materia di formazione e accreditamento degli organismi di mediazione e controllo, fornisce alcune ulteriori indicazioni. In particolare, secondo la relazione, l'intervento dovrà tenere conto di quanto previsto dall'art. 4 della direttiva [2008/52/CE](#) (relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale). Tale articolo stabilisce che gli Stati membri incoraggino l'elaborazione ed il rispetto di **codici volontari di condotta** da parte dei mediatori e delle organizzazioni che forniscono servizi di mediazione, così come qualunque altro efficace meccanismo di **controllo della qualità**. Inoltre, prosegue il medesimo articolo della direttiva, gli Stati membri sono chiamati ad **incoraggiare la formazione** iniziale e successiva dei mediatori, allo scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle parti.

La **Commissione** richiama inoltre i **parametri forniti dal CEPEJ** (Commissione europea del Consiglio d'Europa per l'efficienza della giustizia) in merito ai requisiti della formazione dei mediatori. In seno al CEPEJ ha operato uno specifico gruppo di lavoro dedicato alla mediazione (CEPEJ-GT-MED) negli anni 2006-2007 e nel triennio 2017-2019. In particolare, nel documento "Strumenti per lo sviluppo della mediazione. Garantire l'attuazione delle linee guida CEPEJ sulla mediazione" del maggio 2018, il CEPEJ fornisce alcune indicazioni sui **contenuti della formazione di base del mediatore** (cfr. p. 27 del documento [CEPEJ\(2018\)7](#), nella traduzione in italiano). Tali indicazioni riguardano i principi della formazione, gli ambiti trattati dai percorsi formativi, le competenze pratiche, le peculiarità della formazione destinata ai mediatori che operano in ambiti specifici, nonché le modalità di svolgimento della formazione medesima. Per approfondimenti, cfr. la sezione [Mediation](#) sul sito del CEPEJ.

Secondo quanto disposto dalla **lettera o)**, la norma di attuazione della delega dovrà prevedere **la valorizzazione e l'incentivazione della mediazione demandata dal giudice**. Quest'ultima è prevista dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 28, il quale prevede che il giudice, anche in appello, "valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione" con provvedimento adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. In tali casi, l'esperimento della mediazione diviene **condizione di procedibilità**, anche in sede di appello, come specificato dal comma 2 in questione. Il potenziamento di tale forma di mediazione si realizza, prosegue la **lettera o) in esame**, attraverso la **formazione** degli operatori, il **monitoraggio** delle esperienze, la **tracciabilità** dei procedimenti nel corso dei quali è demandata la mediazione. Tali misure richiedono la "necessaria" **collaborazione** tra uffici giudiziari, università (comunque nel rispetto della loro **autonomia**), avvocatura, organismi di mediazione, enti e associazioni professionali e di categoria. Con le medesime finalità, nell'attuazione della delega in oggetto si dovrà prevedere **l'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati**, tenendo in debita considerazione tale formazione e i contenziosi definiti con mediazione ovvero accordi conciliativi, ai fini della **valutazione della carriera dei magistrati stessi**.

Secondo la relazione della **Commissione Luiso**, al fine di dare concreta attuazione alla delega, occorre, tra l'altro: perseguire la tracciabilità dei procedimenti interessati mediante il Sistema Informativo Contenzioso Civile Distrettuale (SICID)¹, anche al fine della valutazione di professionalità del giudice; prevedere la possibilità di attivare protocolli con enti territoriali anche sulla base di progetti già realizzati e monitorati. Come già ricordato, i **dati statistici** forniti dal Ministero della giustizia (e richiamati dalla citata relazione) sulla mediazione demandata dal giudice per le materie non obbligatorie mostrano che essa si attesta, nel 2020, allo 0,9% del totale delle mediazioni. Nel 22% di tali casi è stato raggiunto l'accordo. Tra le mediazioni

¹ Che comprende, per la giustizia civile, affari contenziosi, controversie in materia di lavoro e previdenza, procedimenti speciali e sommari e volontaria giurisdizione e si distingue dal SIECIC (procedure esecutive e concorsuali). Cfr. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_9_13.page#.

demandate dal giudice, quelle per le materie non obbligatorie si attestano tra il 7% e l'8% negli anni 2019-2020; le restanti sono state demandate dal giudice per improcedibilità.

Con le disposizioni fin qui commentate, la **Commissione in sede referente ha riscritto le disposizioni inerenti alla disciplina della mediazione di cui alle lettere a), b), c) del disegno di legge originario**. Queste ultime prevedevano di escludere l'obbligatorietà della mediazione in materia di responsabilità sanitaria (lett. a)) e, in relazione alle medesime controversie, limitare l'accertamento tecnico preventivo previsto come obbligatorio dalla legge sulla responsabilità sanitaria, ai soli casi per i quali l'accertamento del danno richiede una consulenza tecnica (lett. b)). La lett. c) del ddl originario prevedeva l'obbligatorietà della mediazione in materia di controversie derivanti dal contratto di mandato e dai rapporti di mediazione.

Inoltre, **durante l'esame in sede referente, è stata soppressa la lettera d)** del disegno di legge originario. Ai sensi di tale disposizione, la riforma avrebbe dovuto escludere l'obbligatorietà della negoziazione assistita per le controversie relative alla circolazione stradale. Tale disposizione non ha un corrispettivo nell'A.S. 1662-A

Nel corso dell'esame in sede referente, è stata modificata la disposizione che mira a consentire, nell'attuazione della delega, **la negoziazione assistita anche per le controversie individuali di lavoro** (di cui all'art. 409 c.p.c.), senza che la stessa costituisca una **condizione di procedibilità**. La modifica approvata specifica che, in tali casi, le parti siano assistite dal **proprio avvocato** e, ove lo ritengano, anche dai **consulenti del lavoro (lett. q), come modificata**).

La disposizione di delega fa salve le **ulteriori modalità** di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva (ex art. 412-ter c.p.c.): la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita è quindi aggiunta alle modalità già previste per la risoluzione stragiudiziale.

La norma delegata dovrà, inoltre, assicurare al relativo accordo il regime previsto dall'art. 2113, quarto comma, del codice civile. Tale quarto comma contiene le eccezioni alle disposizioni di cui agli altri commi del medesimo art. 2113. In tali commi si prevede che siano **dichiarate invalide le rinunzie e le transazioni relative a diritti indisponibili del lavoratore**.

In particolare il quarto comma citato prevede che non si applichi la suddetta disciplina alla conciliazione intervenuta ai sensi ai seguenti articoli del codice di procedura civile: 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater. Questi ultimi articoli recano specifiche disposizioni riguardo al tentativo di conciliazione.

Inoltre, la riforma dovrà:

- **semplificare la procedura di negoziazione assistita**, anche prevedendo l'utilizzazione di un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense, salva la possibilità per le parti di utilizzare un modello diverso (**lett. r)**).

Si ricorda che il CNF ha predisposto dei [fac-simile](#) di convenzione che vengono usualmente utilizzati dai professionisti.

- **consentire nell'ambito della procedura di negoziazione assistita una attività di istruzione stragiudiziale (lett. s)),** disciplinandone le garanzie, l'utilizzabilità del materiale acquisito, i compensi ulteriori per gli avvocati e le sanzioni per la violazione delle suddette norme **(lett. t)).**

La relazione illustrativa sostiene che lo scopo dell'anticipazione dell'istruzione probatoria è di consentire alle parti di valutare meglio l'alea del giudizio incoraggiando dunque soluzioni transattive.

La norma di delega, in particolare, mira a consentire nell'ambito della negoziazione assistita l'acquisizione di **dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti** l'oggetto della controversia ed a consentire la richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente. Tali possibilità dovranno essere previste nella misura in cui le parti, all'interno della convenzione di negoziazione assistita, lo consentano, nel rispetto del principio del contraddittorio, e purché si tratti di negoziazione assistita un avvocato per ciascuna parte.

La disposizione richiama l'art. 2735 c.c. sulla **confessione stragiudiziale**, in base al quale la stessa, fatta alla parte o a chi la rappresenta, ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento è liberamente apprezzata dal giudice. La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.

Inoltre, in base alla **lett. t), come modificata in sede referente, nella disciplina dell'istruzione stragiudiziale** il Governo dovrà:

- disciplinare la verbalizzazione delle dichiarazioni delle parti e dei terzi, prevedendo idonee **garanzie;**
- prevedere misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione, quando le parti e i terzi non intendano rendere dichiarazioni;
- introdurre **sanzioni** penali per chi rende in questa fase dichiarazioni false;
- introdurre **conseguenze processuali** per la parte che si sottrae all'interrogatorio, consentendo al giudice di tenerne conto in sede di condanna al pagamento delle spese di giudizio e di valutazione della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

La norma di delega richiama inoltre l'art. 642, secondo comma del codice di rito civile, prevedendo che il giudice possa tener conto della condotta della parte che si sottrae all'interrogatorio nell'ambito della istruttoria stragiudiziale anche ai fini dell'esecuzione provvisoria. La disposizione richiamata, peraltro, prevede la concessione dell'esecuzione provvisoria «anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione». *Si valuti l'opportunità di chiarire il significato del rinvio a quanto previsto dall'art. 642, secondo comma, c.p.c. nell'ambito della disciplina delle conseguenze processuali della sottrazione all'interrogatorio.*

- disciplinare, l'**utilizzabilità delle prove** raccolte nel corso dell'attività di istruzione stragiudiziale nell'eventuale successivo giudizio civile che verta sugli stessi fatti (secondo la **modifica apportata in sede referente**) consentendo comunque al giudice, dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, di disporre la rinnovazione delle prove;
- prevedere, con riguardo al successivo giudizio, una maggiorazione non inferiore al **20%** (percentuale **modificata in sede referente**) **del compenso degli avvocati** che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, a meno che il giudice non ritenga tale istruttoria abusiva o manifestamente inutile;
- si dovrà prevedere che gli eventuali **abusi commessi dall'avvocato** in tale fase siano considerati, indipendentemente da ogni altra responsabilità, gravi **illeciti disciplinari**.

La Commissione in sede referente ha inoltre inserito la lettera u). Essa stabilisce che la riforma dovrà prevedere:

- che gli accordi raggiunti a seguito di **negoziazione assistita** - da uno o più avvocati - per le **soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio** possano contenere **patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori**; a tal fine si dovrà prevedere una modifica dell'art. 6 del [decreto-legge n. 132 del 2019](#) (come convertito dalla legge n. 162 del 2014).

L'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014 qui richiamato regola una particolare forma di negoziazione assistita, finalizzata specificamente alla soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il ricorso a tale istituto è consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. In tal caso il pubblico ministero presso il tribunale competente, cui l'accordo deve essere trasmesso entro 10 giorni, autorizza l'accordo raggiunto in quanto rispondente all'interesse dei figli. Analogo passaggio giudiziale è innestato nel procedimento di negoziazione fuori dei casi indicati (ovvero in assenza di figli minori, ecc). Anche qui si è prevista la necessità di trasmissione dell'accordo al pubblico ministero presso il tribunale competente per un controllo di regolarità; spetta allo stesso PM il rilascio del nullaosta all'accordo. La convenzione, obbligatoriamente assistita da un avvocato per parte, è pienamente sostitutiva e produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti. Spetta agli avvocati delle parti (pena sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro) trasmettere copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

- che il **giudizio di congruità** previsto dall'art. 5, comma 8, della legge n. 898 del 1970, sia effettuato dai **difensori con la certificazione dell'accordo tra le parti**.

Il comma 8 richiamato stabilisce che, su accordo delle parti, la corresponsione dell'assegno dovuto dal coniuge - quantificato nella sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio - può avvenire in unica soluzione ove questa sia **ritenuta equa dal Tribunale**. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

- che sia prevista la **conservazione degli accordi in oggetto** (muniti di nulla osta e di autorizzazione) **presso i Consigli dell'Ordine degli avvocati** (di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 132 del 2014) i quali rilasceranno copia autentica alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo nonché ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo medesimo.

L'articolo 11 del decreto-legge n. 132 del 2014 qui richiamato detta disposizioni in materia di raccolta dei dati concernenti le procedure di negoziazione assistita. Spetta al Consiglio dell'ordine forense territoriale fungere da centro di raccolta delle copie degli accordi raggiunti mediante la procedura di negoziazione assistita; è, invece, affidato al CNF il compito di monitoraggio delle procedure e di trasmissione dei dati al Ministero della giustizia. In capo allo stesso Ministero sono stabiliti obblighi di relazione annuale alle Camere sullo stato di attuazione della disciplina in oggetto.

- che sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare ai difensori che violino gli obblighi di trasmissione degli originali al **Consigli dell'Ordine degli avvocati**, analoga alla sanzione prevista dall'art. 6, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 132 del 2014 (v. *supra*).

Articolo 3

(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale)

L'**articolo 3** contiene i principi per la **revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado** dinanzi al tribunale.

In sintesi, il Governo, nell'attuazione della delega, dovrà:

- assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo;
- modificare alcune disposizioni inerenti al **contenuto dell'atto di citazione**;
- rideterminare i **tempi** di presentazione delle pretese delle parti nonché le tempistiche per la discussione e per la pronuncia e il deposito della sentenza prevedendo, tra l'altro, specifiche previsioni che mirino a favorire lo **svolgimento effettivo e partecipato alla prima udienza di comparizione** delle parti e di trattazione della causa;
- prevedere alcune modifiche riguardante la **fase decisoria**;
- consentire al giudice di formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui la causa non viene rimessa in decisione;
- riformare e sistematizzare il procedimento sommario di cognizione che verrebbe ad assumere la nuova denominazione di "**procedimento semplificato di cognizione**";
- prevedere la possibilità che il giudice pronunci **ordinanza provvisoria** (di accoglimento o di rigetto) nel giudizio di primo grado in materia di diritti disponibili di competenza del tribunale, quando la domanda dell'attore, ovvero le ragioni del convenuto, risultino manifestamente infondate;
- disciplinare i rapporti tra collegio e giudice monocratico;
- apportare le necessarie **modifiche al codice di procedura civile** sulla base dei criteri e principi di delega recati dal **presente articolo**.

La **lettera a)** del **comma 1**, individua gli obiettivi generali della riforma, ossia da un lato l'effettività della tutela e dall'altro la semplicità del procedimento e la ragionevole durata del processo.

La **2^a Commissione** ha riscritto le lettere **b)** e **c)** introdotto le lettere da **d)** a **t)** durante l'esame in sede referente.

Le lettere **b)**, **c)** e **d)** riguardano i contenuti dell'**atto di citazione**.

L'atto di citazione (art. 163 c.p.c) è l'atto introduttivo con cui si propone la domanda giudiziale nel processo di cognizione di primo grado e negli altri casi previsti dalla legge. Il terzo comma dell'art 163 ne stabilisce i contenuti.

Ai sensi della **lettera b)** la riforma dovrà prevedere che **i fatti e gli elementi di diritto** costituenti le ragioni della domanda giudiziale (di cui all'art. 163 c.p.c, terzo comma, n. 4) siano esposti in **modo chiaro e specifico**.

Ai sensi della **lettera c)** si dovrà prevedere che nell'atto di citazione siano specificati i mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e i documenti che l'attore offre in comunicazione (come stabilito dall'art. 163 c.p.c, terzo comma, n. 5), **a pena** (come specificato dalla **disposizione in esame**) **di decadenza**.

Inoltre (**lettera d)**) si dovrà prevedere che l'atto di citazione contenga l'avvertimento circa l'**obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvocato**, in tutti i giudizi davanti al tribunale, specificando le **eccezioni** a avvertendo della possibilità di accedere al **gratuito patrocinio** ove ricorrano i presupposti.

La disposizione in parola specifica che tali avvertimenti sono posti in aggiunta ai requisiti di cui al n. 7 dell'articolo 163 c.p.c. (ove si specifica che l'atto di citazione indichi il giorno dell'udienza di comparizione e contenga l'invito al convenuto a costituirsi nel termine entro i termini ivi previsti, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato, con l'avvertimento delle conseguenze in caso di costituzione oltre i termini prescritti), fatta salva la possibilità della difesa personale riconosciuta alla parte, ex art. 86 c.p.c. (espressamente richiamato dalla disposizione in esame) nei casi in cui la parte medesima (o la persona che la rappresenta o assiste) può esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito.

La difesa mediante avvocato è disciplinata dagli articoli 82 e seguenti c.p.c. esplicitamente richiamati dalla disposizione in esame. Si rammenta qui solamente che l'art. 82 c.p.c. prevede, in via generale, che davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo. Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non ecceda 1.100 euro, fatta salva la possibilità che il giudice di pace decida altrimenti con decreto, apprezzate natura ed entità della causa.

La **lettera e)** riguarda alcuni adempimenti posti in capo al **convenuto** nella **comparsa di risposta** di cui all'art. 167 c.p.c., stabilendo, rispettivamente, che il convenuto medesimo dovrà:

- proporre tutte le sue **difese e prendere posizione**, in modo **chiaro e preciso** sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda giudiziale;
- specificare i **mezzi di prova** dei quali intende valersi e i **documenti** che sono offerti in comunicazione, a **pena di decadenza**; rimane fermo quanto stabilito dall'art. 167, secondo comma, primo periodo, del codice di procedura civile; quest'ultimo stabilisce che, a pena di decadenza, il convenuto deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Si ricorda che l'art. 167 c.p.c. (rubricato "comparsa di risposta") prevede che il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti

dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e sono salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.

Ai sensi della **lettera f)** all'attore dovrà essere data la possibilità di:

- proporre **le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto**, stabilendo a tal fine un termine congruo prima dell'udienza di comparizione;
- chiedere di essere autorizzato a **chiamare un terzo se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto**;
- **precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e le produzioni documentali.**

Riguardo alla **chiamata di un terzo**, la disposizione richiama gli articoli:

- 106 c.p.c., il quale attribuisce a ciascuna parte la possibilità di chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita;
- 269, terzo comma, c.p.c. concernente la chiamata del terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, previa l'autorizzazione del giudice istruttore nella prima udienza, il quale, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo; la citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

La medesima **lettera f)** prevede che, in un successivo termine, comunque anteriore all'udienza di comparizione, anche il **convenuto** dovrà avere la possibilità di **modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, di indicare i mezzi di prova ad effettuare le produzioni documentali.** Inoltre, entro un ulteriore termine prima dell'udienza di comparizione, si dovrà prevedere che **le parti possano replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrativa e indicare la prova contraria.**

Al riguardo, la **lettera g)** specifica che la norma di attuazione della delega debba determinare i **termini** per le memorie di cui alla **lettera f)** in modo tale da permettere la **celere trattazione del processo.** Dovrà comunque essere garantito il principio del **contraddittorio** e il più ampio esercizio del **diritto di difesa.** A tal fine si dovrà prevedere la **possibilità di ampliare**, se del caso, i seguenti termini:

- il **termine a comparire** previsto dall'articolo 163-*bis* c.p.c.
- il **termine per la costituzione del convenuto** previsto dall'articolo 166 c.p.c.

Riguardo ai **termini per comparire**, l'**art. 163 c.p.c.** stabilisce che tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi **non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in**

Italia; di centocinquanta giorni se si trova all'estero. La norma prevede la possibilità di decidere (da parte del presidente del tribunale) termini ridotti fino alla metà nelle cause che richiedono pronta spedizione. Il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto.

In materia di **costituzione del convenuto**, l'**art. 166 c.p.c.** stabilisce che lo stesso debba costituirsi almeno **venti giorni prima dell'udienza di comparizione** fissata nell'atto di citazione, o **almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini** (ai sensi dell'art. 163-bis, v. *supra*) ovvero **almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168-bis quinto comma** (concernente la possibilità di differire, con decreto del giudice istruttore, la data della prima udienza fino ad un massimo di **quarantacinque giorni**). A tal fine il convenuto deposita in cancelleria il proprio fascicolo, corredato con la prescritta documentazione.

Nell'attuazione della delega di dovrà adeguare ai **principi di cui alle lettere da c) a g) la disciplina:**

- della **chiamata in causa del terzo e dell'intervento volontario (lettera h)**
- sulla **trattazione della causa (lettera i).**

*Inoltre, la lettera i) stabilisce che l'attuazione della delega dovrà stabilire che le parti debbano **comparire personalmente**, nel corso dell'udienza di comparizione, ai fini del tentativo di **conciliazione** (articolo 185 c.p.c.) prevedendo che la mancata comparizione personale senza giustificati motivi è valutabile dal giudice ai fini dell'articolo 116, secondo comma, c.p.c.*

Si dovrà inoltre prevedere che il giudice **provveda sulle richieste istruttorie all'esito dell'udienza**, predisponendo il **calendario** del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata **entro novanta giorni**.

Ai sensi del richiamato art. 116, secondo comma, il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno delle parti, oltre che dalle loro risposte e dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni ordinate dal giudice medesimo.

La **Commissione Luiso** ha individuato nella **valorizzazione della prima udienza** di comparizione delle parti e di trattazione della causa, tramite la riforma degli atti introduttivi, uno dei temi di maggior interesse della delega in esame. Secondo quanto rappresentato dalla relazione della Commissione, infatti, al momento di tale udienza spesso non sono definiti i termini della controversia. Conseguentemente, detta udienza si risolve, nella maggior parte dei casi, in una mera concessione dei termini perentori per il deposito di memorie, domande, eccezioni ed indicazioni di prove contrarie (di cui all'articolo 183, sesto comma, c.p.c.) accompagnata dal rinvio della causa ad una udienza di ammissione dei mezzi di prova. Tale udienza, prosegue la relazione, è spesso fissata a distanza anche di diversi mesi. Tale situazione disincentiva le parti ad una effettiva ed informata partecipazione all'udienza ed il giudice ad un attento studio preliminare dei fascicoli. Peraltro, in mancanza di elementi definitivi della causa, risulta più difficile la formulazione di proposte conciliative da parte del giudice (che possono essere formulate alla prima udienza ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.).

A tale riguardo, v. *infra* **lett. c-octies**).

La modifica proposta mira quindi alla responsabilizzazione delle parti e a una riduzione dei tempi della causa in quanto si potrà evitare la fase della concessione degli ulteriori termini alla prima udienza, previsti dall'art. 183, sesto comma.

La **lettera l)** riguarda la **fase decisoria**, susseguente all'esaurimento della trattazione e istruzione della causa.

In caso di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c. la riforma dovrà prevedere che il giudice possa riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore ai **trenta giorni dall'udienza di discussione**.

L'art. 281-*sexies* prevede che il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Negli altri casi, la riforma dovrà prevedere che il giudice fissi l'**udienza di rimessione della causa**, disponendo i seguenti termini temporali **perentori**:

- fino a **60 giorni prima dell'udienza** per il deposito di **note scritte di precisazione delle conclusioni**;
- fino a **30 giorni prima dell'udienza** per il deposito delle **comparshe conclusionali**, salvo rinuncia espressa delle parti;
- fino a **15 giorni prima dell'udienza** per il deposito delle **memorie di replica**, salvo rinuncia espressa delle parti.

Si dovrà inoltre prevedere il **deposito della sentenza nel termine dei successivi 30 giorni** (nei casi di composizione **monocratica**) ovvero **60 giorni** (nei casi di composizione **collegiale**).

Nel procedimento ordinario la decisione della causa può essere presa a seguito di trattazione scritta, mista ovvero orale (art. 281-*quinquies* e 281-*sexies*) In particolare:

- fatte precisare le conclusioni, il giudice dispone lo scambio delle comparshe conclusionali e delle memorie di replica nei termini fissati dall'art. 190, ossia 60 giorni (riducibile a 20) per il deposito delle prime e successivi 20 giorni per il deposito delle seconde. La sentenza va depositata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica (trattazione scritta)
- su richiesta delle parti, il giudice disposto lo scambio delle sole comparshe conclusionali, fissa l'udienza di discussione orale non oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparshe. La sentenza deve essere depositata entro 30 giorni decorrenti dall'udienza di discussione (trattazione mista);
- il giudice fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale alla stessa udienza e pronuncia sentenza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Le parti hanno

tuttavia la possibilità di chiedere al giudice di sposare la discussione orale ad un'udienza successiva (trattazione orale).

La **Commissione Luiso** rileva che la modifica proposta mira alla semplificazione della disciplina che regola la fase decisoria, rendendo omogenea la procedura seguita dal giudice in composizione monocratica e in composizione collegiale. Si intende inoltre favorire la riduzione della durata dei procedimenti, imponendo termini temporali perentori acceleratori. Inoltre, prosegue la relazione, la possibilità da parte del giudice monocratico di depositare la sentenza entro i successivi trenta giorni (nei casi di discussione orale della causa con pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo e della succinta motivazione) ha la finalità di promuovere la medesima discussione orale anche per quella parte del contenzioso più complesso, con ulteriore compressione, secondo quanto rappresentato dalla relazione della Commissione, dei tempi processuali.

Si segnala che la **lettera c) del disegno di legge originario A.S. n. 1662** dettava criteri volti a rivedere il meccanismo decisorio ordinario, delegando il Governo a prevedere che: il giudice inviti le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale nel corso della medesima udienza; ovvero, su istanza di parte, fissi altra udienza per la discussione; in tale caso su richiesta il giudice assegna un termine perentorio non superiore a 40 giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive e un ulteriore termine non superiore a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.

Sempre secondo il testo del disegno di legge originario, si doveva prevedere che, al termine della discussione, il giudice pronunciasse la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione; oppure ne riserva il deposito entro i 30 giorni successivi.

Il principio di delega di cui alla **lettera m)** prevede una modifica all'art. 185-*bis* c.p.c. al fine di consentire al giudice di formulare una **proposta di conciliazione** fino al momento in cui la **causa non viene rimessa in decisione**, laddove la disciplina vigente limita tale possibilità alla fase istruttoria.

L'art. 185-*bis* c.p.c. prevede, infatti, che il giudice possa formulare una proposta di conciliazione alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

Il criterio di delega di cui alla **lettera n)** è volto a riformare e rinominare il **procedimento sommario di cognizione**, delegando il Governo a prevedere che tale procedimento:

- sia **sistematicamente collocato** nel Libro II del codice di procedura civile e rinominato "**procedimento semplificato di cognizione**";
- sia adottato in ogni procedimento (in particolare nei casi di composizione **collegiale** e fatta salva la possibilità che l'attore possa comunque ricorrere ad esso in caso di composizione **monocratica**) quando i fatti in causa siano **tutti non controversi**; l'istruzione della causa sia basata su **prova documentale o di pronta soluzione o comunque non presenti profili di**

complessità. Ove non si verificano tali requisiti, ovvero in caso di domanda riconvenzionale priva dei medesimi requisiti, la causa deve essere trattata con il rito ordinario di cognizione;

- sia regolato prevedendo **tempi certi, ridotti** rispetto al rito ordinario, nel rispetto del contraddittorio tra le parti;
- **si concluda con sentenza.**

Previsto dalla legge 69/2009 (articolo 51), il **procedimento sommario di cognizione** è stato introdotto nel codice con un nuovo Capo III-*bis* (composto dagli artt. 702-*bis*, 702-*ter* e 702-*quater*), tra i procedimenti sommari del Titolo I del Libro quarto. La disciplina è stata oggetto della novella legislativa, ad opera del d.lgs. n. 150/2011 che ha introdotto l'obbligatorietà del procedimento sommario per alcune fattispecie, nonché del d.l. n. 132/2014 che ha previsto la "conversione" d'ufficio dal rito ordinario a quello sommario, sulla base della valutazione della complessità della lite e dell'istruzione probatoria, da parte del giudice.

Si tratta di un procedimento sommario a carattere generale, che si adatta ad ogni forma di tutela giurisdizionale e a tutte le domande (di condanna, di accertamento, costitutive), il cui ambito applicativo, delineato dall'art. 702-*bis*, 1 comma, c.p.c., è limitato alle cause attribuite alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.

Sono, quindi, escluse dal campo di applicazione del rito sommario: le cause assoggettate alla competenza del tribunale collegiale, individuate nell'art. 50-*bis* c.p.c., che provvede secondo la giurisprudenza ad un'elencazione tassativa; le cause di competenza del Giudice di Pace; le cause attribuite in unico grado alla corte d'appello; le cause attribuite in grado di appello al tribunale in composizione monocratica

La scelta tra l'instaurazione del procedimento ordinario o sommario spetta all'attore, il quale, può chiedere l'applicazione del nuovo rito depositando il ricorso ex art. 702-*bis* c.p.c. in luogo dell'ordinario atto di citazione, innanzi al tribunale monocratico di competenza.

Nell'udienza di comparizione delle parti, il giudice valuta preliminarmente la propria competenza. Superato positivamente il vaglio sulla competenza, il giudice deve verificare se la causa (sia per quanto riguarda la domanda principale sia per quanto riguarda la domanda riconvenzionale) rientri tra quelle indicate nell'art. 702-*bis* c.p.c. (e, quindi, se si tratta di causa di competenza del Tribunale in composizione monocratica), altrimenti deve dichiarare la domanda (principale o riconvenzionale) inammissibile, con ordinanza non impugnabile, la quale, dunque, blocca il giudizio senza possibilità di mutamenti del rito o di *translatio* nelle forme ordinarie (art. 702-*ter*, 2° comma, c.p.c.).

Se il giudice ritiene che la controversia possa essere trattata con il rito sommario, dopo aver sentito le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, alla prima udienza, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande. L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce immediatamente titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione; con essa, il giudice si pronuncia, altresì, sulle spese di lite. Per il procedimento sommario è prevista poi una specifica disciplina sull'appello.

L' articolo 183-*bis* del codice di procedura civile, relativo al passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione previsto dall'articolo 702-*ter*, è volto a consentire, per le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica e che risultino di minore complessità, il passaggio d'ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta. La disposizione prevede che il giudice, nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, possa disporre con ordinanza non impugnabile che si proceda con il rito sommario e inviti le parti a indicare, a pena di decadenza nella stessa udienza i mezzi di prova – ivi compresi i documenti – di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, il giudice può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

Si segnala che la lettera *b*) del **disegno di legge originario AS 1662** era volta, tra l'altro, all'abrogazione del procedimento sommario di cognizione e all'introduzione di un rito esclusivo e obbligatorio per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica (con l'unica eccezione dei procedimenti assoggettati al rito del lavoro), denominato "rito ordinario davanti al tribunale in composizione monocratica".

Le **lettere o) e p)** riguardano il **giudizio di primo grado in materia di diritti disponibili**, nelle controversie di competenza del **tribunale**.

In tali casi:

- quando **i fatti costitutivi siano provati e le difese del convenuto appaiano manifestatamente infondate**, si dovrà prevedere la possibilità da parte del giudice di pronunciare - su **istanza** di parte - **ordinanza provvisoria di accoglimento** della domanda, che sia **provvisoriamente esecutiva**;
- quando la **domanda proposta dall'attore sia manifestatamente infondata**, ovvero sia priva di taluni **requisiti necessari nell'atto di citazione**, si dovrà prevedere la possibilità da parte del giudice di pronunciare **ordinanza provvisoria di rigetto**, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa; riguardo ai requisiti dell'atto di citazione, la disposizione fa riferimento all'163 c.p.c. terzo comma, numeri 3) e 4).

Come sopra accennato, il terzo comma dell'art. 163 reca i **contenuti necessari dell'atto di citazione**. In particolare, i numeri 3) e 4) riguardano, rispettivamente: la determinazione della cosa oggetto della domanda (che non deve essere omessa o risultare del tutto incerta, ai sensi del criterio di delega in esame); l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni (che non deve essere mancante, ai sensi del medesimo criterio di delega).

Le citate ordinanze provvisorie **sono reclamabili** (ai sensi dell'art. 669-*terdecies* c.p.c.), **non acquistano efficacia di giudicato** (ai sensi dell'art. 2909 c.c.), **non possono essere prodotte in altri giudizi**.

In caso di **accoglimento del reclamo**, il procedimento di merito dovrà proseguire dinanzi a **magistrato diverso** del medesimo ufficio.

Riguardo alla disciplina del **reclamo contro i provvedimenti cautelari**, l'art. 669-*terdecies* c.p.c. prevede che esso deve essere proposto nel termine perentorio di 15 giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla notificazione se è anteriore. La competenza della decisione sul reclamo spetta sempre ad un organo collegiale e si applica la disciplina relativa ai procedimenti in camera di consiglio (articoli 737 e 738 c.p.c.). Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento cautelare. Tuttavia la norma stabilisce che il presidente del tribunale o della Corte investiti dal reclamo possa sospenderne l'esecuzione, quando, per motivi sopravvenuti, il provvedimento arrechi grave danno.

La lettera r) stabilisce che nell'attuazione della delega si debba estendere l'applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di **comodato di beni immobili e di affitto d'azienda**.

Il procedimento di convalida di sfratto è disciplinato dall'art. 657 e ss. c.p.c. Tali disposizioni disciplinano la convalida di sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.), la licenza o la convalida di sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.) ed infine lo sfratto del prestatore d'opera (art. 659 c.p.c.).

Uno specifico principio (*lettera s)*), concerne la disciplina dei **rapporti tra collegio e giudice monocratico**, prevedendo che:

- il collegio, quando rilevi che una causa, rimessa davanti a sé per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimetta la causa al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché decida quale giudice monocratico, **senza fissare ulteriori udienze**;

La disciplina vigente contenuta nel codice di procedura civile già regola i rapporti i rapporti tra giudice istruttore in funzione di giudice monocratico e collegio, prevedendo rimedi per sanare eventuali errori di attribuzione delle controversie. In particolare, l'art. 281-*septies* c.p.c. disciplina la rimessione della causa al giudice monocratico, stabilendo che il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimette la causa davanti al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché provveda, quale giudice monocratico, a norma degli articoli 281-*quater*, 281-*quinquies* e 281-*sexies*.

- il giudice, quando rilevi che una causa, già riservata per la decisione davanti a sé quale giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, **senza fissare ulteriori udienze**, rimetta la causa al collegio per la decisione con ordinanza comunicata alle parti; è **rimesso alle parti**, entro dieci giorni dalla comunicazione, valutare se **chiedere o meno di discutere nuovamente la causa dinanzi al collegio**,

ferme comunque le conclusioni precisate e gli atti difensivi già depositati in vista della discussione dinanzi al giudice monocratico (non sarà quindi più obbligatoria la ripetizione delle attività già svolte).

Secondo quanto previsto dall'art. 281-*octies* c.p.c., la rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale è disposta dal giudice monocratico quando questi rileva che una causa riservata per la decisione davanti a sé deve essere decisa dal collegio. In tali casi il giudice (a norma degli articoli 187, 188 e 189) dopo aver eventualmente espletato dinanzi a sé l'attività istruttoria ritenuta necessaria, rimette le parti al collegio per la decisione, previo invito alle parti alla precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio (art. 281 *octies*).

In particolare, il Governo dovrà prevedere:

- **la salvezza degli effetti sostanziali e processuali** della domanda in caso di mutamento del rito; il giudice fissa alle parti un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi;

Con riferimento agli effetti sostanziali e processuali della domanda che, in caso di mutamento del rito si producono secondo le norme applicate prima del mutamento, la disposizione mutua il disposto dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2011. La Relazione illustrativa sottolinea la volontà del disegno di legge di **escludere in modo univoco l'efficacia retroattiva del provvedimento che dispone il mutamento** e dunque di riaffermare la regola secondo la quale gli effetti della domanda si producono facendo riferimento alla forma e quindi anche alla data dell'atto (sia pur erroneamente) in concreto prescelto e non a quella che l'atto avrebbe dovuto avere, e che assuma a seguito della conversione del rito, come chiarito anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 45 del 2018).

- **la prevalenza del rito collegiale** in caso di cause connesse oggetto di riunione, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione.

Con riguardo alla connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, l'art. 281-*nonies* prevede che il giudice istruttore ne ordini la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimetta, a norma dell'articolo 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione.

Infine, con la **lettera t)**, come modificata in sede referente, il Governo è delegato a **modificare**, in conformità ai criteri di cui al **presente articolo**, le connesse disposizioni del **codice di procedure civile**.

Articolo 4
**(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in
composizione collegiale)**

L'articolo 4 indica i principi e criteri ai quali il Governo si dovrà attenere nel riformare la disciplina del processo di cognizione di primo grado, al fine di ridurre i casi decisi in **composizione collegiale** e di definire un nuovo regime di **preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa.**

Durante l'esame in sede referente sono state soppresse alcune disposizioni del presente articolo concernenti:

- la sostituzione dell'atto di citazione con il ricorso,
- la possibilità che la causa possa essere definita anche secondo modalità analoghe a quelle previste per il procedimento dinanzi al giudice monocratico, in via alternativa rispetto alla disciplina della fase decisoria ordinaria

In attuazione dei criteri e principi di delega di cui al presente articolo, **come modificato in sede referente**, il Governo dovrà prevedere:

- la **riduzione** dei casi in cui il tribunale giudica in **composizione collegiale** in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie; **(lettera a)**

Ai sensi dell'art. 50-*bis* c.p.c., il tribunale giudica in composizione collegiale:

- nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
- nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
- nelle cause devolute alle sezioni specializzate (si veda però la deroga di cui all'art. 3, comma 4, del D.L. 17/02/2017, n. 13 relativa ai procedimenti in materia di protezione internazionale);
- nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
- nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
- nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;

- nelle cause per risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (legge 13 aprile 1988, n. 117);
- nelle cause relative alle azioni di classe di cui all'articolo 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; si ricorda che la legge n. 31 del 2019 in materia di azione di classe, ha disposto l'abrogazione dell'art. 140-*bis* dal 20 ottobre 2020; le cause relative alle azioni di classe – art. 840-*ter* e ss.c.p.c. saranno comunque attribuite alle sezioni specializzate in materia di impresa e dunque al tribunale in composizione collegiale).

Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 c.p.c. e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto

Si ricorda peraltro che la Corte costituzionale ha affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore la valutazione della opportunità di differenziare in una determinata materia la composizione dell'organo giurisdizionale (monocratico o collegiale), con il generale limite della non palese arbitrarietà e irragionevolezza (C. Cost. 24.10.2001, n. 343; C. Cost. 23.6.2000, n. 240).

- un regime di **preclusioni e di fissazione dell'oggetto** della causa, che presenta analogie con quanto previsto per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (**lettera b)**) (*si veda al riguardo la scheda relativa all'articolo 3*)

Come sopra accennato, sono state **soppresse in sede referente** le disposizioni (di cui alla **lettera d) nel testo originario del disegno di legge**) inerenti alla possibilità che la causa possa essere definita anche secondo modalità analoghe a quelle previste per il procedimento dinanzi al giudice monocratico, in via alternativa rispetto alla disciplina della fase decisoria ordinaria prevista dagli articoli da 187 a 190 del codice di procedura civile. In particolare, la soppressa disposizione di delega prevedeva che, esaurita la trattazione e istruzione della causa, in alternativa al procedimento ordinario, la decisione possa avvenire: all'esito di discussione orale davanti al collegio previa precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza; oppure su richiesta delle parti, con assegnazione di un termine perentorio non superiore a 40 giorni prima dell'udienza per il deposito di sintetiche note difensive contenenti anche le conclusioni finali ed eventuale ulteriore termine perentorio non superiore a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.

Tali disposizioni erano riconducibili alla formulazione originaria dell'**articolo 3** che prevedeva l'introduzione di un rito unico semplificato di primo grado con la contestuale abrogazione del procedimento sommario di cognizione che viene invece mantenuto, con alcune modifiche, nel testo **licenziato dalla Commissione in sede referente**.

È stata altresì soppressa la **lettera b) del testo originario**, la quale recava un principio di delega inteso a sostituire il ricorso all'atto di citazione quale atto introduttivo nel processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale.

La **Commissione Luiso** ha indicato nel mantenimento della forma della citazione uno dei principi qualificanti della riforma qui in esame.

Articolo 5

(Processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace)

L'**articolo 5, modificato in sede referente**, interviene in materia di **processo dinanzi al giudice di pace**, stabilendo, alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'adozione dei relativi decreti legislativi.

In particolare, alla **lettera a)** si dispone che **il processo davanti al giudice di pace venga uniformato al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica** (anch'esso oggetto di riforma da parte dell'art. 3, al quale si rimanda).

Il procedimento dinanzi al giudice di pace, improntato a principi di semplificazione delle forme e celerità tanto della fase istruttoria quanto della fase decisoria, ha natura speciale rispetto al rito ordinario davanti al tribunale; la stessa Corte costituzionale ha affermato che il legislatore, *“nel delineare il procedimento innanzi al giudice di pace, ha dettato una disciplina autonoma e del tutto peculiare, in ragione della diversità ontologica di tale rito rispetto a quello ordinario”* (Corte costituzionale, sentenza n. 154 del 1996).

La disciplina del procedimento davanti al giudice di pace è contenuta nel Titolo II del Libro II del codice di procedura civile. Il Capo I si apre con l'art. 311 che opera un rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica limitatamente a quanto non direttamente regolato dal titolo II o da altre espresse disposizioni e solo ove tali norme siano applicabili.

Le principali differenze tra il procedimento dinanzi al giudice di pace e quello dinanzi al tribunale in composizione monocratica sono:

- la domanda introduttiva può essere proposta anche verbalmente: di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore è notificato con citazione a comparire ad udienza fissa (art. 316)
- la costituzione delle parti può essere effettuata anche in prima udienza presentando al giudice la citazione con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura (art. 319);
- **qualora non riesca il tentativo di conciliazione di cui all'art. 320 c.p.c. (v. di seguito *sub lett. b)*, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa ed infine deposita la sentenza in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione della causa**
- **nel caso in cui si sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti nella prima udienza, il giudice fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova (art. 320, comma 4);**
- **quando ritiene la causa matura per la decisione, il giudice di pace invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa, e nel termine di 15 giorni dalla discussione, deposita la sentenza in cancelleria (art. 321).**

A seguito delle **modifiche approvate in sede referente**, è stata espunta la disposizione (di cui alla lettera *b)*) del disegno di legge originario che prevedeva

l'eliminazione dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione da parte del giudice di pace.

La **lettera b)**, nel testo licenziato dalla Commissione, stabilisce che la riforma dovrà provvedere alla **rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile**, anche attraverso la modifica dell'art. 27 del [decreto legislativo n. 116 del 2017 in vigore dal 31 ottobre 2025](#) (concernenti, rispettivamente, l'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile e in materia tavolare).

L'**articolo 27 del decreto legislativo n. 116 del 2017** reca modifiche a vari articoli del codice di procedura civile, al fine di ampliare la competenza del giudice di pace, sia innalzando le soglie di valore delle cause, sia incidendo sulla disciplina inerente alle materie.

In relazione al valore della causa, l'articolo 27 attribuisce al giudice onorario di pace le controversie:

- relative a beni mobili di valore non superiore a 30.000 euro (art. 7, primo comma, c.p.c.);
- di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, in cui il valore della controversia non supera i 50.000 euro (art. 7, secondo comma, c.p.c.).

È competente qualunque ne sia il valore materie (art. 7, nuovo terzo comma c.p.c.):

- per le cause relative ad apposizione di termini;
- per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'articolo 71-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile;
- per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
- per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;
- per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni;
- per le cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;
- per le cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile;
- per le cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile;
- per le cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile;
- per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile;
- per le cause in materia di esercizio delle servitù prediali;
- per le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;

- per le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile.

Sono, inoltre, attratte alla competenza del giudice onorario di pace, purché nel limite di valore di 30.000 euro, i procedimenti nelle seguenti materie (art. 7, nuovo quarto comma c.p.c.):

- usucapione di beni immobili e di diritti reali immobiliari;
- riordino della proprietà rurale (v. Libro terzo, titolo II, capo II, sez. II del codice civile);
- accessioni;
- superficie.

Il medesimo art. 27 introduce nel codice di procedura civile un nuovo art. 15-bis che estende la competenza del giudice onorario di pace all'esecuzione forzata mobiliare. Tale regola generale trova, tuttavia, eccezione quando il bene mobile è oggetto della misura esecutiva insieme all'immobile in cui si trova; in tal caso la competenza è attratta dal tribunale. Rimane infatti di competenza del tribunale l'esecuzione forzata di immobili. Analoga competenza del tribunale riguarda l'esecuzione di crediti, di obblighi di fare e di non fare nonché per la consegna e il rilascio di cose.

Numerose ulteriori modifiche apportate dall'art. 27 citato, alla disciplina del codice di procedura civile nonché del codice civile e alle sue disposizioni di attuazione hanno natura di coordinamento con l'indicato, complessivo trasferimento di competenze dal tribunale al giudice di pace. Di tali modifiche non si dà conto analiticamente per brevità.

Infine, l'art. 27 prevede la modifica dell'art. 17 della L. 108 del 1996, per stabilire la competenza del giudice onorario di pace per l'adozione del decreto di riabilitazione del debitore protestato (o per il relativo diniego); attualmente la competenza appartiene al presidente del tribunale. Conseguentemente, si prevede la novella dell'art. 13 del D. Lgs 150 del 2011, per affermare la competenza del tribunale (anziché, come ora, della corte d'appello) sull'impugnazione dei provvedimenti sia di concessione che di diniego della citata riabilitazione.

Articolo 6 **(Giudizio di appello)**

L'**articolo 6** individua principi e criteri direttivi per la riforma del **giudizio di appello**. L'articolo è stato incisivamente **modificato nel corso dell'esame in sede referente**.

Disciplinato dagli articoli 339 e seguenti del codice di procedura civile, l'appello è il mezzo di impugnazione ordinario delle sentenze pronunciate in primo grado, a eccezione di quelle dichiarate inappellabili tanto dalla legge quanto in virtù dell'accordo delle parti. Con la sua proposizione si ha il **riesame totale della controversia**.

L'appello si propone mediante **atto di citazione** indirizzato alla corte di appello o al tribunale, a seconda che sia rispettivamente proposto contro una sentenza del tribunale o del giudice di pace.

Il giudice d'appello viene reinvestito del potere di decidere sullo stesso oggetto litigioso sul quale ha già deciso il giudice di primo grado, subordinatamente peraltro all'iniziativa delle parti. I limiti della devoluzione del materiale di causa, dal primo al secondo grado di giudizio, sono così segnati sia dall'iniziativa dell'appellante, attraverso la esposizione dei motivi specifici della impugnazione (**appello principale**), sia dalle scelte dell'appellato, che in caso di soccombenza reciproca può a sua volta impugnare la sentenza con **appello incidentale**. Resta fermo, infine, che le eccezioni e le domande non accolte, se non siano espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. Problema inverso è quello relativo alla possibilità di introdurre in appello questioni che non sono state dedotte in primo grado. Non vi possono essere proposte domande nuove né eccezioni nuove, salvo che non siano rilevabili anche d'ufficio. Restano nondimeno proponibili quelle domande le quali costituiscono uno svolgimento logico o cronologico di domande già proposte. In tema di nuove **prove** vigono analoghe restrizioni: al divieto di proporle sfuggono unicamente il giuramento decisorio nonché le prove che la parte interessata dimostri non aver potuto proporre nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile.

La proposizione dell'appello non comporta di per sé la sospensione dell'**esecutività della sentenza impugnata**, che può invece essere richiesta al giudice di appello con apposita istanza insieme con la impugnazione principale o con quella incidentale.

Normalmente il giudizio di appello si conclude con una pronuncia che è destinata a sostituirsi a quella assunta in primo grado nella regolamentazione della situazione controversa. Soltanto in alcuni casi di speciale gravità esso si conclude con una pronuncia che si limita a eliminare la sentenza impugnata e a rimettere la causa al giudice di primo grado.

Nel procedimento di appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale. Se sia impugnata una sentenza del giudice di pace, e sia quindi competente per l'appello il tribunale, la trattazione e decisione della causa è monocratica. Viceversa la trattazione dell'appello è integralmente collegiale davanti alla corte di appello, in ipotesi di impugnazione della sentenza del tribunale.

Nell'attuazione della delega, il Governo dovrà:

- prevedere (**lettera a**) che i **termini per le impugnazioni** (art. 325, c.p.c.) decorrano anche per la **parte che procede alla notifica**, dal momento in cui la sentenza è notificata.

L'art. 325 c.p.c. prevede che il termine per proporre l'appello (nonché la revocazione e l'opposizione di terzo, anche contro la sentenza delle corti di appello) è di **trenta giorni**. Il successivo art. 326 stabilisce che i termini stabiliti nell'articolo 325 sono **perentori e decorrono dalla notificazione** della sentenza. Il medesimo art. 326 indica espressamente alcune eccezioni, espressamente indicate (ad esempio, dolo delle parti ovvero dolo del giudice, accertata falsità delle prove, reperimento di documenti decisivi ecc). Un termine più lungo per l'impugnazione, pari a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notificazione, è previsto dall'art. 327.

- prevedere (**lettera b**) che l'impugnazione **incidentale** (v. *supra*) presentata **tardivamente** perda efficacia anche quando l'**impugnazione principale sia dichiarata improcedibile** (non solo quando la medesima sia dichiarata inammissibile);

L'art. 333 c.p.c. stabilisce che le parti destinatarie delle notifiche devono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo. Ai sensi del successivo art. 334, le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata **inammissibile**, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

- prevedere (**lettera c**) che siano espresse in modo **chiaro, sintetico e specifico, nell'atto di citazione**, le indicazioni prescritte a **pena di inammissibilità** per gli **atti introduttivi dell'appello**, disciplinati dagli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile;

L'art. 342 c.p.c. disciplina la **forma dell'appello**. In particolare, esso stabilisce che l'appello si propone con **citazione**. Trova quindi applicazione l'art. 163 c.p.c. che stabilisce i contenuti necessari dell'atto di citazione.

Inoltre l'appello deve essere motivato. La motivazione (primo comma, n. 2) deve, tra l'altro, indicare "1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".

L'art. 434 disciplina il deposito del **ricorso** in appello nel **rito del lavoro**. Si applica l'art. 414 quanto ai contenuti. Anche in questo caso si prevede che l'appello sia motivato e la motivazione deve contenere indicazioni analoghe a quelle previste dall'art. 342 c.p.c. sopra ricordato.

Si segnala che il **testo originario del disegno di legge** individuava nel **ricorso l'atto introduttivo del giudizio di appello**, sostituendolo all'atto di citazione, analogamente

a quanto era previsto, sempre nel testo originario, per l'instaurazione del giudizio in primo grado (v. art. 3).

La **Commissione Luiso** ha indicato nel mantenimento della forma della citazione uno dei principi qualificanti della riforma dell'appello qui in esame (analogamente del giudizio in primo grado).

- individuare (**lettera d**) la **forma** da utilizzare per la **dichiarazione di improcedibilità dell'appello** quando l'appellante non si costituisce in termini o quando non compare (art. 348 c.p.c.); si dovrà altresì disciplinare il relativo **regime di controllo**;

L'art. 348 c.p.c. stabilisce che l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, quando, come accennato, l'appellante non si costituisce in termini e quando, dopo non essere comparso alla prima udienza, non compare neanche alla seconda udienza, dopo che il collegio rinvia la causa con ordinanza non impugnabile.

A tale riguardo si segnala che la **Commissione Luiso** prospetta una modifica al citato art. 348 individuando nell'ordinanza non impugnabile la forma della dichiarazione di improcedibilità.

- prevedere (**lettera e**) che, fuori dai casi disciplinati art. 348 c.p.c. (i casi in cui viene pronunciata l'improcedibilità, v. *supra*), venga dichiarata **manifestamente infondata** l'impugnazione che non ha possibilità di essere accolta; l'infondatezza è decisa con **sentenza succintamente motivata**, anche mediante rinvio a **precedenti** conformi, a seguito di **trattazione orale**; dovrà essere quindi previsto l'adeguamento della disciplina del c.d. **filtro in appello**, recata dagli articoli 348-*bis* e 348-*ter* del codice di procedura civile rubricati rispettivamente “inammissibilità dell'appello” e pronuncia sull'inammissibilità”

Si ricorda che tali articoli 348-*bis* e 348-*ter* sono stati inseriti nel codice di rito dal [decreto-legge n. 83 del 2012](#).

Il filtro in appello è un meccanismo processuale che ha la finalità, attraverso un sistema decisorio semplificato, di deflazionare il contenzioso che grava sulle Corti di appello dichiarando l'inammissibilità delle impugnazioni che risultano *prima facie* infondate. L'**art. 348-bis** stabilisce che, fuori dai casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente «quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta». La norma non si applica:

- quando l'appello è proposto in relazione a una delle cause che prevedono l'intervento obbligatorio del PM (ex art. 70 c.p.c.);
- quando l'appello riguarda l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 702-*quater* c.p.c.

L'**art. 348-ter** dispone che, all'udienza di trattazione (art. 350 c.p.c.), il giudice, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti, dichiari inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348-*bis*, con **ordinanza succintamente motivata**, anche mediante il rinvio

agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi.

Se oltre all'appello principale è proposto anche appello incidentale, l'inammissibilità potrà essere dichiarata purché entrambe le impugnazioni non abbiano una ragionevole probabilità di essere accolte.

Quando è pronunciata inammissibilità dell'appello, il provvedimento di primo grado può essere impugnato attraverso il ricorso per cassazione.

La decisione a seguito di **trattazione orale** è disciplinata dall'art. 281-*sexies* del codice di rito: il giudice può definire il giudizio all'esito della discussione orale e mediante immediata lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Si segnala, infine, che il **testo originario del disegno di legge** annoverava, tra i principi e criteri di delega, l'abrogazione del "filtro in appello".

Il Governo è, inoltre, delegato inoltre a riformare la disciplina della **provvisoria esecutività delle sentenze appellate (lettera f)**.

Fino al 1990 l'appello produceva un effetto sospensivo, in forza del quale l'esecuzione delle sentenze appellate rimaneva sospesa per effetto della proposizione dell'appello. Con la riforma attuata dalla legge n. 353 del 1990 si è affermato il principio opposto, secondo il quale l'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto della impugnazione di essa.

Attualmente, l'art. 283 c.p.c. attribuisce al giudice di appello il potere di sospensione (totale o parziale) dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, con la facoltà di imporre all'istante una cauzione.

Inoltre, il secondo comma dell'art. 283 c.p.c. stabilisce che, qualora l'istanza di sospensione sia inammissibile o manifestamente infondata, il giudice con ordinanza non impugnabile può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore a 250 euro e non superiore a 10.000 euro. L'ordinanza con la quale viene inflitta la sanzione è tuttavia revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

L'ordinanza con la quale il giudice di appello decide sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva non è impugnabile.

In particolare, la nuova disciplina dovrà partire dalla regola dell'esecutività del provvedimento impugnato per prevedere alcune eccezioni, rimesse alla valutazione del giudice. La sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza potranno infatti essere disposte dal giudice (**lettera f), n. 1**):

- se egli riterrà – “sulla base di un giudizio prognostico” – che l'**impugnazione** sia **manifestamente fondata** ovvero
- se egli riterrà che dall'esecuzione della sentenza possano derivare **gravi e irreparabili pregiudizi**. La delega specifica che, in relazione alle condanne al pagamento di una somma di denaro, il grave pregiudizio può consistere anche nella possibile insolvenza di una delle parti.

La richiesta di sospendere l'esecuzione della sentenza di primo grado può essere presentata anche più volte nel corso del giudizio d'appello purché il ricorrente

indichi – a pena di inammissibilità – gli specifici elementi sopravvenuti rispetto alla precedente impugnazione **(n. 2)**.

Peraltro, in caso di riproposizione di una istanza poi giudicata manifestamente inammissibile o infondata, il Governo è delegato a prevedere una pena pecuniaria tra 250 e 10.000 euro. Si specifica che l'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio **(n. 3)**.

Si segnala che il secondo comma dell'art. 283 c.p.c. prevede che la parte possa essere condannata a una pena pecuniaria compresa tra 250 e 10.000 euro in caso di istanza di sospensione dell'esecuzione è inammissibile o manifestamente infondata. Il testo originario del disegno di legge delegava il Governo ad inasprire tale pena pecuniaria di cui all'art. 283 c.p.c.

Inoltre il Governo dovrà prevedere:

- che si possa rinunciare alla partecipazione all'udienza fissata nell'**ambito del procedimento di correzione delle sentenze e delle ordinanze** (di cui all'art. 287 c.p.c. che dovrà essere quindi novellato). Qualora le parti intendano presentare **richiesta congiunta**, questa dovrà essere depositata almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata; in caso di **richiesta non congiunta**, si dovrà prevedere la possibilità che il giudice inviti la parte resistente a depositare note scritte, senza fissazione di apposita udienza **(lettera g)**.
- la possibilità di esperire - entro un anno dalla pubblicazione del provvedimento - il procedimento di correzione (in luogo dell'impugnazione, nell'ottica della semplificazione) nei casi di **contestazione dell'attribuzione o quantificazione delle spese di lite liquidate con un provvedimento già passato in giudicato**, prevedendo altresì che tale procedimento non sia più esperibile decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento. A tal fine si dovrà prevedere la modifica dell'art. 288 c.p.c. **(lettera h)**.

Riguardo alla **trattazione del procedimento sull'esecuzione provvisoria**, il Governo dovrà prevedere **(lettera i)**, che il **presidente del collegio designi un consigliere istruttore** e ordini la **comparizione delle parti** innanzi al medesimo consigliere istruttore. Quest'ultimo, sentire le parti, riferisce al collegio ai fini dell'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione forzata.

Rimane fermo quanto previsto dall'art. 351, terzo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. Tale norma prevede che il presidente del collegio possa disporre provvisoriamente (con il decreto nel quale ordina la comparizione delle parti) l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza. In tal caso, nell'udienza in camera di consiglio il collegio conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.

Il Governo dovrà altresì prevedere (**lettera l)**) che la trattazione si svolga davanti al **consigliere istruttore al quale sono attribuiti i seguenti poteri:**

- ✓ dichiarare la **contumacia dell'appellato;**
- ✓ procedere alla **riunione degli appelli** proposti contro la stessa sentenza
- ✓ procedere al tentativo di **conciliazione**
- ✓ ammettere i **mezzi di prova**
- ✓ procedere all'assunzione de **mezzi istruttori** e
- ✓ **fissare udienza davanti al collegio** anche ai sensi del già citato art. 281-*sexies* c.p.c.

Si specifica che il **collegio** ha comunque il potere di impartire **provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa** e di disporre, anche d'ufficio, la **riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova.**

Ai sensi della **lettera m)**, il Governo dovrà introdurre la possibilità che, all'esito dell'udienza per la decisione sull'istanza di parte relativa alla sospensione della sentenza impugnata di cui all'art. 283 c.p.c., il collegio possa procedere ai sensi dell'art. 281-*sexies* (pronuncia della sentenza e succinta motivazione), assegnando, ove richiesto, un termine per la presentazione di note scritte.

Si dovrà inoltre prevedere (**lettera n)**) che il **consigliere istruttore fissi davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione** ed assegni i seguenti **termini perentori**, salvo rinuncia espressa delle parti:

- di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni,
- fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali
- fino a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica

La **lettera o)** delega il Governo a riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile, concernenti le fattispecie di **rimessione della causa in primo grado**, rispettivamente per motivi di giurisdizione ovvero per altri motivi, limitandola, specifica il principio di delega, ai casi di **violazione del contraddittorio.**

L'art. 353 c.p.c. stabilisce che il giudice d'appello, "se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice. Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto". Ai sensi dell'art. 354, fuori dei casi previsti nell'articolo 353, "il giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiarì nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiarì la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma. Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sulla estinzione del processo a norma e nelle forme

dell'articolo 308. Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 353. Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'articolo 356".

Articolo 7 **(Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione)**

L'articolo in esame, **introdotto durante l'esame in sede referente**, reca principi e criteri di delega concernenti il **giudizio innanzi alla Corte di Cassazione**. Si prevede, nell'attuazione della delega, di intervenire sulle norme concernenti il c.d. **filtro in Cassazione, l procedimento in camera di consiglio**, i casi in cui sia richiesto lo svolgimento dell'**udienza pubblica**.

Si prevede inoltre di disciplinare:

- un procedimento **accelerato** per la definizione dei **ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati**;
- la **possibilità di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione**, da parte del giudice di merito, in relazione ad una **questione di diritto**, al ricorrere di determinate condizioni e secondo le modalità previste dalla disposizione di delega in esame.

Ai sensi della **lettera a)**, il Governo dovrà prevedere che il ricorso debba contenere la **chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi** per i quali si chiede la cassazione.

Secondo quanto rappresentato dalla **Commissione Luiso**, il principio di chiarezza e sinteticità degli atti merita di essere introdotto "con una disposizione *ad hoc*, in considerazione non solo della centralità del ruolo della Corte di cassazione nell'ordinamento, al vertice del sistema delle impugnazioni, ma anche per le caratteristiche peculiari rivestite dalla traduzione di quel principio nel giudizio di legittimità".

La **lettera b)** dispone che l'esercizio della delega si dovrà procedere ad uniformare il procedimento relativo all'**inammissibilità** o alla **manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso** (c.d. **procedimento filtro**, dinanzi all'apposita sezione civile della Corte) ed il procedimento per la decisione dinanzi alla **sezione semplice**. Tali riti **camerali** sono disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 380-*bis* e 380-*bis*.1 del codice di rito.

L'art. **380-bis** rimette al presidente, in sede di fissazione dell'adunanza, l'indicazione di eventuali "ipotesi filtro". Se la camera di consiglio della sezione filtro non ritiene che ricorrano le ipotesi di inammissibilità o manifesta infondatezza/fondatezza, rimette la causa alla pubblica udienza di una sezione semplice.

In base all'art. **380-bis.1**, il pubblico ministero e le parti dovranno ricevere comunicazione della fissazione della camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice almeno 40 giorni prima; il pubblico ministero potrà depositare le sue conclusioni scritte non oltre 20 giorni prima della camera di consiglio; le parti non oltre 10 giorni prima dell'adunanza. La corte giudicherà sulla base delle carte depositate, senza intervento del pubblico ministero o delle parti.

In particolare, la riforma dovrà incidere sul filtro in Cassazione prevedendo:

- la **soppressione della sezione** prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile e **l'attribuzione della relativa competenza alle sezioni semplici**. Il richiamato articolo 376 stabilisce che il primo presidente (tranne quando ricorrono le condizioni per la pronuncia a sezioni unite previste dall'articolo 374) **assegna i ricorsi ad apposita sezione**, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio. Se il ricorso supera il filtro preliminare di inammissibilità/infondatezza, il presidente rimette gli atti alla sezione semplice, omettendo ogni formalità. A seguito della soppressione di tali disposizioni, quindi, il primo presidente assegnerebbe i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice
- la soppressione del **procedimento di cui all'art. 380-bis** (v. *supra*).

Con il principio di delega di cui alla **lettera c)** si intende estendere espressamente la pronuncia in **camera di consiglio** all'ipotesi in cui la Corte riconosca di dover dichiarare **l'improcedibilità del ricorso**.

La disposizione di cui alla **lettera d)** mira ad intervenire sulla **fase decisoria del procedimento in camera di consiglio**, disciplinata dagli articoli 380-*bis*.1 e 380-*ter* del codice di rito. Al fine di rendere più spedita tale fase, nell'attuazione della delega si dovrà prevedere la possibilità di **depositare immediatamente in cancelleria l'ordinanza**, succintamente motivata, al termine della camera di consiglio. Si dovrà comunque riservare al collegio la possibilità di procedere alla redazione e alla pubblicazione della medesima ordinanza entro sessanta giorni dalla deliberazione.

Il principio di delega di cui alla **lettera e)** mira ad introdurre, nell'attuazione della delega, un **procedimento accelerato** (rispetto alla sede camerale prevista ordinariamente) per la definizione dei **ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati**.

Si dovrà prevedere che il giudice della Corte formuli una **proposta di definizione del ricorso**, che deve essere comunicata agli avvocati delle parti e che contenga l'indicazione sommaria delle ragioni poste a base di tale proposta. Qualora nessuna delle parti chiedi la fissazione della camera di consiglio nel termine di **venti giorni** dalla comunicazione, il ricorso si intende **rinunciato**. A seguito di tale rinuncia, il giudice pronuncia decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero, in favore della parte soccombente che non presenta la richiesta di fissazione della camera di consiglio, dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 13, comma 1-*quater*, del testo unico in materia di spese di giustizia ([d.P.R. n. 115 del 2002](#)).

Tale comma 1-*quater* stabilisce che la parte che ha proposto un'impugnazione, anche incidentale, che risulti respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile,

è tenuta a versare un **ulteriore importo** a titolo di contributo unificato **pari a quello dovuto per la stessa impugnazione**. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti per tale pagamento; l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso provvedimento.

Ai sensi della **lettera f)**, si deve prevedere che la Corte proceda in **udienza pubblica** quando la **questione di diritto** è di particolare rilevanza. Si dovrà altresì fissare il termine massimo di quaranta giorni prima dell'udienza per la comunicazione della data della stessa udienza al pubblico ministero e agli avvocati, introducendo altresì la facoltà per il pubblico ministero di depositare una memoria non oltre quindici giorni prima dell'udienza.

Si ricorda che l'art. 375 stabilisce che la Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio, salvo i casi ivi previsti e salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto. Si prevede, inoltre, che si svolga la pubblica udienza quando il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376, ci cui, come detto, la delega prospetta la soppressione.

Nell'attuazione della delega si dovrà prevedere, inoltre, la possibilità per il **giudice di merito di sottoporre, con ordinanza, direttamente alla Corte di cassazione** la risoluzione di un quesito inerente a una **questione di diritto**, sulla quale il medesimo giudice ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti (**lettera g)**).

Tale possibilità è esperibile alle seguenti **condizioni**: a) la questione è esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza; b) presenta gravi difficoltà interpretative; c) può ricorrere in numerose controversie.

Qualora non siano verificate le suddette condizioni, si dovrà prevedere che il **primo presidente**, entro **novanta giorni** dal ricevimento dell'ordinanza del giudice, dichiari **inammissibile** la richiesta. Altrimenti, il medesimo **primo presidente assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice competente**.

La Corte di cassazione decide **enunciando il principio di diritto** con un procedimento da svolgersi mediante **pubblica udienza**, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte stessa.

Tale rinvio pregiudiziale in cassazione **sospende il giudizio di merito**.

Il **provvedimento della Cassazione è vincolante**. Inoltre, esso **conserva tale effetto** (ove il procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione si estingua) anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della medesima domanda nei confronti delle medesime parti.

Articolo 8

(Revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo)

L'articolo 8, **introdotto durante l'esame in sede referente**, stabilisce che, nell'esercizio della delega, si preveda la possibilità di esperire il rimedio della **revocazione** quando il contenuto di una sentenza, una volta formatosi il giudicato, sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo **contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli**.

L'art. 395 c.p.c. stabilisce che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere **impugnate per revocazione**, nei casi ivi previsti². L'art. 396 disciplina i casi in cui la sentenza è impugnabile per revocazione anche quando sia scaduto il termine per l'appello. La revocazione è proponibile dal pubblico ministero quando la sentenza è stata pronunciata senza che il medesimo pubblico ministero sia stato sentito oppure quando la sentenza sia l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge (art. 397).

La revocazione si propone, davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, mediante **citazione**, da depositare **entro venti giorni dalla notificazione**, sottoscritta da un difensore munito di procura speciale, corredata dalla copia autentica della sentenza impugnata. La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo procedimento. Il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta (articoli 398 e 399). Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al medesimo giudice, salvo le deroghe espressamente previste (art. 400). L'articolo 401 stabilisce che il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 373 c.p.c.

Riguardo alla **decisione**, il giudice con la sentenza di revocazione decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di ciò che sia stato conseguito con la sentenza revocata. Il giudice rimette con ordinanza le parti davanti all'istruttore, ove ritenga di dover disporre nuovi mezzi istruttori.

Riguardo all'**impugnazione**, l'art. 403 prevede che contro la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione, ad eccezione dell'impugnazione per revocazione.

Ai sensi del **comma 1**, della **lettera a)**, nell'attuazione della delega, come già detto, si dovrà prevedere che, a seguito di **sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo** che dichiari una sentenza (ove sia formato il giudicato) contraria alla

² In sintesi: dolo di una delle parti in danno dell'altra; riconoscimento o comunque dichiarazione di falsità delle prove, ovvero produzione di documenti decisivi, dopo la sentenza; errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; sentenza contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione; la sentenza effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

Convenzione oppure ad uno dei Protocolli, sia ammessa l'impugnazione per **revocazione**. La disposizione specifica che si deve comunque evitare la duplicazione di ritorsioni e che il rimedio sia esperibile ove non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela risarcitoria, per equivalente.

Nell'ambito del **procedimento** in esame, si dovrà prevedere che:

- i **diritti acquistati dai terzi in buona fede**, che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi alla CEDU, **siano fatti salvi (lettera b)**);
- la **legittimazione attiva** a promuovere l'azione di revocazione spetti alle parti del processo svoltosi innanzi alla CEDU, nonché ai loro eredi o aventi causa, nonché al pubblico ministero (**lettera c**);
- il **termine per l'impugnazione** sia fissato ad un massimo di novanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza della comunicazione, dalla pubblicazione della sentenza della CEDU (**lettera d**).

Ai sensi della **lettera e**), si dovrà porre in capo all'Agente del Governo l'obbligo di comunicare la pendenza del procedimento davanti alla CEDU a tutte le parti del medesimo procedimento e al pubblico ministero. In tal modo si intende consentire loro di fornire elementi informativi o, nei limiti consentiti dal regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, di richiedere di essere autorizzati all'intervento.

La **lettera f**) delega il Governo ad operare gli adattamenti necessari alla legislazione vigente a seguito dell'adozione delle norme attuative dei criteri di delega in esame.

Articolo 9 *(Procedimenti per le controversie in materia di lavoro)*

L'articolo 9, come modificato in sede referente, reca i principi e criteri direttivi di delega per la modifica della disciplina processuale relativa alle controversie sui licenziamenti.

In particolare l'articolo, **modificato dalla Commissione**, delega il Governo ad unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, adottando le opportune norme transitorie.

La disposizione prevede inoltre ulteriori principi e criteri di delega.

La **lettera a)** del **comma 1** pone, come principio di delega, il carattere prioritario della trattazione delle cause di licenziamento, in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

E' opportuno ricordare che la lettera b) del comma 1 dell'articolo nella sua originaria formulazione prevedeva il carattere prioritario di tutte le cause di licenziamento, con contestuale delega al Governo a definire un'opportuna disciplina transitoria per l'attuazione di tale principio.

Il Governo nell'esercizio della delega deve inoltre prevedere, ai sensi della **lettera b)** del **comma 1**, che le **azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative**, anche ove consegua la cessazione del rapporto associativo, debbano essere introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti c.p.c (rito del lavoro).

Infine la **lettera c)** del **comma 1** prevede che le azioni di nullità dei **licenziamenti discriminatori per motivi di genere**, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 c.p.c, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi **riti speciali** di cui agli articoli 38 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al d.lgs. n. 158 del 2006, e 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, stabilendo che la proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.

Il procedimento contro le discriminazioni disciplinato dall'art. 38 Codice delle pari opportunità rappresenta una tappa importante per la realizzazione del principio di pari opportunità nel nostro ordinamento; esso costituisce uno strumento di tutela processuale versatile in risposta alle discriminazioni dirette o indirette, cui possono fare ricorso non soltanto le persone discriminate, ma anche, per loro delega, le organizzazioni sindacali, le associazioni rappresentative dell'interesse leso e, infine, il Consigliere o la Consigliera di Parità territorialmente competenti. Per promuovere e tutelare la parità di trattamento

tra uomo e donna, l'art. 37, comma 1, Codice delle pari opportunità, riconosce, inoltre, la legittimazione processuale al Consigliere o alla Consigliera di Parità nel caso di discriminazioni collettive, qualora vi siano atti, patti o comportamenti discriminatori rivolti alle lavoratrici o ai lavoratori non individuabili in modo immediato e diretto. Nel giudizio antidiscriminatorio per motivi di genere, è opportuno ricordare che l'art. 40 del Codice delle pari opportunità sull'onere della prova prevede che "quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione". La disposizione riflette la scelta, compiuta dall'ordinamento euro-unitario, di accordare alla persona che lamenta la discriminazione un'attenuazione delle regole ordinarie, nel segno dell'uguaglianza processuale.

In base al **Capo III** del decreto legislativo n. 150 del 2011 sono ricondotte al [rito sommario di cognizione](#) le cause in materia di discriminazione (articolo 28).

E' appena il caso di ricordare che nella originaria formulazione dell'articolo fra i criteri di delega la lett. a) del comma 1 prevedeva - in modo da conseguire l'unificazione dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti - il superamento delle norme speciali poste, per alcuni dei rapporti di lavoro instaurati prima del 7 marzo 2015, dall'articolo 1, commi da 47 a 66, della [L. 28 giugno 2012, n. 92](#) - norme costituenti il "rito Fornero" -, con la conseguente applicazione, per tutte le impugnazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (emanato in attuazione della presente norma di delega), della disciplina già vigente a regime. Quest'ultima è costituita dalla disciplina processuale generale relativa alle controversie in materia di lavoro; in ogni caso (sia in quest'ultimo ambito sia nel "rito Fornero") per le controversie sui licenziamenti trovano applicazione norme specifiche sui termini temporali di impugnazione, stabilite dall'articolo 6 della [L. 15 luglio 1966, n. 604](#), e successive modificazioni³.

Si ricorda che le disposizioni sopra menzionate costituenti il "rito Fornero" si applicano alle controversie relative a licenziamenti⁴ inquadrate nell'articolo 18 della [L. 20 maggio 1970, n. 300](#), e successive modificazioni, limitatamente ai rapporti di lavoro instaurati prima del 7 marzo 2015⁵. Con riferimento a quest'ultimo ambito temporale, la tutela di cui al citato articolo 18 della L. n. 300 trova applicazione - oltre che per ogni caso di

³ Riguardo a quest'ultimo articolo, cfr. anche la sentenza della Corte costituzionale [n. 212](#) del 22 settembre-14 ottobre 2020.

⁴ Sono comprese le controversie sui licenziamenti che implicano questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

⁵ I rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati a decorrere dal 7 marzo 2015 sono infatti esclusi ai sensi dell'articolo 11 del [D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23](#). Nella fattispecie suddetta di esclusione rientrano anche (ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 23): i rapporti a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di precedenti rapporti di lavoro a termine, qualora la trasformazione sia successiva al 6 marzo 2015; i casi in cui i limiti minimi dimensionali di cui al citato articolo 18 della L. n. 300 vengano raggiunti solo in seguito ad assunzioni a tempo indeterminato successive al 6 marzo 2015.

licenziamento nullo - per i licenziamenti illegittimi disposti da un datore di lavoro rientrante nei limiti minimi dimensionali ivi previsti⁶.

In sintesi, il "rito Fornero" prevede una prima fase istruttoria, al termine della quale il giudice emette un'ordinanza, immediatamente esecutiva, di accoglimento o di rigetto della domanda, con successiva eventuale opposizione contro l'ordinanza medesima. L'efficacia esecutiva di quest'ultima non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisca il giudizio eventualmente instaurato con l'opposizione.

Con riguardo alle modifiche ai procedimenti per le controversie in materia di lavoro nella relazione conclusiva dei lavori della **Commissione Luiso** si sottolinea «I principi di delega relativi al processo del lavoro e ai procedimenti di impugnazione dei licenziamenti sono funzionali, da una parte, ad accrescere le possibilità conciliative delle controversie sottoposte a tale disciplina processuale e, dall'altra parte, a superare alcune discrasie normative che emergono in questo settore del contenzioso civile, di particolare rilevanza per la vita delle imprese. Anzitutto, la delega riguarda la possibilità che la conciliazione di cui all'attuale articolo 411, primo comma, c.p.c. sia esperibile anche direttamente fra le parti assistite ciascuna da un avvocato e che anche nelle materie di cui all'articolo 409 c.p.c. sia utilizzabile in via generalizzata lo strumento della misura coercitiva già previsto per tutte le altre controversie civili, ad esclusione di quelle che abbiano ad oggetto il pagamento di somme di denaro. Dall'altra parte, la delega è finalizzata al superamento dell'attuale previsione di un duplice rito nella materia dei licenziamenti del lavoratore dipendente: il primo, disciplinato dall'articolo 1, commi 48 ss., della legge 12 giugno 2012, n. 92, per i lavoratori assunti fino al 7 marzo 2015; il secondo, ossia il rito del lavoro, di cui agli articoli 409 ss. c.p.c., per i lavoratori assunti dopo quella data. Con il principio di delega in oggetto si stabilisce che il solo rito applicabile per queste controversie sia il processo del lavoro, con la previsione, tuttavia, di una corsia preferenziale. Ciò contribuirà, da un lato, a semplificare ed a chiarire il quadro normativo della disciplina processuale nella materia dei licenziamenti, superando la scelta attuale – peraltro di dubbia compatibilità con il principio di ragionevolezza – di prevedere discipline processuali molto diverse fra loro sulla base del solo elemento formale dell'assunzione del lavoratore interessato dal licenziamento avvenuta in date differenti; dall'altro lato, a superare le difficoltà interpretative e applicative che ha fatto emergere l'articolo 1,

⁶ Si rientra in tali limiti minimi dimensionali - ai sensi dell'ottavo e del nono comma del citato art. 18 della L. n. 300, e successive modificazioni - qualora il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale abbia avuto luogo il licenziamento occupi alle sue dipendenze più di quindici lavoratori (o più di cinque se si tratti di imprenditore agricolo), o qualora il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, nell'ambito dello stesso comune, occupi più di quindici dipendenti (o più di cinque dipendenti nel caso di impresa agricola) - anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunga tali limiti -, nonché, in ogni caso, qualora il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, occupi più di sessanta dipendenti. Ai fini di tali computi, "si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore"; non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta ed in linea collaterale.

commi 48 ss., della legge 12 giugno 2012, n. 92, fin dalla sua introduzione, con inevitabili ricadute per i rapporti fra datore di lavoro e lavoratore.

D'altro canto, la previsione di un unico rito per le controversie in materia di licenziamenti determinerà anche il superamento delle difficoltà a trattare unitariamente le controversie che riguardino lavoratori assunti in tempi diversi, con inevitabili ricadute sia sull'economia processuale, sia sulle possibilità di successo delle eventuali proposte conciliative.

Per il resto la delega è diretta a rimediare ad altrettante situazioni d'incertezza interpretativa e applicativa che permangono nei casi in cui i licenziamenti vengano impugnati per motivi di discriminazione o da parte del lavoratore che sia anche socio della cooperativa.».

Articolo 10 (Processo di esecuzione)

L'articolo 10, **come riscritto dalla Commissione**, reca i principi e criteri direttivi per la **modifica della disciplina del processo di esecuzione**, in particolare, fra le altre, si prevede una ampia delega per la riforma della disciplina del procedimento di espropriazione immobiliare.

La **lettera a)** del **comma 1** dell'articolo 10, nell'individuare uno dei principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge per la modifica della **disciplina del processo di esecuzione**, prevede che per valere come **titolo per l'esecuzione forzata**, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, con conseguente abrogazione delle disposizioni del codice di rito civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva.

In relazione alla necessità di abrogare le disposizioni che si riferiscono alla formula esecutiva la **Commissione Luiso** rileva: «Già da molto tempo la dottrina sottolinea che la formula esecutiva è un requisito formale la cui utilità è scarsamente comprensibile: “[q]uanto al valore della formula, il Satta, Commentario al cod. di proc. civ., cit., III, sub art. 475, p. 93, scrive che l’origine di quest’ultima ‘la rende del tutto estranea ai moderni ordinamenti, né si riesce a capire la sua singolare vitalità. Basti pensare al ridicolo di un cancelliere che comanda, sia pure in nome della legge, e col *nos maiestatis*, ai giudici dell’esecuzione e al pubblico ministero’. Del medesimo avviso è il Carnacini, Prolegomeni ad un nuovo processo d’espropriazione forzata, in questa rivista, 1981, nota 3 a p. 441; ed anche il Redenti, Dir. proc. civ., cit., III, n. 209, p. 140, osserva che il testo della ‘formula è un residuo storico e oggi non si sa bene, per verità, chi sia in concreto il soggetto maiestatico di quel ‘comandiamo’” (così, Vellani, *Titolo esecutivo - Precetto. Parte nona*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1981, 1344-1345). Nella giurisprudenza di legittimità l’articolo 475 c.p.c. è sempre stato interpretato in modo tale da escludere che la formula esecutiva costituisca elemento indefettibile per un titolo esecutivo, la cui identificazione avviene in base ad un approccio sostanziale fondato sulla sussistenza dei requisiti *ex* articolo 474 c.p.c. (già Cass., sent. n. 2830/1963, confermata nei decenni successivi, affermava che l’irregolarità della formula o la sua omissione devono essere denunciati con l’opposizione *ex* articolo 617 c.p.c.).

Da ultimo, la Corte di legittimità ha statuito, ulteriormente indebolendo la rilevanza della formula esecutiva, che “[l]’omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, comma 1, c.p.c., senza che la proposizione dell’opposizione determini l’automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi

dell'art. 156, comma 3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato" (Cass., sent. n. 3967/2019, Rv. 652822-01).

La disciplina legislativa sopravvenuta – riguardo all'iscrizione a ruolo dei processi di espropriazione mediante il deposito di una copia (formata dallo stesso difensore del creditore) del titolo rilasciato in forma esecutiva – rende vieppiù superflua la normativa codicistica che, nell'intento di evitare la formazione di vari duplicati del titolo e di arginare eventuali abusi (i quali possono essere azionati con altri strumenti; cfr., ad esempio, Cass., sent. n. 7409/2021), dispone stringenti obblighi formali per il pubblico ufficiale deputato all'apposizione della formula.

L'eliminazione della formula esecutiva (*rectius*, la possibilità di agire *in executivis* sulla scorta di una copia attestata conforme all'originale del titolo esecutivo) consentirebbe di eliminare adempimenti inutili per il personale amministrativo degli uffici giudiziari, per i notai (o per i conservatori degli archivi notarili) e anche per i legali (evitando l'incombente di dover richiedere l'apposizione della formula esecutiva e il rilascio della copia esecutiva, ben potendo gli stessi estrarre copia dei provvedimenti giudiziari dal PCT anche attestandone la conformità ai rispettivi originali).».

Ai sensi della successiva **lettera b)** (Le modifiche al procedimenti di espropriazione immobiliare contenute nella originaria lett.b) sono confluite in parte nella lett. n) vedi *infra*) il Governo deve prevedere che se il creditore presenta l'istanza per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare *ex* articolo 492-*bis* c.p.c, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, c.p.c (per il quale il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione), rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal comma 2, dell'articolo 492-*bis*;

L'articolo 492-*bis* c.p.c. disciplina la possibilità per il creditore procedente, dietro espressa autorizzazione del presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, ovvero di un giudice da costui delegato, di richiedere in caso di incapacienza del debitore, la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Con riguardo alle modalità si prevede che l'istanza non è solo a richiesta del creditore procedente, ma del creditore *tout court*, con ciò di fatto prevedendo tale possibilità anche a chi non abbia iniziato la procedura esecutiva. In ragione delle possibilità di iniziare le ricerche prima del primo atto di esecuzione, ossia del pignoramento, si prevede inoltre che la citata istanza non possa essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482 (questo articolo prevede che occorre assegnare con il precetto al debitore un termine per adempiere, solo decorso il quale può procedersi all'esecuzione minacciata). Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto. Ai sensi del comma 2 richiamato dall'articolo in commento del disegno di legge, grazie a tale

autorizzazione, l'ufficiale giudiziario può accedere, mediante collegamento telematico diretto, alle banche dati delle pubbliche amministrazioni o che le stesse possono consultare, inclusi l'anagrafe tributaria e le banche dati degli enti previdenziali, al fine di acquisire tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro committenti.) La disposizione precisa inoltre che l'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Tale precisazione consente di velocizzare a procedura, in caso di esito positivo delle indagini, oltre a porsi in linea con l'evoluzione in chiave telematica del sistema delle esecuzioni forzate. In caso di pericolo nel ritardo, è poi previsto che il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario addirittura prima che si proceda al pignoramento.

Nell'esercizio della delega il Governo è chiamato poi a prevedere che il **termine prescritto** (sessanta giorni dal deposito del ricorso) dal secondo comma dell'articolo 567 c.p.c **per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati** delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 (per il quale il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita) e 501 (per il quale l'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata) c.p.c. per il deposito dell'istanza di vendita, stabilendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567 (**lett. c**).

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 567 c.p.c. il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

In base al terzo comma dell'art. 567 c.p.c il termine dei sessanta giorni dal deposito può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori sessanta giorni. Un termine di sessanta giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.

Relativamente alle modifiche all'articolo 567 c.p.c. la **Commissione Luiso** rileva «Al fine di contenere la durata del processo di esecuzione immobiliare si propone di eliminare il termine – attualmente di 60 giorni, con decorrenza dall'istanza di vendita – per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale *ex* articolo 567, comma 2, c.p.c., disponendo che anche tale documentazione debba essere depositata entro 45 giorni dal pignoramento. La modifica proposta non rende più gravosa l'attività dei creditori, i quali sono consapevoli dell'esigenza di produrre la documentazione volta a fornire al giudice dell'esecuzione la prova della titolarità del bene staggito in capo all'esecutato (Cass., sent. nn. 11638/2014 e 15597/2019) sin dall'inizio del processo; inoltre, l'ampio ricorso, nella prassi giudiziaria, alla certificazione notarile sostitutiva (spesso formata con consultazione telematica dei pubblici registri) non giustifica più un lungo lasso temporale per reperire le certificazioni rilasciate dai pubblici uffici, ferma restando, peraltro, la possibilità di prorogare il termine – per un identico periodo di 45 giorni – negli stessi casi già previsti dall'articolo 567, comma 3, c.p.c.»

Il custode di cui all'articolo 559 c.p.c deve collaborare con l'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569 c.p.c al controllo della completezza della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, c.p.c. (**lett. d**). Il giudice dell'esecuzione deve provvedere alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567 c.p.c., contemporaneamente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita (**lett. e**). Il custode dovrà attuare il provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti c.p.c., successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano (**lett.h**). La relazione di stima e gli avvisi di vendita dovranno essere redatti secondo schemi standardizzati (**lett.g**).

L'articolo 559 c.p.c. disciplina la **custodia dell'immobile pignorato**, prevedendo che il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può tuttavia nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore.

Con specifico riguardo alla disciplina della custodia la relazione della **Commissione Luiso** osserva «La sostituzione del debitore nella custodia assegnatagli *ex lege* (articolo 559, comma 1, c.p.c.) può essere disposta: a) su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, b) quando l'immobile non sia occupato dal debitore, c) in caso di inosservanza degli obblighi incombenti sul custode. La stessa deve, invece, essere disposta – se custode dei beni pignorati è (ancora) il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi la sostituzione non abbia alcuna utilità – al più tardi nel momento in cui il giudice pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni. La prassi della nomina anticipata del custode (coeva

alla designazione dell'esperto stimatore) è largamente diffusa negli uffici giudiziari ed è stata annoverata tra le "Buone prassi" (individuata dal CSM con propria delibera del 2017), perché essa consente di acquisire informazioni da soggetto qualificato già nella fase anteriore alla messa in vendita del cespite, nonché di assicurare alla procedura i frutti (naturali e civili) che sono oggetto di pignoramento *ex* articolo 2912 c.c. Solo in via residuale, quando nessuna delle funzioni custodiali appaia utile per la procedura, di si deve prevedere che il giudice possa soprassedere alla designazione di un custode professionale. »

Il legislatore delegato deve ancora prevedere che il giudice dell'esecuzione deve ordinare **la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato** e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che **ordina la liberazione dell'immobile** abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare **al momento in cui pronuncia il decreto di trasferimento**, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti (**lett. f**).

In proposito la relazione della **Commissione Luiso** osserva come si tratti di una «proposta modifica è volta ad ottenere la liberazione anticipata degli immobili occupati *sine titulo* o da soggetti diversi dal debitore convivente col nucleo familiare, conformemente a quanto già ritenuto, sulla base del previgente articolo 560 c.p.c., dalle "Buone prassi" (delibera CSM 2017). Una maggiore tutela è data all'esecutato che abiti l'immobile staggito con la propria famiglia, prevedendo che la liberazione possa essere disposta soltanto in esito all'aggiudicazione del bene, sempre che l'esecutato non ostacoli lo svolgimento della procedura o non arrechi danni all'immobile o pregiudizio agli interessi del futuro aggiudicatario.»

Il Governo deve prevedere una durata annuale per la **delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare**, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato deve svolgere **almeno tre esperimenti di vendita** con l'obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell'esecuzione esercita una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per quelle stabiliti con l'obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento (**lett. i**). In sede di esercizio della delega deve essere previsto un termine di venti giorni per la **proposizione del reclamo** al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-*ter* c.p.c e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa

essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice (**lett. l**).

Con riguardo alle modifiche al reclamo la **Commissione Luiso** rileva «La proposta modifica è volta a rafforzare la stabilità del decreto di trasferimento. Infatti, in base al vigente articolo 591-*ter* c.p.c. (così come interpretato da Cass., sent. n. 12238/2019), il reclamo avverso l'atto del delegato (i cui atti non sono suscettibili di opposizione *ex* articolo 617 c.p.c.) non costituisce un mezzo di impugnazione da esperire entro un certo lasso di tempo, decorso il quale l'atto si stabilizza; al contrario, eventuali vizi nell'attività del delegato possono essere fatti valere proponendo opposizione avverso l'atto esecutivo conclusivo della fase liquidativa e, cioè, avverso il decreto di trasferimento. Ciò determina una nociva instabilità del provvedimento traslativo della proprietà del cespite staggito, la quale può essere eliminata stabilendo un termine entro il quale dolersi degli atti del delegato (e decorso il quale eventuali vizi antecedenti non potrebbero più essere denunciati) innanzi al giudice dell'esecuzione, la cui ordinanza potrebbe essere impugnata entro il termine decadenziale *ex* articolo 617 c.p.c., evitando qualsivoglia ripercussione dei vizi sul decreto *ex* articolo 586 c.p.c.»

Il professionista delegato dovrà procedere alla **predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione**, sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a sé per l'audizione, nel rispetto del termine di cui all'articolo 596 del c.p.c.; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 c.p.c. o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimette le parti innanzi al giudice dell'esecuzione (**lett. m**).

Nell'esercizio della delega il Governo è chiamato inoltre (**lett. n**) ad apportare ulteriori modifiche alla disciplina vigente del **procedimento di espropriazione immobiliare** prevedendo che il debitore, con istanza depositata - non oltre dieci giorni prima dell'udienza per l'autorizzazione alla vendita prevista dall'articolo 569, primo comma, c.p.c. - possa essere autorizzato dal giudice dell'esecuzione a **vendere direttamente** il bene pignorato, per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima, prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà dell'offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto (**num.1**). Tale istanza può essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità (**num. 6**);

Il legislatore delegato deve poi prevedere che:

- il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve, verificata l'ammissibilità dell'istanza, disporre che l'esecutato rilasci l'immobile nella disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro

quindici giorni è data pubblicità, ai sensi dell'articolo 490 c.p.c (*Pubblicità degli avvisi*), dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell'offerta già presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato; convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti ad un'udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti (**num. 2**);

- con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aggiudica l'immobile al miglior offerente devono essere stabilite le modalità del pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 c.p.c (**num. 3**);

L'aggiudicatario del bene assoggettato ad espropriazione immobiliare è tenuto a versare il c.d. saldo del prezzo nel termine rispettivamente fissato dal giudice dell'esecuzione, per l'ipotesi della vendita senza incanto nel decreto di aggiudicazione ex art. 574 c.p.c., ovvero, nella vendita con incanto, nell'ordinanza che la dispone ex art. 576 c.p.c. L'inosservanza di tale termine comporta, ai sensi dell'art. 587 c.p.c., la decadenza dell'aggiudicatario dal diritto all'acquisto del bene staggito. Giova precisare sin da subito che la sanzione processuale - pur se collocata all'interno del sistema delle norme regolanti la fattispecie della vendita con incanto - trova applicazione anche in relazione vendita senza incanto, ciò in virtù dell'espresso richiamo contenuto nell'ult. co. dell'art. 574 c.p.c.. Le ipotesi che conducono alla decadenza dell'aggiudicatario sono in sostanza le seguenti: il mancato deposito del prezzo di aggiudicazione nel termine stabilito; in caso di concessione di dilazione, l'omesso versamento anche di una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine.

- il giudice dell'esecuzione può delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita di cui all'articolo 179-ter disp.att.c.p.c. alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 c.p.c (**num. 4**);
- se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi degli articoli 587 e 569 c.p.c (**num.5**);

Il legislatore delegato è tenuto, ancora, a prevedere criteri per la determinazione dell'ammontare, nonché del termine di durata delle **misure di coercizione indiretta** di cui all'articolo 614-bis c.p.c; prevedendo altresì l'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento (**lett.o**)

L'articolo 614-*bis* c.p.c., introdotto dalla legge n.69 del 2009, reca la disciplina delle misure di coercizione indiretta. Trattasi di un rimedio che ricalca l'istituto - di origine francese (con funzione indennitaria a beneficio del creditore) ed invalsa anche nell'ordinamento tedesco (come sanzione, in favore del fisco) - dell'*astreinte*, ossia la previsione una sorta di penale per l'inadempimento totale o per il ritardato adempimento a fronte di una pronuncia di condanna, così come per la reiterazione di violazioni successive a fronte di un'inibitoria che abbia imposto la cessazione di un determinato comportamento. L'art. 614 *bis* c.p.c. consente al Giudice di fissare, con il provvedimento di condanna, su istanza di parte e salva la ipotesi in cui la misura appaia manifestamente iniqua, una misura di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nella esecuzione del provvedimento medesimo.

Il Governo deve, poi, prevedere che nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, **gli obblighi antiriciclaggio** previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) a carico del cliente si applicano anche agli aggiudicatari e che il giudice emette il decreto di trasferimento soltanto dopo avere verificato l'avvenuto rispetto di tali obblighi (**lett.p**).

Da ultimo si prevede l'istituzione presso il Ministero della Giustizia della "Banca dati per le aste giudiziali" contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, le relazioni di stima. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario dovranno essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità giudiziaria, civile e penale (**lett. q**).

Articolo 11 **(Procedimenti in camera di consiglio)**

L'articolo 11, come modificato dalla Commissione giustizia, reca i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per la riforma dei procedimenti in camera di consiglio.

Nell'esercizio della delega, il Governo deve procedere alla revisione delle ipotesi in cui, in tali procedimenti, il tribunale è chiamato a provvedere in composizione collegiale. In particolare le **ipotesi di collegialità** dovranno essere limitate:

- ai casi in cui è prevista la partecipazione del PM;
- ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine all'attendibilità di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni.

Nel dare attuazione al principio di delega il Governo è chiamato inoltre ad operare anche i conseguenti adattamenti delle disposizioni di cui al Capo VI del Titolo II del Libro IV c.p.c, recante le disposizioni comuni dei **procedimenti in materia di famiglia**, e a prevedere il rimedio del reclamo al tribunale in composizione collegiale (**lett. a**).

Con procedimenti in camera di consiglio ci si riferisce a quei provvedimenti normalmente denominati di volontaria giurisdizione. I procedimenti in camera di consiglio sono disciplinati dagli articoli 737 e ss. del codice di rito civile.

Ancora il Governo nell'esercizio della delega è chiamato a prevedere interventi volti a **trasferire** alle amministrazioni interessate, ai notati e ad ulteriori professionisti dotati di specifiche competenze, **alcune delle funzioni amministrative nella volontaria giurisdizione** attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni (**lett.b**).

Secondo la Corte Costituzionale (**sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007**), per quanta ampiezza possa riconoscersi al generico rinvio alla stessa discrezionalità del Governo “il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata quale è, per definizione, la legislazione su delega”.

Con riguardo al principio di delega in esame si valuti pertanto l'opportunità di meglio precisarne la portata specificando quali "funzioni amministrative" possano essere trasferite e quali siano "gli ulteriori professionisti" ai quali tali funzioni possono essere attribuite.

Fra i procedimenti in materia di giurisdizione volontaria è opportuno ricordare quelli previsti per la vendita e gli altri atti di disposizione dei beni dei minori, degli interdetti e degli inabilitati (articoli 732-734 c.p.p.); quelli relativi all'apertura della successione (articoli 747 e ss. c.p.c.). Ai sensi dell'articolo 185 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, le norme sul procedimento in camera di consiglio si applichino all'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle opposizioni all'esecuzione di terzo e agli atti esecutivi. Le disposizioni sul rito camerale si applicano, poi, anche ai procedimenti in materia di affidamento e mantenimento dei minori e in materia di ablazione o limitazione della potestà genitoriale (art. 336 c.c.). Da ultimo il rito camerale è previsto per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008.

L'articolo 742-*bis* del codice di procedura civile precisa che le suddette disposizioni codicistiche si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone. Fra questi è opportuno ricordare in particolare i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dal codice civile in materia societaria quali:

- gli artt. 2189 e 2192 c.c., in tema di iscrizione delle società commerciali nel registro delle imprese e di reclamo avverso il decreto del giudice presso tale registro con il quale l'iscrizione viene rifiutata;
- l'art. 2400 c.c., in tema di nomina e cessazione dalla carica del collegio sindacale;
- l'art. 2409 c.c., norma la quale, unitamente all'art. 103 disp. att. c.c., regola il procedimento scaturito dalla denuncia al tribunale, da parte dei soggetti a ciò legittimati, del sospetto di gravi irregolarità commesse dagli amministratori, in violazione dei loro doveri, nella gestione, tali da poter arrecare danno alla società o a una o più società controllate;
- l'art. 2436 c.c., in relazione al deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni dello statuto; e
- l'art. 2446 c.c., in tema di riduzione del capitale sociale di oltre un terzo a causa di perdite.

Le **norme generali** che disciplinano i procedimenti in camera di consiglio sono:

- l'atto introduttivo ha la forma del ricorso, presentato al giudice competente;
- la decisione è adottata senza contraddittorio, in camera di consiglio con decreto motivato;
- il decreto è reclamabile al giudice superiore, sia dalle parti, sia dal PM. Questo deve essere proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto se è dato in confronto di una sola parte o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti;
- il decreto diviene efficace decorso il suddetto termine perentorio; se vi è urgenza il giudice può disporre l'efficacia immediata;
- i decreti sono modificabili e revocabili in ogni tempo, salvi i diritti dei terzi acquistati in buona fede.

Articolo 12
(Riordino della disciplina relativa alle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri e contestazione del riconoscimento)

L'articolo 12, **inserito nel corso dell'esame in Commissione**, prevede che nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi che provvedono alla revisione dei procedimenti in camera di consiglio e alle modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo grado debbano tenere conto anche dei seguenti principi e criteri direttivi:

- modificare l'articolo 30 del decreto legislativo n. 150 del 2011, specificando che si svolgono in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera e quelli volti ad ottenere in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera ai sensi degli atti indicati di seguito (**lett.a**):
 - ✓ regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;
 - ✓ regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;
 - ✓ regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;
 - ✓ regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;
 - ✓ regolamento (UE) 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.
- prevedere che nei procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera e quelli volti ad ottenere in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti

per il riconoscimento di una decisione straniera di cui alla lett a) il giudice debba provvedere con decreto motivato, avverso il quale **può essere promosso ricorso (lett. b)**;

- prevedere che i ricorsi avverso le decisioni rese nei procedimenti di cui alla lettera a), nonché i giudizi sulle domande di **diniego del riconoscimento** promosse ai sensi degli atti indicati nei numeri da 1 a 5 della lettera a) siano trattati con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e ss. c.p.c., o con altro rito ordinario semplificato (**lett. c**);
- prevedere che le domande di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 606/2013 relativo al riconoscimento reciproco delle **misure di protezione in materia civile**, siano trattate con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e ss. c.p.c., o con altro rito ordinario semplificato (**lett. d**);
- prevedere che, fatti salvi i procedimenti di cui agli articoli 615 e ss. c.p.c. (in materia di opposizione all'esecuzione), si applichi il rito sommario di cognizione, o altro rito ordinario semplificato, ai procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento previsti dagli atti qui di seguito indicati (**lett. e**):
 - regolamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
 - regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza (*rifusione*);
 - regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori.
- prevedere che i ricorsi di cui agli atti normativi indicati nelle lettere a), c) e e) siano promossi innanzi alla corte d'appello territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti da tali atti normativi (**lett. f.**);

Si valuti l'opportunità di chiarire a quale "altro rito ordinario" si intende fare riferimento.

- prevedere che le decisioni della corte d'appello rese sui ricorsi di cui alla lettera *a)*, *c)* ed *e)* siano **impugnabili innanzi alla corte di Cassazione (lett.g)**;
- prevedere che i criteri di cui alle lettere da *a)* a *g)* si estendano, con gli opportuni adattamenti, ai procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di **esecutività di una decisione straniera**, o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera, o il diniego di tale riconoscimento, allorché l'efficacia di tali decisioni si fonda su una convenzione internazionale **(lett. h)**.

Articolo 13 (Arbitrato)

L'articolo 13, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina concernente l'arbitrato.

Il **comma 1, lettera a)**, prevede che la le innovazioni in materia di arbitrato dovranno rafforzare le garanzie di **indipendenza** ed **imparzialità** dell'arbitro reintroducendo la **facoltà di ricsuzione** per gravi ragioni di convenienza, nonché prevedendo l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l'invalidità della accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel momento in cui, al momento dell'accettazione della nomina, l'arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che possano costituire **motivi di ricsuzione** (art. 815 c.p.c.).

L'art. 813-*bis* del codice di procedura civile reca disciplina sulla **decadenza** dell'arbitro. Vi si prevede che l'arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dalla convenzione d'arbitrato. In caso di mancanza, il presidente del tribunale provvede con ordinanza non impugnabile a dichiarare la decadenza dell'arbitro e la sua sostituzione, ove sia accertata l'omissione o il ritardo.

La **ricsuzione** degli arbitri è disciplinata dall'art. 815 c.p.c. recante il seguente elenco di circostanze:

- 1) l'arbitro non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;
- 2) egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
- 3) egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
- 4) egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
- 5) è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
- 6) ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

Si ricorda, per completezza, che la disciplina relativa alla **convenzione d'arbitrato** è dettata dal codice di procedura civile al capo I del titolo VIII del libro IV, comprendente gli articoli da 806 a 808-*quinquies*. A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40/2006, è stato introdotto il termine di "convenzione d'arbitrato". Gli articoli 808-*quater* e 808-*quinquies* disciplinano, rispettivamente, l'interpretazione della convenzione e la sua efficacia.

Ai sensi della **lettera b)**, si dovrà dettare specifica disciplina concernente l'**efficacia esecutiva** del decreto del presidente della corte d'appello, con contenuto di condanna, dichiarante l'efficacia del **lodo straniero**. La disposizione mira a dirimere alcuni dubbi interpretativi sorti in materia, concernenti l'immediata esecutività del lodo straniero a seguito dell'ordinanza.

Si segnala che l'art. 839, quarto comma, del codice di procedura civile stabilisce che il Presidente della corte d'appello dichiara con decreto l'**efficacia** del lodo straniero nella Repubblica, dopo aver accertato la regolarità formale del lodo. Non può essere dichiarata l'efficacia quando: la controversia può formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana; il lodo contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico. La norma, quindi, nulla dice riguardo all'**esecutività** del lodo a seguito della pronuncia del presidente della corte d'appello. In assenza della specifica previsione normativa, occorre quindi chiarire se il lodo sia immediatamente esecutivo, ovvero se occorra la sentenza di rigetto dell'opposizione (ove proposta) o, in alternativa, l'inutile decorso del termine per proporla. In caso di mancata opposizione o mancata attività dell'opponente, trova applicazione l'art. 647 del codice di procedura civile, in quanto l'art. 840 del medesimo codice stabilisce (al secondo comma) che in caso di opposizione si applichi la disciplina di cui agli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. Secondo il citato art. 647, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati aggiunti dalla Commissione giustizia **ulteriori principi** e criteri di delega.

In sede di esercizio della delega il Governo deve prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di **emanare misure cautelari** nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convezione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge. Deve essere mantenuto in capo al giudice ordinario il potere cautelare nelle sole ipotesi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri. Devono essere inoltre disciplinati il reclamo cautelare avanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'art. 829, comma 1, c.p.c. e per contrarietà all'ordine pubblico; nonché le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario (**lett c**).

Ancora il Governo deve:

- prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile (**lett d**);
- ridurre a sei mesi il termine di cui all'articolo 828, secondo comma, c.p.c., per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all'articolo 327, primo comma, c.p.c (**lett e**);

- disciplinare la *translatio iudicii* tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale (**lett. g**);
- In proposito è opportuno ricordare che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 223 del 19 luglio 2013 ha dichiarato la incostituzionalità “*dell’art. 819-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’art. 50 del codice di procedura civile (in tema di riassunzione della causa)*”.
- prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte dell'autorità giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza (**lett. h**);

In una prospettiva di **risistemazione organica della materia** e di semplificazione del quadro normativo di riferimento, ai sensi della **lettera f)** si prevede di riordinare e ricollocare all'interno del codice di procedura civile, delle norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (*Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia*); prevedendo altresì la **reclamabilità dell'ordinanza** di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 che decide sulla richiesta di sospensione della delibera.

L'articolo 35 del d.lgs. n. 5 del 2003 reca la disciplina inderogabile del procedimento arbitrale. La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria nonché l'intervento di altri soci è ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Nel procedimento arbitrale è espressamente esclusa l'applicazione dell'art. 819, primo comma c.p.c. in materia di questioni pregiudiziali di merito tuttavia il lodo è sempre impugnabile, anche in deroga a quanto previsto per l'arbitrato internazionale. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società. Il comma 5 dell'articolo prevede che la **devoluzione in arbitrato**, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera. Tale comma quindi afferma la competenza generale del giudice statale a largire provvedimenti cautelari e ciò anche in caso di arbitrato libero; tuttavia di seguito si prevede il potere degli arbitri a disporre la sospensione dell'efficacia della delibera ove si controverta sulla validità di delibere assembleari. I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.

Con riguardo alla riforma dell'arbitrato nella relazione predisposta dalla **Commissione Luiso** si osserva come l'intervento modificativo riguardi la «disciplina dell'arbitrato rituale, che, pur essendo stata oggetto di una organica riforma mediante il decreto

legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, ha in questi ultimi quindici anni evidenziato ancora alcune lacune e necessità di integrazioni, anche ad esito del percorso compiuto dalle nostre Supreme Corti (si fa in particolare riferimento alle fondamentali pronunce Cass. SS.UU, ord. n. 24153/2013, e Corte cost., sent. n. 223/2013) che hanno sottolineato il ruolo e la natura di equivalente giurisdizionale che l'arbitrato rituale riveste. In questa prospettiva, l'obiettivo perseguito è quello di una generale valorizzazione dell'istituto arbitrale e di un potenziamento delle sue specifiche prerogative, anche al fine di deflazionare il contezioso giurisdizionale.

A tale scopo si ritiene in primo luogo indispensabile un rafforzamento della garanzia dell'imparzialità del giudice arbitrale, anche tenuto conto delle specificità riconosciute alla nomina degli arbitri che, fatte salve alcune eccezioni come quelle dell'arbitrato societario o dell'arbitrato multiparti, nonché le ipotesi (tendenzialmente sussidiarie) di nomina per via giudiziaria, è di regola attribuita direttamente alle parti. A questo proposito, dunque, si rende necessario improntare il sistema a una maggiore trasparenza, prevedendo in capo agli arbitri designati un generale obbligo di rivelazione di tutte le circostanze di fatto (quali, in via esemplificativa, la presenza di eventuali legami o relazioni con le parti o i loro difensori) che potrebbero minare la garanzia dell'imparzialità anche soltanto nella percezione delle parti stesse. Si tratta in sostanza del c.d. *duty of disclosure* previsto a livello normativo da altri ordinamenti e già inserito nella concreta esperienza applicativa in alcuni regolamenti adottati da organismi o enti che hanno sviluppato una solida esperienza nella amministrazione dei procedimenti arbitrali. La suddetta proposta non soltanto risponde a una esigenza di sistema ricollegata al rispetto e rafforzamento dei valori di terzietà e imparzialità che devono essere propri anche della giustizia arbitrale, ma si propone altresì di rinsaldare la fiducia nell'istituto in capo ai potenziali fruitori e a coloro che vi si intendono rivolgere.

Una seconda proposta di intervento è quella di riconoscere agli arbitri rituali, in presenza di specifiche condizioni, il potere di emanare provvedimenti cautelari, così attribuendo il dovuto rilievo alla linea di apertura che già era stata impressa con l'ultima riforma dell'arbitrato e la correlata modifica dell'articolo 818 c.p.c., ma che sino ad oggi era nell'ordinamento di fatto limitata al solo arbitrato societario e al potere per gli arbitri, in tale sede previsto, di disporre la sospensione cautelare delle delibere assembleari. La proposta tiene conto dei rilievi critici che dal punto di vista dogmatico sono stati mossi al generale divieto per gli arbitri di emanare provvedimenti cautelari, risponde alla ormai pacificamente riconosciuta funzione di indispensabile complemento e completamento della tutela cautelare nell'ambito della tutela giurisdizionale e per realizzare il principio di effettività di quest'ultima (cfr. ad esempio in ambito eurounitario la sentenza della Corte di Giustizia del 19 giugno 1990, C-213/89, *Factortame Ltd.*), e da ultimo intende allineare la disciplina italiana dell'arbitrato a quanto previsto negli ordinamenti europei, che da tempo riconoscono in capo agli arbitri il potere di emanare provvedimenti cautelari. Sotto questo profilo, dunque, la proposta rende maggiormente attrattivo lo strumento arbitrale anche per soggetti e investitori stranieri. In concreto il riconoscimento dei poteri cautelari al giudice privato viene delimitato alle sole ipotesi di previa espressa volontà delle parti, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, così rimettendo tale prerogativa alla libera e consapevole scelta dei compromittenti. A ulteriore completamento e garanzia della disciplina si prevede, in primo luogo, che resta fermo il potere cautelare del giudice ordinario anteriormente all'accettazione della nomina da parte degli arbitri e, in secondo luogo, che il controllo sull'esercizio del potere cautelare

da parte degli arbitri, *sub specie* dell'istituto del reclamo, resta attribuito al giudice ordinario (per le ipotesi di vizi di cui all'articolo 829, comma 1, c.p.c., oltre che per contrarietà all'ordine pubblico). Il giudice ordinario mantiene altresì la competenza per l'eventuale fase di attuazione della misura.

Ulteriori interventi sono volti a razionalizzare la disciplina dell'arbitrato rituale. A tale scopo si prevede in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte di appello dichiara l'efficacia del lodo straniero avente contenuto di condanna, al fine di risolvere i contrasti interpretativi sorti sul tema; si attribuisce alle parti, nel caso di decisione secondo diritto, il potere di individuare e scegliere la legge applicabile al merito della controversia; e, da ultimo, si riduce a sei mesi il termine cosiddetto "lungo" (in mancanza di notificazione del lodo arbitrale) per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo, allineandolo al regime previsto per la sentenza civile dall'articolo 327, comma 1, c.p.c. in una prospettiva di maggiore uniformazione del regime temporale di impugnazione avverso due tipologie di provvedimenti equivalenti.

Ancora, in una prospettiva di risistemazione organica della materia e di semplificazione del quadro normativo di riferimento, si prevede di riordinare e ricollocare all'interno del codice di procedura civile, agli articoli 833 ss. c.p.c. abrogati dalla citata riforma attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, la disciplina contenuta nelle norme relative all'arbitrato societario di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, con conseguente abrogazione di quest'ultima normativa. Il tutto prevedendo altresì la reclamabilità dell'ordinanza emanata dagli arbitri che provvede sulla richiesta di sospensione della delibera assembleare.

Infine, anche per dare attuazione a quanto stabilito dalla Corte costituzionale, sentenza 19 luglio 2013, n. 223, si prevede di disciplinare la *translatio iudicii* tra giudizio ordinario e arbitrato e nella corrispondente speculare ipotesi».

Alcuni dati sulla diffusione dell'arbitrato in Italia

Alcuni dati e indicazioni sul funzionamento e la diffusione dell'**arbitrato amministrato** (ossia gestito dalle Camere Arbitrali) sono fornite dall'ISDACI (Istituto scientifico per l'arbitrato, la mediazione e il diritto commerciale) nei [rapporti periodici](#) sulla diffusione della giustizia alternativa (arbitrato, mediazione, conciliazione) in Italia.

[L'Undicesimo Rapporto](#) (maggio 2019, dati al 2017), l'ultimo pubblicato al momento della redazione della presente scheda, asserisce che "l'arbitrato amministrato, nel 2017, contrae il numero di domande rispetto all'anno precedente: 582 domande di arbitrato, in diminuzione rispetto alle 708 del 2016 (-17,7%). La riduzione del numero dipende dalla contrazione delle domande degli arbitrati non gestiti dalle Camere di Commercio, anche se rispetto a questi ultimi permane una notevole difficoltà di reperimento dei dati, che rimangono in numeri assoluti, comunque abbastanza contenuti" (*ivi*, p. 27). La tabella seguente riporta i dati dell'andamento delle domande di arbitrato nel periodo 2013-2017, nelle Camere di commercio e all'esterno di esse:

ARBITRATO AMMINISTRATO	ISTANZE 2017	%	ISTANZE 2016	%	ISTANZE 2015	%	ISTANZE 2014	%	ISTANZE 2013	%
<i>di cui:</i>										
- al di fuori delle CCIAA	111	-56%	252	+33%	189	+49%	96	-18,67%	114	-45%
- presso le CCIAA	471	+3,2%	456	-23%	595	-3,69%	617	-7,4%	663	+14%
TOTALE	582	-15 %	708	- 10%	784	+10%	713	-8,2%	777	-0,5%

Fonte: ISDACI, Undicesimo rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia, p. 29

Articolo 14
(Revisione della normativa in materia di consulenti tecnici)

L'articolo 14 introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca principi e criteri direttivi per la revisione della normativa in materia di **consulenti tecnici**.

Nel dettaglio il comma unico dell'articolo prevede che il Governo debba nell'esercizio della delega modificare la normativa in materia di consulenti tecnici rivedendo, in primo luogo percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali, favorendo l'accesso alla professione anche ai più giovani (**lett. a**)

Ancora il legislatore delegato dovrà distinguere le varie figure professionali, caratterizzate da percorsi formativi differenti anche per il tramite dell'unificazione o aggiornamento degli elenchi, favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento (**lett. b**), prevedendo la creazione di un albo nazionale unico, dove magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso (**lett. c**) ed ancora favorendo la mobilità dei professionisti tra le diverse corti di appello, anche attraverso l'esclusione degli obblighi di cancellazione da un distretto all'altro (**lett. d**).

Al fine di assicurare una adeguata formazione dei consulenti il Governo dovrà prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti (**lett. e**).

Da ultimo in sede di esercizio della delega dovranno essere assicurate adeguate tutele alle situazioni di salute, gravidanza o contingenti che si possono verificare nel corso dell'anno lavorativo prevedendo la possibilità di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavorativi (**lett. f**); nonché essere istituite presso le corti d'appello commissioni di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine (**lett. g**).

Articolo 15 ***(Disposizioni per l'efficienza dei procedimenti civili)***

L'**articolo 15, modificato dalla Commissione in sede referente**, reca principi e criteri direttivi per la modifica di disposizioni relative ai procedimenti civili al fine di renderli più **celeri ed efficienti**.

Il **comma 1, lettera a)**, stabilisce che il deposito dei documenti o degli atti delle parti assistite da difensore dovrà avvenire **esclusivamente con modalità telematiche** o con **altri mezzi tecnologici**. Il capo dell'ufficio può autorizzare eccezioni a tali modalità solo in caso di **malfunzionamenti** del dominio giustizia ovvero in **situazioni di urgenza**, assicurando comunque la tempestiva ed adeguata comunicazione agli interessati della riattivazione delle procedure telematiche. La disposizione dovrà applicarsi ai **procedimenti civili davanti al giudice di pace, al tribunale, alle corti di appello e alla Corte di cassazione**.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro della giustizia [n. 44/2011](#) ("Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"), per "**dominio giustizia**" deve intendersi l'insieme delle risorse *hardware* e *software*, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura.

La **lettera b)** specifica che il **deposito telematico** degli atti e dei documenti di parte possa avvenire anche con mezzi **diversi dalla PEC - posta elettronica certificata** nel rispetto delle norme (anche regolamentari) inerenti la sottoscrizione, trasmissione e ricezione di documenti telematici. Qualora si opti per modalità **diversa dalla PEC**, ai sensi della **lettera c)** si dovrà considerare avvenuto il deposito del documento o dell'atto al momento della generazione di un **messaggio di conferma** dell'avvenuta trasmissione.

L'art. 16-*bis* del D.L. n. 179/2012 prevede (a decorrere dal 30 giugno 2014) che nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, **innanzi al tribunale**, il **deposito degli atti processuali e dei documenti** da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite sia espletato **esclusivamente con modalità telematiche**. Procedono allo stesso modo i **soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria** (ad es. consulenti tecnici d'ufficio). Si applica la normativa (anche di natura regolamentare) concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. I dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente hanno invece la facoltà (non obbligo) di effettuare il deposito telematico in oggetto. Con riferimento ai medesimi procedimenti e, a decorrere dal 30 giugno 2015, **innanzi alle corti di appello** è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli sopra ricordati e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

Il deposito con modalità telematiche **si ha per avvenuto** al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia (art. 16-bis, comma 7).

La **lettera d)**, **come modificata nel corso dell'esame in sede referente**, stabilisce che, nell'esercizio della delega, si dovrà prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate, possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto del **principio di chiarezza e semplicità**. Si prevede inoltre che venga assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto di criteri e limiti stabiliti con decreto del Ministro della giustizia sentiti il CSM e il CNF.

La **lettera e)**, **come modificata dalla Commissione giustizia**, stabilisce che non dovranno essere previste sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto quando la trasmissione dello stesso abbia comunque raggiunto il proprio scopo. La violazione delle specifiche tecniche o dei criteri e limiti redazionali si potrà invece tenere conto nella disciplina delle spese.

La **lettera f)** riguarda il **versamento del contributo unificato**.

La disciplina del contributo unificato è contenuta nel testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al [d.P.R. n. 115/2002](#), art. 9. Gli importi (dovuti per l'iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario) sono fissati dall'art. 13, mentre alcune esenzioni sono previste dall'art. 10.

In particolare, si dovrà prevedere che il contributo possa essere pagato (**lettera f)**, **numero 1)**:

- con **modalità telematiche**, attraverso la **piattaforma tecnologica** per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, messa a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento (art. 5, comma 2, Codice dell'amministrazione digitale - CAD, di cui al d.lgs. n. 82 del 2005);
- con strumenti di **pagamento elettronico** (carte di credito, debito, prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica), come previsto dal D.L. n. 24 de 2009, art. 4, comma 9 (recante misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia);
- tramite **conto corrente postale** intestato alla tesoreria dello Stato;
- mediante pagamento presso **rivendita di generi di monopolio e valori bollati**, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 642/1972, recante "Disciplina dell'imposta di bollo";

- mediante **bonifico**, con strumento di pagamento non telematico, come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze [n. 293 del 2006](#), il quale disciplina le modalità di versamento mediante (tra l'altro) bonifico bancario o postale.

La **medesima lettera f), numero 2)**, demanda ai decreti di attuazione della delega la disciplina inerente i mezzi attraverso i quali si dovrà provare l'avvenuto versamento.

Ai sensi del **numero 3)** si dovrà prevedere per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario, l'obbligo di pagamento del contributo unificato **esclusivamente con sistemi telematici** quando il **deposito dei documenti** è stato effettuato con modalità telematiche. La disposizione fa riferimento agli obblighi previsti dall'art 14 del testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002).

L'art. 14 del t.u. spese di giustizia pone il pagamento (contestuale) del contributo unificato in capo:

- alla parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati; in caso di modifica della domanda o proposta di domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, si deve procedere al contestuale pagamento integrativo.
- alle altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo;
- alla parte (creditore) che fa istanza (al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede) di ricerca telematica di beni da pignorare, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (art. 492-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile).

Si dovrà prevedere unicamente l'utilizzo di **sistemi telematici** per il pagamento del contributo unificato nella procedura di **liquidazione giudiziale (lettera f), numero 4)**.

Ai sensi del **numero 5**, il versamento effettuato con **modalità diverse** da quelle previste in sede di attuazione della delega non libera le parti dagli obblighi previsti dall'art. 14 del t.u. sulle spese di giustizia (*v. sopra*).

Infine, il **numero 6** prospetta la revisione della disciplina concernente il pagamento delle **spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte** (art. 197, t.u. sulle spese di giustizia), prevedendo il pagamento con **sistemi telematici** di tali spettanze.

Si ricorda che l'art. 197 richiamato stabilisce che la parte richiedente la notificazione versi all'ufficiale giudiziario **i diritti e le spese di spedizione o l'indennità di trasferta**. Le spese eventualmente necessarie per l'invio di posta raccomandata - nei casi previsti dal codice di procedura civile - sono anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla

parte. Per le spese degli atti esecutivi e quando sia impossibile o difficile determinare con esattezza le somme dovute, la parte versa una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, è devoluta, con versamento allo Stato da parte dell'ufficiale giudiziario, entro un mese.

La **lettera g)** prevede che talune disposizioni relative alle modalità di **attestazione di conformità**, previste dal D.L. n. 179/2012, siano consentite per tutti gli atti **trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario, o dallo stesso ricevuti**.

In particolare, l'**art. 16-bis, comma 9-bis**, del citato **D.L. n. 179/2012**, prevede che le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché di provvedimenti di quest'ultimo - presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti civili indicati nel medesimo articolo **16-bis** (procedimenti contenziosi o di volontaria giurisdizione, processi esecutivi del libro III del codice di procedura civile, procedure concorsuali, procedimenti d'ingiunzione) o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche – equivalgano all'originale, anche se privi della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.

Inoltre, il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale:

- possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche di tali atti e provvedimenti e attestarne la conformità all'originale. Le copie in tal caso equivalgono all'originale (medesimo **comma 9-bis**);
- quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento (**art. 16-decies** del D.L. n. 179/2012).

Ulteriore disposizione del **comma 9-bis** dell'**art. 16-bis** stabilisce che qualsiasi copia informatica di un documento deve assicurare che il duplicato così ottenuto contenga la stessa sequenza di *bit* del documento informatico di origine, sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso. Infine, il comma in questione stabilisce che le nuove disposizioni non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice. L'**art. 16-undecies** prescrive alcune regole sull'apposizione dell'attestazione su copie analogiche (in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima) ovvero informatica (nel medesimo documento informatico oppure su un documento informatico separato secondo le modalità stabilite dalle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia). Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

Nel corso dell'esame in sede referente sono state aggiunte **le lettere da h) a r)** alla disposizione le quali recano ulteriori criteri e principi di delega.

Il Governo è chiamato ad adottare misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di **processo civile telematico (lett. h)**;

Per processo civile telematico (in acronimo PCT) s'intende il complesso insieme di servizi informatici predisposto dalla riforma della cd. 'giustizia digitale' per la gestione delle attività di cancelleria, di deposito e notifica degli atti nei procedimenti giudiziari civili, e rappresenta la sintesi tra le innovazioni tecnologiche in campo informatico e comunicativo, la preesistente struttura organizzativa dell'ordinamento giudiziario e le norme processuali disciplinanti la materia. Il processo civile telematico è in primo luogo disciplinato dal [Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012](#), il quale stabilisce, agli articoli da 6 a 6-undecies. Questa normativa di carattere generale è stata ampiamente integrata dal decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015, che, agli artt. 19, 20 e 20-bis, ne ha esteso l'ambito di applicazione alla materia fallimentare, introducendo analoghi sviluppi d'informatizzazione delle funzionalità tipiche del processo amministrativo e del processo contabile. Con riguardo alle fonti di rango secondario, occorre richiamare il [Decreto Ministeriale n. 44 del 21 febbraio 2011](#), "*regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione*", che disciplina:

- la struttura dei sistemi informatici del dominio giustizia e relativi servizi telematici;
- il regime di trasmissione degli atti e dei documenti informatici, nonché la forma per essi prevista;
- la consultazione delle informazioni presenti sul dominio giustizia, sui portali raggiungibili mediante PDA;
- la gestione e le modalità d'uso dei pagamenti telematici.

Detto decreto, all'art. 34 prevede altresì l'emanazione delle specifiche tecniche ad opera della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia, confluite nei relativi provvedimenti del 16 aprile 2014 e del 28 dicembre 2015, entrambi pubblicati sul Portale dei Servizi Telematici.

Occorre, infine, ricordare gli assetti normativi di alcuni specifici settori della giustizia digitale:

- legge n. 53 del 21 gennaio 1994, che regola le notifiche effettuate dai difensori tramite posta elettronica certificata (art. 3-bis);
- Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD), che sancisce la validità e l'efficacia probatoria dei documenti informatici, nonché la distinzione delle varie tipologie di copie analogiche e/o digitali (artt. 20 ss.); la qualifica certificativa della firma digitale, nonché le attribuzioni ed il ruolo dei soggetti gestori ed operatori (artt. 24 ss.); la formazione, la gestione e la conservazione dei documenti informatici della pubblica amministrazione (art. 40 ss.), ivi inclusi i fascicoli informatici di cancelleria.

Dal marzo dello scorso anno sono state altresì introdotte nell'ordinamento italiano numerose disposizioni di carattere emergenziale, atte a consentire la prosecuzione e lo svolgimento delle attività giudiziarie in costanza della pandemia di COVID-19.

In sede di esercizio della delega il Governo dovrà anche modificare l'articolo 22 disp. att. c.p.c. prevedendo che le funzioni di consulente presso le sezioni

specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possano essere affidate ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto (**lett. i**).

Ai sensi dell'art. 22 disp.att.c.p.c. tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo. Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta. Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.

Il Governo è chiamato, poi, a prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le **udienze civili** che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice si svolgano **con collegamenti audiovisivi a distanza**, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (**lett. l**).

E' opportuno ricordare che l'art. 23 del decreto-legge n. 137 del 2020 ha introdotto disposizioni volte a regolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali, sia nel settore penale che nel settore civile. Tali misure, in base all'articolo 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, sono efficaci **fino al 31 dicembre 2021**. Le disposizioni che interessano **tutti i procedimenti, sia civili che penali** concernono:

- la partecipazione a qualsiasi udienza mediante videoconferenza o **collegamenti da remoto di detenuti**, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate;
- con riferimento alle udienze da remoto, la possibilità per il **giudice** di partecipare all'udienza anche collegandosi da un **luogo diverso dall'ufficio giudiziario**;
- la possibilità di assumere mediante **collegamenti da remoto** le **deliberazioni collegiali** in camera di consiglio.

In sede di attuazione della delega il Governo dovrà inoltre prevedere:

- che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuarsi entro il termine perentorio stabilito dal giudice (**lett.m**);
- che il giudice, in luogo dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, può disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all'articolo 191 del c.p.c. (**lett. n**);

- che nei procedimenti di separazione consensuale e di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all'udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi riconciliare con l'altra parte, purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione (**lett. o**);
- che nei procedimenti di **interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno** le udienze per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno sia di regola prevista la comparizione personale del soggetto destinatario della misura di protezione, con facoltà per il giudice - nelle ipotesi in cui la comparizione personale potrebbe arrecare grave pregiudizio per il soggetto destinatario della misura - di disporre l'udienza con modalità di collegamento da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia (**lett.p**);
- che il provvedimento **cautelare di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, società, ovvero condominio** non perde efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa e che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale di cui all'art. 1137 c.c. (che disciplina l'**impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea**) non perdono efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito (**lett. q**);
- che la dichiarazione di **inefficacia** di cui all'art. 669-*novies* c.p.c. (che disciplina le ipotesi di inefficacia dei provvedimenti cautelari) assume anche in caso di contestazioni la forma dell'ordinanza (**lett. r**).

Articolo 16 **(Ufficio per il processo)**

L'articolo 16, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca principi e criteri per la modifica della disciplina relativa **all'ufficio per il processo**. **E' prevista inoltre l'istituzione di strutture organizzative analoghe all'Ufficio per il processo, sia presso la Suprema Corte di Cassazione sia presso la Procura generale della Cassazione.**

Nel dettaglio l'articolo delega il Governo ad apportare modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, integrando anche le disposizioni dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, (conv. legge n. 221 del 2012) e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

E' opportuno ricordare che l'**Ufficio per il Processo** è stato istituito dal decreto legge 90/2014, che ha inserito l'articolo 16-*opties* nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. In tale disposizione si prevede espressamente la creazione di strutture organizzative denominate "Ufficio per il Processo", "al fine di garantire la ragionevole durata del processo", nonché allo scopo di assicurare "un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione". Il terzo compito affidato dal legislatore all'Ufficio per il processo si ritrova nell'art. 7 del D.M. 1/10/2015, che affida a tale struttura organizzativa la realizzazione della Banca dati della giurisprudenza di merito. L'ufficio per il processo (art. 16-*octies* del d.lgs n. 179 del 2012) è una struttura organizzativa attualmente composta:

- da personale di cancelleria
- dai giovani laureati o laureandi, scelti tra i più meritevoli, che svolgono presso detti uffici il tirocinio formativo di 18 mesi (ex art. 73 del D.L. 69/2013) ovvero la formazione professionale nel primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense (ex art. 37, D.L. 98/2011);
- per le sole corti d'appello, anche dai giudici ausiliari già previsti per lo smaltimento dell'arretrato civile (ex art. 62, D.L. 69/2013); dell'ufficio del processo presso i tribunali sono chiamati a far parte anche i GOT (giudici onorari di tribunale), previsti dall'art. 42-ter dell'ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941). Le disposizioni attuative dell'ufficio del processo sono di competenza del Ministero della giustizia e del CSM.

Con il DM giustizia del 1° ottobre 2015 sono state dettate le misure organizzative necessarie per il funzionamento dell'ufficio per il processo; con la delibera del 24 luglio 2019 il CSM ha approvato la risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari. In precedenza, con la delibera del 18 luglio 2018, il CSM aveva reso obbligatoria l'istituzione degli UPP.

Il **Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR)** inserisce tra gli obiettivi prioritari, nel settore della giustizia, al fine di ridurre la durata dei giudizi, quello di portare a piena attuazione l'Ufficio del processo, stanziando allo scopo 2.342,1 milioni di euro. L'obiettivo principale dell'intervento è offrire un concreto ausilio alla giurisdizione, così da poter determinare un rapido miglioramento della performance degli uffici giudiziari per sostenere il sistema nell'obiettivo dell'abbattimento dell'arretrato e ridurre

la durata dei procedimenti civili e penali. Il Governo, nel PNRR, prevede di realizzare l'obiettivo, in primo luogo, attraverso il potenziamento dello staff del magistrato con professionalità in grado di collaborare in tutte le attività collaterali al giudicare (ricerca, studio, monitoraggio, gestione del ruolo, preparazione di bozze di provvedimenti). A tal fine, per quanto riguarda **la giustizia ordinaria**, viene finanziato con **2.300 milioni di euro** (Investimento M1-C1-I.3.1) un piano straordinario di assunzioni a tempo determinato per supportare i giudici nell'evasione delle pratiche procedurali pendenti e garantire le necessarie competenze tecniche richieste per affrontare la trasformazione tecnologica e digitale. Con il [decreto-legge n. 80 del 2021](#) sono state quindi disciplinate le procedure per il reclutamento, in attuazione del PNRR, di personale **a tempo determinato da destinare all'ufficio del processo**. Per i concorsi già banditi dal Ministero della giustizia si rinvia alla specifica sezione del [sito ministeriale](#).

Nell'esercizio della delega il Governo deve prevedere che:

- l'ufficio per il processo, sotto la direzione e il coordinamento di uno o più magistrati dell'ufficio, **sia organizzato individuando i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura** facendo riferimento alle figure già previste dalla legge, nonché ad ulteriori professionalità da individuarsi, in relazione alla specializzazione degli uffici, sulla base di progetti tabellari o convenzioni con enti ed istituzioni esterne, demandati ai dirigenti degli uffici giudiziari (**lett. a**);
- all'ufficio per il processo debbano essere attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura: **compiti** di supporto ai magistrati, comprendenti, tra le altre, le attività preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione, la cooperazione per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione; compiti di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici; compiti di coordinamento tra l'attività del magistrato e l'attività del cancelliere; compiti di catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali; compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro (**lett. b**);
- presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate "**Ufficio per il processo presso la Corte di cassazione**". Il legislatore delegato dovrà altresì: individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura organizzativa, anche diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 16-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, (*vedi supra*) in coerenza con la specificità delle funzioni della Corte di legittimità; prevedere che ad esso siano attribuiti compiti di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze; di supporto ai magistrati, comprendenti,

tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali, lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione; ciò al fine di contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e relativi provvedimenti giudiziari; di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici; di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario (**lett. c**);

- sia istituita, presso la Procura generale della Corte di Cassazione, una o più strutture organizzative denominate "**Ufficio spoglio, analisi e documentazione**". Anche in questo caso il Governo dovrà in attuazione della delega: individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura, anche diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 16- *octies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di Cassazione; prevedere che alla predetta struttura organizzativa, sotto la supervisione e gli indirizzi degli Avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa formazione degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti: di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per l'intervento, per la formulazione delle conclusioni e per il deposito delle memorie dinanzi alle Sezioni unite e alle Sezioni semplici della Corte; di supporto ai magistrati comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli Uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge previsto dall'articolo 363 c.p.c.; di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici; di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario (**lett.d**).

Con riguardo alla disposizione in esame è opportuno segnalare che una **analoga delega è prevista** dall'articolo 1, **commi da 26 a 28**, del **disegno di legge AS 2353** (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), già approvato dalla Camera e attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato.

Articolo 17 **(Notificazioni)**

L'articolo 17, non modificato dalla Commissione in sede referente, reca principi e criteri direttivi per la modifica di disposizioni relative ai procedimenti notificatori.

Finalità dell'intervento riformatore è- come precisa la **relazione illustrativa dell'originario disegno di legge** - di semplificare e accelerare il procedimento notificatorio, valorizzando il principio di responsabilità, che impone ai soggetti obbligati a munirsi di un domicilio digitale, o che abbiano eletto un domicilio digitale, di verificarne costantemente il buon funzionamento e di consultarlo con regolarità e incentivando l'utilizzazione di strumenti informatici e delle tecnologie più avanzate.

Il **comma 1, lettera a)**, stabilisce che nell'attuazione della delega si dovrà prevedere che gli **atti in materia civile e stragiudiziale** siano notificati **esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata - PEC** dall'avvocato quando il destinatario della notificazione:

- sia un soggetto **obbligato** a munirsi di PEC ai sensi di legge;
- ha eletto **domicilio digitale** ed è iscritto nel **pubblico elenco dei domicili digitali**, secondo le disposizioni previste dal codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al d.lgs. n. 82/2005.

La notificazione avviene comunque nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

L'**identità e il domicilio digitale** sono disciplinati dall'art. 3-*bis* del CAD. Vi si prevede (comma 1-*bis*) che chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'apposito elenco previsto dall'articolo 6-*quater* del CAD medesimo, il quale istituisce tale elenco ove sono riportati i domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese.

Riguardo al tema della **notificazione tramite PEC**, l'art. 3-*bis* della legge n. 53/1994 stabilisce che la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo PEC del notificante **risultante da pubblici elenchi**. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità (si veda, in merito alle attestazioni di conformità, la scheda sull'art. 12, comma 1, lett. g) del disegno di legge). La notifica si esegue allegando l'atto al messaggio PEC.

Si ricorda, infine, che la legge n. 53/1994 **riconosce agli avvocati la possibilità di effettuare la notificazione** di atti civili, amministrativi e stragiudiziali mediante servizio postale o PEC (art. 1) o direttamente ad altro avvocato che abbia la qualifica di

domiciliatario di una parte (art. 4). La nullità della notificazione effettuata dal difensore è disciplinata dall'art. 11 della medesima legge.

Ai sensi della **lettera b)**, si dovrà stabilire che qualora la notificazione via PEC non sia andata a buon fine per motivi dipendenti dal **destinatario**, l'avvocato provvede a notificare gli atti solamente mediante **inserimento nell'area web riservata** (art. 359 del d.lgs. n. 14/2019, Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza). In tal caso la notificazione si deve intendere eseguita il **decimo giorno successivo all'inserimento**. La notificazione potrà avvenire con le modalità ordinarie solo quando non sia possibile o non sia possibile effettuarla via PEC per cause indipendenti dal destinatario. Inoltre (**lettera c)**), dovrà essere **vietata** la notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario nei casi previsti dalla disciplina in esame, salvo quando l'avvocato dichiari che la notifica via PEC non sia possibile, quando non possa essere effettuata per cause indipendenti dal destinatario e quando il destinatario sia sprovvisto di PEC.

Infine, la **lettera d)** dispone che vengano emanate disposizioni per la **semplificazione** del procedimento di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario, anche al fine di favorire l'uso di **strumenti informatici e telematici**.

Articolo 18 ***(Doveri di collaborazione delle parti e dei terzi)***

L'**articolo 18, non modificato nel corso dell'esame in Commissione**, reca principi e criteri direttivi per la modifica del codice di procedura civile al fine di rafforzare i doveri di **leale collaborazione** delle parti e dei terzi.

Il **comma 1, lettera a)**, prevede che l'Amministrazione della giustizia debba essere riconosciuta come soggetto danneggiato nei casi di **responsabilità aggravata** della parte soccombente, la quale sarà soggetta a sanzione a favore della Cassa delle ammende.

L'art. 96, primo comma, del codice di procedura civile prevede che se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave il giudice su istanza dell'altra parte la condanna, oltre che alle spese, al **risarcimento dei danni** che liquida anche d'ufficio nella sentenza.

La disposizione, al secondo comma, stabilisce che se il giudice accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata, condanna al risarcimento dei danni l'attore o il credito precedente che ha agito senza la normale prudenza.

In ogni caso quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. il giudice anche d'ufficio può condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata (art. 96 comma terzo c.p.c.) quale **sanzione per il comportamento illegittimo e ristoro del torto** complessivamente subito da chi esce vittorioso per il solo fatto di essere dovuto andare in giudizio⁷.

Riguardo alla **Cassa delle ammende** si fa rinvio alla relativa [pagina internet](#) del sito del Ministero della giustizia.

La **lettera b)** stabilisce che si dovranno prevedere conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei seguenti casi:

- rifiuto di **ispezione di persone o cose** ordinato giudice, alle parti o a terzi, per conoscere i fatti della causa, ai sensi dell'art. 118 c.p.c.;

L'ispezione è l'attività istruttoria del giudice diretta ad esaminare una cosa o un luogo, allo scopo di acquisire piena conoscenza delle sue caratteristiche. L'articolo 118 c.p.c. stabilisce che il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso, le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte e per il terzo e senza costringerli a violare un segreto professionale o d'ufficio. Il codice prevede peraltro che se l'ispezione è ordinata sulla persona di una delle parti o su cosa in suo possesso

⁷ E' appena il caso di ricordare che sono attualmente all'esame del Senato due disegni di leggi che, fra le altre intervengono sull'articolo 96 c.p.c.: si tratta del disegno di legge n. 835 (in stato di relazione) e della proposta di legge n. 812 (in corso di esame in Commissione giustizia).

e la parte rifiuta di eseguire l'ordine, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova. Se rifiuta il terzo il giudice lo condanna ad una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.

- rifiuto di **esibire in giudizio un documento o altra cosa**, su ordine del giudice istruttore ad una parte o a terzi, su istanza di parte, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.

Si ricorda che - ai sensi dell'art. 211 c.p.c. - quando l'esibizione è ordinata ad un terzo, il giudice istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo, e prima di ordinare l'esibizione può disporre che il terzo sia citato in giudizio, assegnando alla parte istante un termine per provvedervi. Il terzo può sempre fare opposizione contro l'ordinanza di esibizione, intervenendo nel giudizio prima della scadenza del termine assegnatogli.

Infine, la **lettera c)** prevede che in sede di attuazione della delega venga fissato un termine, **non superiore a sessanta giorni**, entro il quale la **pubblica amministrazione** deve trasmettere - ovvero comunicare le ragioni del diniego - le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione medesima, che è necessario acquisire al processo. Tali informazioni possono essere richieste dal giudice, d'ufficio, ai sensi dell'art. 213 c.p.c. e fuori dai casi previsti dagli articoli 210 e 211 del medesimo codice.

Articolo 19

(Coordinamento con le disposizioni vigenti e ulteriori misure per la riduzione dei riti)

L'**articolo 19**, come modificato dalla Commissione in sede referente, reca disposizioni di **coordinamento**, nonché ulteriori interventi per la **riduzione dei riti**.

Nel dettaglio il **comma 1, lettera a)**, reca principi e criteri direttivi ai fini del **coordinamento con la legislazione vigente**. La disposizione fa riferimento a modifiche al codice di procedura civile, al codice civile e alle norme di leggi speciali, che non siano direttamente richiamate dai principi e criteri di delega. La disposizione, inoltre, menziona esplicitamente il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici ([R.D. n. 1775/1933](#)).

Riguardo al citato testo unico, la **relazione illustrativa** osserva che esso contiene ancora riferimenti al codice di procedura civile del 1865.

La **lettera b)** prevede che debbano essere apportate modifiche alla disciplina dei **rimedi preventivi**. In particolare, - novellando la legge n. 89 del 2001 concernente l'equa riparazione in caso di irragionevole durata del processo - si dovrà prevedere la sostituzione dell'introduzione del giudizio nelle forme del **processo sommario di cognizione** (per l'abrogazione del rito *si veda l'articolo 3, lett. b) del ddl*) con:

- la stipulazione di una **convenzione di negoziazione assistita** ovvero
- la **partecipazione personale al procedimento di mediazione** anche successivamente al primo incontro ovvero
- la **partecipazione attiva ad altri procedimenti di conciliazione e mediazione** previsti da disposizioni speciali.

Tale nuova disciplina troverà applicazione nei procedimenti civili di **primo grado**, anche fuori dei casi in cui l'accesso preventivo a strumenti alternativi per la risoluzione della controversia costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Quanto ai giudizi presso la **corte d'appello**, si prevede che la proposizione di istanza di decisione in udienza, all'esito della discussione orale, sia preceduta dalla sola precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza, **senza scambio di comparse conclusionali**. Queste ultime sono disciplinate dall'art. 190 c.p.c. il quale ne prevede il deposito in cancelleria entro **60 giorni** dalla rimessione della causa in decisione. Il termine è perentorio. Entro **20 giorni** dalla scadenza per il deposito delle comparse conclusionali le parti devono depositare le **memorie di replica**.


Nel Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile, il Capo III-*bis* (composto dagli artt. 702-*bis*, 702-*ter* e 702-*quater*) aggiunge - tra i procedimenti speciali del Libro IV - il **procedimento sommario di cognizione**. Tale procedimento può essere attivato, mediante ricorso, per tutte le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica (art. 702-*bis*). La trattazione è deformalizzata (art. 702-*ter*). Il procedimento si conclude con la pronuncia di un'ordinanza che produce gli effetti della cosa giudicata di cui all'art. 2909 c.c. (e dunque farà stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa), qualora non sia appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione (art. 702-*quater*). Al riguardo si rammenta che il tale nuovo procedimento speciale è stato introdotto dalla [legge n. 69/2009](#), art. 51, nell'ottica della semplificazione e riduzione dei riti, prevedendo un giudizio sommario di primo grado in relazione alle controversie che non necessitano di un'istruttoria complessa. Peraltro, il d.lgs. n. 150/2011 ha ampliato l'ambito di applicazione del rito sommario di cognizione in attuazione della delega conferita al Governo "per la riduzione e la semplificazione del rito civile" dalla medesima legge n. 69/2009.

La **lettera c)**, **introdotta nel corso dell'esame in sede referente**, prevede che nell'ambito degli interventi di coordinamento si debba procedere anche ad una razionalizzazione delle modalità con cui può essere sollevata, nel corso del processo, **l'eccezione del difetto di giurisdizione**, prevedendone la rilevabilità d'ufficio nel corso del primo grado di giudizio, mentre nei gradi successivi è necessario che tale eccezione costituisca espresso motivo di impugnazione (**num. 1**), con limitazione di tale facoltà alla parte istante che abbia incardinato la controversia e che sia rimasta soccombente (**num. 2**).

Dati sulla mediazione civile



La DG stat del Ministero della giustizia pubblica periodicamente [rapporti statistici](#) sulla **mediazione civile**. L'ultimo report disponibile al momento della redazione della presente scheda espone i dati relativi al periodo gennaio- marzo 2021.

Esito con aderente comparso. Anno 2021 (gennaio-marzo)



Esito con aderente comparso. 2011-2020

	03/2011 – 12/2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aderente comparso	27,0%	32,4%	40,5%	44,9%	46,9%	48,2%	50,4%	49,2%	47,8%
di cui Accordo raggiunto	43,9%	42,4%	24,2%	22,6%	23,7%	25,4%	27,3%	28,6%	28,7%

**Trend di comparizione dell'aderente
Periodo 2015-2020****Trend di successo. Periodo 2014-2020**

Articolo 20 *(Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie)*

L'**articolo 20** - inserito nel corso dell'esame in sede referente - enuncia i **principi e criteri direttivi** cui il Governo è tenuto a conformarsi, nell'esercizio della delega di riforma del processo civile (art. 1), per quanto concerne l'adozione del decreto legislativo ovvero di più decreti legislativi volti a introdurre, nel codice di procedura civile, un **rito unificato denominato "Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie"**.

In particolare, costituiscono principi e criteri direttivi:

- l'inserimento, nel Libro secondo del codice di procedura civile, di un Titolo IV-bis, rubricato "**Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie**", recante la disciplina del **rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare**.

Dal rito unificato sono esclusi: i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità; i procedimenti di adozione di minori di età; i procedimenti attribuiti alla competenza delle Sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 (il cui Capo I reca "Istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea").

Contestualmente all'introduzione del nuovo Titolo, il legislatore delegato è tenuto a provvedere all'abrogazione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni vigenti (comma 1, lett. *a*));

- nei procedimenti di cui alla lettera *a*) (precedentemente illustrata), che - in **presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere** - siano assicurate: su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di protezione di cui all'articolo 342-*bis* del codice civile (recante "Ordini di protezione contro gli abusi familiari"); le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria.

Il legislatore delegato è tenuto a disciplinare l'ipotesi di **rifiuto, da parte di un figlio minore, di incontrare uno o entrambi i genitori**: il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto e assume i

provvedimenti nel superiore interesse del minore, tenendo conto - nella determinazione dell'affidamento dei figli e degli incontri con i figli - di eventuali episodi di violenza. In ogni caso, viene garantito che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio siano, se necessario, accompagnati dai servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima.

Qualora il giudice ritenga di avvalersi dell'**ausilio di un consulente**, procede alla sua nomina con provvedimento motivato, indicando gli accertamenti da svolgere. Il consulente del giudice eventualmente nominato si attiene ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità agli stessi estranei. E' introdotta la espressa previsione sulla base della quale i provvedimenti di cui agli articoli 342-*bis* e seguenti del codice civile già richiamati possono essere richiesti ed emessi anche dal Tribunale per i minorenni e quando la convivenza è già cessata (comma 1, **lett. b**)).

- la **competenza del tribunale in composizione collegiale**, con facoltà di delega, in ordine alla trattazione e all'istruzione, al giudice relatore. Nel tribunale per i minorenni, è previsto che siano tenute dal **giudice relatore** - con sua facoltà di delegare specifici adempimenti ai giudici onorari - la prima udienza nonché le udienze all'esito delle quali debbano essere adottati provvedimenti decisori, anche provvisori. Deve essere esclusa la facoltà di delegare l'ascolto dei minorenni, l'assunzione delle testimonianze e tutti gli atti riservati al giudice togato (comma 1, **lett. c**));
- il riordino dei criteri di competenza territoriale, disponendo che costituisca **criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore**, da individuare nel luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento. E' altresì prevista la necessità del consenso di entrambi i genitori, ovvero, in difetto, del giudice ai fini del **cambio di residenza** nonché per la **scelta dell'istituto scolastico** anche prima della separazione dei genitori (comma 1, **lett. d**));
- l'**intervento obbligatorio del pubblico ministero**, ai sensi dell'art. 70 c.p.c.. Resta fermo il potere del pubblico ministero - nei procedimenti di cui agli articoli 330 (decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli), 332 (reintegrazione nella responsabilità genitoriale), 333 (condotta del genitore pregiudizievole ai figli), 334 (rimozione dall'amministrazione), 335 (riammissione nell'esercizio dell'amministrazione) del codice civile nonché nei procedimenti di affidamento e di adozione disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 - di proporre la relativa azione (comma 1, **lett. e**)).

L'art. 70 del codice di procedura civile dispone che il pubblico ministero intervenga, a pena di nullità rilevabile d'ufficio: nelle cause che egli stesso potrebbe proporre; nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi; nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone; negli altri casi previsti dalla legge. L'obbligo di intervento è altresì previsto nelle cause davanti alla Corte di cassazione quando stabilito dalla legge.

- **l'introduzione del giudizio con ricorso**, redatto in modo sintetico, contenente i seguenti elementi: l'indicazione del giudice, le generalità e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei figli comuni della coppia, minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali il procedimento si riferisce; la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l'indicazione, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intende avvalersi; l'indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minorenne sia persona offesa.

E' inoltre previsto che il ricorso sia accompagnato: **i)** dal deposito di copia dei provvedimenti eventualmente già adottati all'esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera *a)*; **ii)** nelle ipotesi di domande di natura economica relative ai minorenni, ovvero maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, ovvero affetti da disabilità, dal deposito di copia delle denunce dei redditi nonché della documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta; **iii)** dal deposito, a cura delle parti, di un piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, con riferimento alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute.

Si dispone che, a seguito del deposito del ricorso, venga fissata, con decreto, **la data dell'udienza di comparizione delle parti** davanti al giudice relatore - da tenere entro 90 giorni dal deposito del ricorso - con indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto nonché del termine per la costituzione della parte convenuta. Il capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a vigilare sul rispetto del termine di fissazione dell'udienza di comparizione e ne tiene conto nella formulazione dei rapporti per la valutazione di professionalità.

E' previsto che il giudice relatore possa assumere **provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori** prima dell'instaurazione del contraddittorio, qualora esso possa pregiudicare l'attuazione del

provvedimento ovvero in presenza di pregiudizio imminente e irreparabile, fissando l'udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti entro i successivi 15 giorni.

Con il decreto di fissazione della prima udienza il giudice è tenuto a informare le parti della **possibilità di avvalersi della mediazione familiare**, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dalla legge n. 77 del 2013 (comma 1, **lett. f**).

Gli articoli da 33 a 41 della Convenzione di Istanbul concernono, nell'ordine, i seguenti reati: violenza psicologica; atti persecutori (*stalking*); violenza fisica; violenza sessuale, compreso lo stupro; matrimonio forzato; mutilazioni genitali femminili; aborto forzato e sterilizzazione forzata; molestie sessuali; favoreggiamento o complicità o tentativo.

- la previsione che, in assenza di limitazioni o provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale, nell'adottare i provvedimenti relativi all'affido dei figli minori, il giudice indica quali sono le **informazioni che ciascun genitore deve obbligatoriamente comunicare all'altro** (comma 1, **lett. g**);
- la **costituzione del convenuto** mediante comparsa di costituzione, redatta in modo sintetico, nella quale: devono essere proposte, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché contestazioni specifiche sui fatti affermati dal ricorrente; devono essere indicati, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i documenti.

In ordine alla documentazione che deve essere depositata unitamente alla comparsa di costituzione si applica quanto previsto dalla lettera *f*) per la documentazione da depositare unitamente al ricorso introduttivo, nonché le relative sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta (comma 1, **lett.h**);

- la disciplina delle **difese del ricorrente** in caso di domande riconvenzionali del convenuto, nonché la possibilità di precisare e modificare le domande e proporre nuove istanze istruttorie alla luce delle difese della controparte.

Deve in ogni caso essere prevista la possibilità di introdurre nel corso del giudizio **domande nuove relative all'affidamento e al mantenimento dei**

figli minori e di quelli maggiorenni portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché la possibilità di introdurre domande nuove relative al **mantenimento delle parti** e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nelle sole ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori (comma 1, **lett. i**);

- in occasione della **prima udienza**, la **necessaria comparizione personale delle parti** per essere sentite, anche separatamente, e per il **tentativo di conciliazione**, disponendo sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e prevedendo in ogni caso: i) la data di decorrenza dei provvedimenti a contenuto economico, con facoltà di farli retroagire alla data della domanda o comunque della prima udienza; ii) che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

In caso di mancata comparizione del convenuto senza giustificato motivo, il giudice adotta comunque i **provvedimenti provvisori e urgenti all'esito della prima udienza**, determinando la data di decorrenza dei provvedimenti di natura economica anche a far data dalla domanda.

E' esclusa, nello svolgimento della prima udienza, la necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione qualora siano allegati o segnalati casi di violenza di genere o domestica.

E' previsto che il giudice possa formulare una proposta di definizione motivata anche tenendo conto di tutte le circostanze e delle risultanze istruttorie acquisite.

La mancata comparizione senza giustificato motivo è valutata ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile (nel quale si dispone che il giudice possa desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo), e può altresì essere tenuta in considerazione ai fini delle spese di lite (comma 1, **lett. l**);

- che, **qualora il tentativo di conciliazione non riesca**, il presidente, anche d'ufficio, sentiti le parti ed i rispettivi difensori, assuma con ordinanza i **provvedimenti temporanei e urgenti** che reputi opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi. Il tentativo di conciliazione non può essere esperito nei casi in cui sia allegata qualsiasi forma di violenza prevista dalla citata Convenzione di Istanbul, ratificata dalla legge 27 giugno 2013, n. 77. In tali casi la comparizione personale delle parti deve avvenire in orari differiti (comma 1, **lett. m**);
- che il giudice relatore possa invitare le parti ad esperire un **tentativo di mediazione familiare**. Il giudice relatore non possiede tale facoltà nelle ipotesi in cui siano allegati casi di violenza di genere o domestica, secondo

quanto previsto dalla citata Convenzione di Istanbul. In caso di rifiuto di una delle parti, il giudice pronuncia i **provvedimenti temporanei e urgenti** (comma 1, **lett. n**);

- che l'attività professionale del **mediatore familiare**, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" (comma 1, **lett. o**).
- che presso ciascun Tribunale sia previsto un **elenco dei mediatori familiari** iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità, per le parti, di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco. I mediatori familiari devono essere dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica. E' previsto l'obbligo di interrompere l'attività di mediazione nel caso in cui emerga qualsiasi forma di violenza (comma 1, **lett. p**);
- che alla prima udienza, in **mancanza di conciliazione tra le parti**, il giudice, qualora la causa sia matura per la decisione, inviti le parti alla discussione pronunciando **sentenza definitiva ovvero parziale** nell'ipotesi in cui possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande (comma 1, **lett. q**);
- che, **qualora il processo debba continuare**, il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti: **i) adotti i provvedimenti temporanei e urgenti**, nei limiti delle domande delle parti, per le domande riguardanti le parti e i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e, anche d'ufficio, per le domande riguardanti i figli minorenni oppure maggiorenni portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Tali provvedimenti costituiscono titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Il legislatore delegato è tenuto a disciplinare il regime della reclamabilità avverso tali provvedimenti dinanzi al giudice che deciderà in composizione collegiale; **ii) ammetta le prove o adotti gli altri provvedimenti istruttori**, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio.

E' altresì previsto che, nell'adottare i provvedimenti temporanei e urgenti, il giudice possa formulare una **proposta di piano genitoriale**, nella quale è illustrata la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze dal punto di vista dell'affidamento e dei tempi di frequentazione con i genitori, nonché del suo mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 337-ter del codice civile

(recante disciplina dei provvedimenti riguardo ai figli nel contesto della disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, di cui al capo II del libro primo, titolo IX, del codice civile). Nel piano genitoriale devono essere individuati i punti sui quali vi sia l'accordo dei genitori. Il **mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile** ai sensi dell'art. 709-ter del codice di procedura civile (il quale disciplina la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento, nonché i provvedimenti assunti dal giudice in caso di inadempienze o violazioni) (comma 1, **lett. r**);

- che il giudice disponga in ogni caso la **videoregistrazione dell'audizione del minore** (comma 1, **lett. s**);
- che il giudice, anche relatore - previo ascolto non delegabile del minore e anche infradocenne, ove capace di esprimere la propria volontà, fatti salvi i casi di impossibilità del minore - possa: **i**) adottare, d'ufficio e anche in assenza di istanze, **provvedimenti relativi ai minori**, comunque salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento; **ii**) disporre d'ufficio **mezzi di prova a tutela dei minori, nonché delle vittime di violenze**, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, sempre garantendo il contraddittorio e il diritto alla prova contraria. In tale contesto, il legislatore delegato provvede a disciplinare i poteri istruttori officiosi di indagine patrimoniale (comma 1, **lett. t**);
- che i **provvedimenti temporanei e urgenti**: **i**) rechino le modalità e i termini di prosecuzione del giudizio; **ii**) possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio, in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori; **iii**) mantengano la loro efficacia in caso di estinzione del processo. Devono essere disciplinate le **forme di controllo dei provvedimenti** emessi nel corso del giudizio (comma 1, **lett. u**);
- che, nell'articolo 178 c.p.c. (in materia di controllo del collegio sulle ordinanze), sia inserita (tramite aggiunta di un apposito comma) la previsione sulla base della quale - una volta istituito il tribunale della famiglia - **l'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio**. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di 20 giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla

ricezione della relativa notifica. Il collegio decide in camera di consiglio entro 30 giorni dal deposito del reclamo (comma 1, **lett. v**));

- che, in relazione alla **fase decisoria**: i) il giudice relatore, esaurita l'istruzione, fissi davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali; ii) all'udienza la causa venga posta in decisione dal giudice relatore che si riserverà di riferire al collegio; iii) la sentenza venga depositata nel termine di 60 giorni (comma 1, **lett. z**));
- che, in presenza di allegazioni o segnalazioni di **comportamenti di un genitore** tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, siano assicurate l'abbreviazione dei termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore (comma 1, **lett. aa**));
- che nel processo di separazione, tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre **domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio** e che tale domanda sia procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione, fermo il rispetto del termine previsto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970; inoltre, che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale. E' assicurata in entrambi i casi l'autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti (comma 1, **lett. bb**));
- che, nei procedimenti di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti possano, sino alla prima udienza di comparizione, concludere un **accordo sulla legge applicabile** alla separazione e al divorzio ai sensi degli articoli 8 (relativo alla *legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti*) e 9 (in materia di *conversione della separazione personale in divorzio*) del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 (comma 1, **lett. cc**));
- la nomina, anche d'ufficio, del **curatore speciale del minore**; il riordino delle disposizioni in materia di **ascolto del minore**, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento; la predisposizione di autonoma regolamentazione della **consulenza tecnica psicologica**, anche prevedendo l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze; la possibilità di **nomina di tutore del minore**, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di

cui alla lettera *a*), e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 (in materia di decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli) e 333 (in materia di condotta del genitore pregiudizievole ai figli) del codice civile (comma 1, **lett. dd**);

- che sia prevista la facoltà per il giudice, anche relatore, su richiesta concorde di entrambe le parti, di **nominare un professionista**, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU), ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti e per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli (comma 1, **lett. ee**);
- l'adozione, nei procedimenti di cui alla lettera *a*), di puntuali disposizioni per regolamentare l'**intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari** in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, prevedendo che nelle relazioni redatte siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori, con diritto delle parti e dei loro difensori di avere visione di ogni relazione e accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario. In ordine all'intervento del servizio socio-assistenziale o sanitario, è previsto che - fermo restando il principio generale dell'interesse del minore a mantenere relazioni significative con i genitori - tale intervento, nelle ipotesi di violenze di genere e domestiche, sia disposto solo in quanto specificamente diretto alla protezione della vittima e del minore e sia adeguatamente motivato. Il legislatore delegato provvede altresì a disciplinare presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale.
Sono introdotte disposizioni per individuare **modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori**, disponendo che queste siano determinate dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti, salvo che sussista il concreto e attuale pericolo, desunto da circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento. In caso di mancato accordo, l'esecuzione deve avvenire sotto il controllo del giudice, anche con provvedimenti assunti nell'immediatezza. Nell'esecuzione è sempre salvaguardato il preminente interesse alla salute psicofisica del minorenne. L'uso della forza pubblica, sostenuto da adeguata e specifica motivazione, è limitato ai soli casi in cui sia assolutamente indispensabile, è posto in essere per il tramite di personale specializzato (comma 1, **lett. ff**);
- la **revisione della disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori** previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio

1983, n. 184 nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: **i)** prevedere **cause di incompatibilità** all'assunzione dell'incarico di **consulente tecnico d'ufficio** nonché allo svolgimento delle funzioni di **assistente sociale**, nei procedimenti che riguardano l'affidamento dei minori, per coloro che: rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti minori; partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture; prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito; fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono; il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente, parente o affine entro il quarto grado svolge le medesime funzioni presso le citate strutture o comunità. Il legislatore delegato è inoltre tenuto ad apportare modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, relativo alla istituzione e al funzionamento del tribunale per i minorenni, al fine di adeguare le ipotesi di incompatibilità ivi previste per i **giudici onorari** a quelle previste dalle disposizioni in commento; **ii)** introdurre il **divieto di affidamento dei minori a talune categorie di persone**: persone che sono parenti o affini entro il quarto grado del giudice che ha disposto il collocamento; il consulente tecnico d'ufficio o coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento; introdurre, inoltre, il **divieto di collocamento dei minori** presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestano cariche rappresentative o partecipino alla gestione complessiva o prestino a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o facciano parte degli organi sociali di società che le gestiscono persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento (comma 1, **lett. gg)**);

- l'introduzione di un **unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio**, modellato sul procedimento previsto dall'articolo 711 del codice di procedura civile (in materia di separazione consensuale), disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti.

E' prevista la possibilità che l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare.

E' disposta, inoltre, l'introduzione di un unico rito per i procedimenti relativi: alla modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile; alla revisione delle condizioni di

divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 898 del 1970; alla modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati.

Tale rito è strutturato mediante presentazione di istanza congiunta e successiva decisione da parte del tribunale, prevedendo la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti nei soli casi di richiesta congiunta delle parti ovvero nelle ipotesi in cui il tribunale ravvisi la necessità di approfondimenti in merito alle condizioni proposte dalle parti (comma 1, **lett. hh**);

- il riordino della disciplina di cui agli articoli 145 (intervento del giudice in caso di disaccordo tra i coniugi) e 316 (responsabilità genitoriale) del codice civile, attribuendo la relativa **competenza al giudice anche su richiesta di una sola parte** e prevedendo la possibilità di **ordinare al coniuge inadempiente** al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia, previsto dall'articolo 143 del codice civile, di versare una quota dei propri redditi in favore dell'altro. E' altresì disposto che il relativo provvedimento possa valere in via esecutiva diretta contro il terzo in analogia a quanto previsto dall'art. 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898; (comma 1, **lett. ii**);
- il riordino della disciplina di cui: i) all'articolo 156 del codice civile, che disciplina gli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi; ii) all'articolo 8 della legge n. 898 del 1970, relativo alla garanzia da prestare in ordine all'adempimento degli obblighi di corresponsione dell'assegno e di mantenimento ed educazione dei figli (di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 della medesima legge n. 898); iii) all'articolo 3 della legge 1° dicembre 2012, n. 219, avente ad oggetto la *garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento*; iv) all'articolo 316-bis del codice civile, che disciplina il concorso nel mantenimento dei figli da parte degli altri ascendenti quando i genitori non hanno mezzi sufficienti.
Il riordino delle norme richiamate prevede l'**introduzione di un unico modello processuale** strutturato in analogia a quello previsto dall'articolo 8 della legge n. 898 del 1970, e deve tenere conto dell'assenza di limiti prevista dall'articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico dell'onere e per il sequestro (comma 1, **lett. ll**);
- il riordino della disciplina di cui all'articolo 709-ter del codice di procedura civile - relativo alla soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento - con possibilità di adottare anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, le misure di coercizione indiretta di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile in caso di inadempimento

agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori (comma 1, **lett. mm**));

- la predisposizione di **autonoma regolamentazione per il giudizio di appello**, per tutti i procedimenti di cui alla lettera *a*) (comma 1, **lett. nn**);
- la **reclamabilità al tribunale dei provvedimenti adottati dal giudice tutelare**, anche quelli emessi ai sensi dell'articolo 720-*bis* del codice di procedura civile in materia di amministrazione di sostegno. Il tribunale è tenuto a decidere in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio, ovvero in composizione collegiale in tutti gli altri casi; non può far parte del collegio il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato (comma 1, **lett. oo**).

Articolo 21

(Istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

L'**articolo 21** - inserito nel corso dell'esame in sede referente - al **comma 1**, enuncia i **principi e criteri direttivi** cui il Governo è tenuto a conformarsi, nell'esercizio della delega di riforma del processo civile (di cui all'art. 1 del provvedimento in esame), per quanto concerne l'adozione del decreto legislativo ovvero di più decreti legislativi volti a disciplinare l'**istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie**.

Il **comma 2** conferisce delega al Governo ai fini dell'adozione, entro il termine del 31 dicembre 2024: i) delle norme necessarie al **coordinamento** delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al comma 1 con le leggi statali vigenti; ii) della **disciplina transitoria** volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti.

In particolare, costituiscono principi e criteri direttivi (ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame):

- l'istituzione del **Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie**, composto dalla **sezione distrettuale** e dalle **sezioni circondariali**. Si prevede che: la sezione distrettuale sia costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali siano costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale (comma 1, lett. *a*));
- il **trasferimento delle competenze** civili, penali e di sorveglianza del **Tribunale per i minorenni** alle sezioni distrettuali del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c*) che verranno trasferite alle sezioni circondariali (comma 1, lett. *b*));
- l'**attribuzione alle sezioni circondariali** del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie: **i)** delle **competenze assegnate al Tribunale per i minorenni** dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile (in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori) e dai titoli I (recante "Principi generali": *considerato che il titolo non attribuisce competenze si valuti l'opportunità di riconsiderare il presente riferimento normativo*) e I-bis (Dell'affidamento del minore) della legge 4 maggio 1983, n. 184; **ii)** delle

competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché nelle cause riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori; **iii) tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare; iv) i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare** (comma 1, lett. c)).

Con l'espressione "danno endofamiliari" si intendono tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, che derivano dai comportamenti e dalle condotte di un proprio familiare, volontariamente lesive della dignità o di un altro diritto fondamentale della persona, tutelato dalla Costituzione, quale ad esempio il diritto alla salute o il diritto a svolgere il proprio ruolo di genitore o il diritto del bambino alla bigenitorialità. Il danno endofamiliare comprende inoltre tutti quegli illeciti che coinvolgono il rapporto tra genitori e figli, con particolare riferimento alla violazione delle regole sulla bigenitorialità, da cui nasce il fenomeno della privazione genitoriale. Per una articolata ricostruzione dell'illecito endofamiliare e della sua risarcibilità a livello giurisprudenziale si veda, fra le altre, Cass., III sez., ordinanza 18 novembre 2019 - 10 giugno 2020, n. 11097.

- la determinazione dell'**anzianità di servizio** necessaria per svolgere le funzioni di **presidente** della sezione distrettuale e della minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale (comma 1, lett. d));
- l'individuazione delle **competenze del presidente** della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale (comma 1, lett. e));
- la previsione che i **giudici** assegnati al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di **specifiche competenze** nelle materie attribuite all'istituendo tribunale; la determinazione dell'anzianità di servizio necessaria; la previsione che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione (comma 1, lett. f));
- la previsione che i magistrati siano **assegnati in via esclusiva** al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; con riguardo anche a singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali, la previsione della possibilità che le udienze possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio (comma 1, lett. g));

- la previsione che i **magistrati onorari** assegnati ai Tribunali per i minorenni al momento della istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie - ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati - siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale neoistituito (comma 1, lett. *h*));
- la disciplina della **struttura, composizione e attribuzioni dell'ufficio per il processo**, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento (comma 1, lett. *i*));
- la disposizione che, nelle **materie del penale minorile**, la sezione distrettuale del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del Tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia (comma 1, lett. *l*));
- la disposizione che, nelle **materie della sorveglianza minorile**, la sezione distrettuale del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del Tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia (comma 1, lett. *m*));
- la previsione che, nei **procedimenti civili** che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto dalla lettera *c*): le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica; le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II (Dell'adozione), III (Dell'adozione internazionale) e IV (Dell'adozione in casi particolari) della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali sono tenute a giudicare in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari (comma 1, lett. *n*)).
- la previsione che ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia **impugnabile dinanzi alla sezione**

distrettuale che è tenuta a giudicare in composizione collegiale. Del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. La ulteriore previsione che ogni provvedimento che definisce il giudizio - adottato, in qualità di giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di propria competenze - sia **impugnabile dinanzi alla Sezione di Corte di appello per i minorenni** (comma 1, lett. o));

- le disposizioni sulla base delle quali: i) avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m*) può essere proposto **ricorso per cassazione**; ii) avverso i provvedimenti provvisori emessi - ai sensi degli articoli 330 (Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli), 332 (Reintegrazione nella responsabilità genitoriale) e 333 (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli) del codice civile - dalle sezioni distrettuali del Tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, a seguito di reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, può essere proposto ricorso per cassazione ex articolo 111 della Costituzione (comma 1, lett. *p*));
- la previsione che, nel settore civile, ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali il quale presenti contenuti decisori, sia **reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale**; ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenza della stessa sia **reclamabile dinanzi alla sezione di Corte di appello per i minorenni**, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni (comma 1, lett. *q*));
- la disposizione che ai **procedimenti civili elencati nella lettera a)** si applichi il rito unificato in materia di persone minori e famiglia di cui alla lettera *a*) dell'articolo 20 salvo quanto previsto dalle lettere *l*), *m*) e *o*), dell'articolo in esame (comma 1, lett. *r*)).
- la previsione che ai procedimenti civili non ricompresi nella lettera *p*) si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia (comma 1, lett. *s*));
- **l'istituzione dell'ufficio della procura della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie**, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. All'ufficio neoistituito sono altresì attribuite le funzioni civili di competenza dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie riconducibili alla competenza del costituendo tribunale. E' disposto che le funzioni del pubblico ministero siano svolte, sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni

circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia (comma 1, lett. t));

- la determinazione dell'**anzianità di servizio** necessaria per svolgere le funzioni di **procuratore della Repubblica** presso il Tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie (comma 1, lett. u));
- la determinazione dell'**anzianità di servizio** necessaria perché i **magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura** della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (comma 1, lett. v));
- ai fini della iniziale costituzione dei Tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti Tribunali, la determinazione - con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sentito il Consiglio superiore della magistratura - dell'**organico dei magistrati** addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei Tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti Tribunali con decorrenza dalla data indicata nei decreti delegati.

I magistrati con funzione di presidente di tribunale per i minorenni sono assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, sono nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, nonché privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale.

I procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni sono assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali.

L'assegnazione è prevista fino alla scadenza del termine fissato per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione.

I magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di Corte di appello per i minorenni sono assegnati alle sezioni distrettuali, mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali sono assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, nonché privilegiando i magistrati con

maggior esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale.

I magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sono assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale (comma 1, lett. z));

- la disposizione che il **personale di cancelleria** e le **dotazioni materiali** assegnate al Tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia (comma 1, lett. aa));
- l'**informatizzazione** del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia (comma 1, lett. bb));
- la previsione che le disposizioni contenute nei **decreti legislativi** di cui all'articolo in esame acquistino **efficacia decorsi due anni dalla loro pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale (comma 1, lett. cc)).

Articolo 22***(Misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata)***

L'**articolo 22** - inserito nel corso dell'esame in prima lettura - novella taluni articoli del codice civile e relative disposizioni di attuazione e del codice di procedura civile e relative disposizioni di attuazione (nonché ulteriori disposizioni) al fine di introdurre **misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie** nonché in materia di **esecuzione forzata**.

Le disposizioni dell'articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il **comma 1** interviene sull'**articolo 336 del codice civile**, introducendo la previsione sulla base della quale la legittimazione a richiedere i provvedimenti in questione compete, oltre che ai soggetti già previsti dal vigente primo comma, anche al curatore speciale del minore, qualora già nominato. Il tribunale, sin dall'avvio del procedimento, nomina il curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto, a pena di nullità del provvedimento di accoglimento. Mediante il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, il tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio; procede all'ascolto del minore, direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto; all'esito dell'udienza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati;

Con riguardo alla figura del **curatore speciale** la relazione della **Commissione Luiso** osserva "In attesa del riordino e dell'unificazione dei riti in materia familiare, appaiono urgenti alcune modifiche dei poteri del curatore speciale del minore al fine di recepire e diffondere nell'intero territorio nazionale alcune indicazioni provenienti dal diritto vivente. Oramai da tempo e in maniera assolutamente cristallizzata la Corte di cassazione ha affermato che, nei c.d. giudizi *de potestate*, la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi, dal momento che non può - in siffatta ipotesi - stabilirsi *ex ante* la coincidenza e l'omogeneità dell'interesse del minore con quello dell'altro genitore, posto che quest'ultimo ben potrebbe presentare il ricorso o aderire a quello presentato da uno degli altri soggetti legittimati per scopi meramente personali o, per contro, chiederne la reiezione, se contrario ai propri interessi, non necessariamente coincidenti con quelli del minore (cfr., *ex plurimis*, Cass., sent. nn. 7478/2014 e, in ultimo, 1471/2021).

Tuttavia, si è anche osservato che l'articolo 336 c.c., comma 4, che prevede la nomina di un difensore del minore, si applica soltanto ai provvedimenti limitativi ed eliminativi della potestà genitoriale ove può porsi un concreto profilo di conflitto di interessi tra genitori e minore e "non anche alle controversie relative al regime di affidamento e di visita del minore, figlio di una coppia che ha deciso di cessare la propria comunione di

vita. In tali controversie, invero, la partecipazione del minore si esprime, ove ne ricorrano le condizioni di legge e nel perseguimento del suo superiore interesse, mediante l'ascolto dello stesso, che integra un adempimento già previsto dall'articolo 155-*sexies* c.c., divenuto necessario ai sensi dell'articolo 315-*bis* c.c., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, in tutte le questioni e procedure che lo riguardano, in attuazione dell'articolo 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (Cass., sent. n. 7478/2014, *cit.*).

Esistono, tuttavia, tutta una serie di casi gravi, di elevatissima conflittualità tra i genitori, che assume riflessi di forte pregiudizio del minore al punto da minare lo stesso suo sviluppo psico-fisico e, in alcuni casi più gravi, anche la sua salute, che però non necessariamente sfociano nell'avvio di un procedimento *de potestate*, integrando solo una sostanziale ma graduale recisione del vincolo genitoriale nei confronti di un solo genitore ovvero neutralizzando, nella pratica, ogni provvedimento adottato dal giudice. In questi casi, il giudice del merito è tenuto a verificare in concreto l'esistenza potenziale di una situazione d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentante e quello preminente del minore rappresentato e, sebbene non prevista normativamente, la figura del curatore speciale dei minori si rende, invero, necessaria quando i genitori siano (magari anche temporaneamente) inadeguati a tutelare la posizione del figlio in un processo in cui vengano discussi i suoi diritti, o sussista un conflitto di interessi tra il medesimo ed i genitori (cfr. Cass., sent. n. 11554/2018).

Indi, si impone la necessità di inserire nelle norme generali in materia di nomina di un curatore speciale, una disposizione che consenta al giudice di vagliare la possibilità, in tutti questi casi gravi non necessariamente configuranti un procedimento *de potestate* che però pongono i genitori in concreto in una situazione di conflitto di interessi con il figlio, di ricorrere alla figura del curatore speciale per consentire al minore di divenire parte processuale e come tale portatore dei propri interessi.

In applicazione del principio generale per il quale occorre nominare il curatore speciale in presenza di conflitti di interessi, è sempre più frequente, infatti, la nomina del curatore speciale del minore nei procedimenti di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori del matrimonio (o loro modifiche) nei casi di elevatissima conflittualità genitoriale ovvero nei casi in cui, per condotte pregiudizievoli di uno o di entrambi i genitori, vengano formulate domande di sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale *ex* articoli 330 e 333 c.c.

L'inquadramento sistematico del curatore speciale nell'ambito della disciplina processuale (articoli 78 ss. c.p.c.), fa sorgere dubbi in merito alla possibilità di attribuire al curatore del minore, nominato nel corso di tali procedimenti, non solo poteri di rappresentanza processuale, ma anche poteri di rappresentanza sostanziale, per consentire al giudice procedente interventi puntuali e di immediata realizzazione (si pensi a contrasti tra i genitori in merito all'esecuzione di scelte fondamentali quali, per esempio, l'iscrizione scolastica o trattamenti medici, quando tali scelte siano state operate dal giudice, ai sensi dell'articolo 337-*ter*, comma 4, nei non infrequenti casi nei quali a causa del conflitto nessuno dei genitori si attivi per dare attuazione alle scelte operate dal giudice procedente). In numerosi tribunali di merito l'attribuzione di puntuali poteri di rappresentanza sostanziale al curatore del minore è stata di notevole ausilio per la risoluzione di gravi conflitti. Si propone quindi di prevedere normativamente tale possibilità, disponendo espressamente che il giudice possa attribuire al curatore anche poteri di rappresentanza sostanziale del minore, che dovranno comunque essere puntualmente individuati.

In questi casi, la figura del curatore speciale del minore potrà essere dotata di “specifici” poteri di rappresentanza sostanziale conferiti in maniera puntuale dal giudice, tali da consentirgli di operare anche al di fuori del processo ogniqualvolta è necessario rappresentare il minore all'esterno, per esempio con autorità sanitarie o scolastiche, modificando all'uopo la previsione dell'articolo 80 c.p.c.

Appare, altresì, opportuno puntualizzare il dovere del curatore del minore di procedere all'ascolto dello stesso secondo le regole generali che vengono richiamate, ciò per superare diversi orientamenti rilevati nei giudizi di merito.

La mancanza di un espresso procedimento per la revoca del curatore del minore impone di colmare tale lacuna individuando nel presidente del tribunale il giudice competente a decidere in merito e attribuendo la legittimazione attiva per la proposizione dell'istanza a ciascuno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, al rappresentante legale del minore, al pubblico ministero ed allo stesso minore.

E' di immediata urgenza la novella dell'articolo 336 del codice civile che disciplina i procedimenti per l'adozione del provvedimento di sospensione o revoca della responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330 e 333 c.c., prevedendo espressamente la possibilità di adottare, anche d'ufficio, tali misure rafforzando le garanzie processuali a tutela del minore.

In primo luogo, viene espressamente prevista la possibilità che il curatore del minore, qualora già nominato, sia legittimato a proporre la domanda, sia con ricorso autonomo (con competenza del tribunale per i minorenni) sia nel corso dei giudizi di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, qualora emergano condotte pregiudizievoli in danno del minore (con competenza del tribunale ordinario).

In secondo luogo, in caso di ricorso proposto da altri legittimati e di assenza di previa nomina del curatore speciale, dando attuazione a recenti pronunce della Suprema Corte (cfr., da ultimo, l'ordinanza n. 1471/2021), è prevista la necessaria nomina, a pena di nullità del procedimento, di un curatore speciale del minore, da considerare parte nei procedimenti *de potestate*.

Nei procedimenti instaurati ai sensi degli artt. 330 e 333 del codice civile, infine, tuttavia, di limitare il ricorso alla figura del curatore speciale, si è introdotto, nel primo comma dell'articolo 336 c.c., l'inciso “*quando è necessario*”, che consente al giudice un vaglio, preliminare o anche nel corso dell'istruttoria, sulla fondatezza della domanda, procedendo alla relativa nomina in ogni ipotesi di accoglimento del ricorso e di emissione di un provvedimento di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale, con esclusione, di contro, della nomina nei casi in cui le istanze appaiono manifestamente infondate o del tutto strumentali; la mancata nomina, configurando un difetto del contraddittorio rispetto alla posizione del minore, inficia di nullità il provvedimento di accoglimento. La necessità di delimitare l'ambito di operatività dell'istituto sorge dall'esigenza, per un verso, di evitare l'eccessiva sovrabbondanza di nomine, che nei grandi tribunali potrebbero coinvolgere un numero elevatissimo di professionisti con aumento significativo dei relativi costi posti a carico dello Stato con l'ammissione del minore al gratuito patrocinio e, per altro verso, di salvaguardare la difesa tecnica del minore in tutti quei segmenti del contenzioso in esame nei quali, proprio perché le istanze sono suscettibili di accoglimento, si determina un'incidenza sulla sua posizione giuridica. Si è, pertanto, proceduto alla correlata eliminazione, nel quarto comma dell'articolo 336 del codice civile, della previsione di un'automatica difesa tecnica del minore in tutti i procedimenti ivi previsti, al fine di armonizzarlo con

la disposizione di nuova previsione che consente la nomina del curatore speciale “quando necessario”.

E', ancora, previsto che in caso di provvedimenti adottati d'urgenza *ex officio*, entro il termine di quindici giorni (in coerenza sistematica con quanto previsto dall'articolo 669-*sexies* c.p.c. nel procedimento cautelare uniforme), il giudice che abbia adottato il provvedimento *inaudita altera parte* debba fissare con lo stesso decreto l'udienza di comparizione delle parti e del curatore del minore entro un termine perentorio non superiore a quindici giorni, confermando, modificando o revocando i provvedimenti adottati all'esito dell'udienza tenuta nel pieno contraddittorio, ciò al fine di evitare che provvedimenti così incidenti nei diritti fondamentali possano conservare effetti senza limiti di tempo senza la necessaria instaurazione del contraddittorio.

Infine, all'articolo 80 c.p.c. si propone di introdurre un comma che devolva la competenza della nomina del curatore speciale al giudice della causa in corso anche in sede cautelare, così recependo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Il **comma 2** interviene sull'**articolo 403 del codice civile** (recante "Intervento della pubblica autorità a favore dei minori"), apportando le seguenti modificazioni: **i)** l'intervento della pubblica autorità è motivato dalla circostanza che il minore sia moralmente o materialmente abbandonato o si trovi esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi sia, dunque emergenza di provvedere; **ii)** viene dettagliatamente disciplinato il **procedimento successivo all'intervento della pubblica autorità**, prevedendo che: la pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dia immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale dei minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le 24 ore successive alla collocazione del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno od entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, la pubblica autorità trasmetta al pubblico ministero il provvedimento corredato da ogni documentazione utile e da sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore. Il pubblico ministero, entro le successive 72 ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni, la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile. Entro le successive 48 ore il tribunale per i minorenni, con decreto del Presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto viene immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro 48 ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria. All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e,

ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i 15 giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida; può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e, qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile, fornisce disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria. Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto, il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro 60 giorni dal deposito del reclamo. Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di conferma da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore. Qualora il minore venga collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicarsi in ragione della accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare.

Il comma 3 interviene sull'**articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile** (regio decreto 30 marzo 1942, n. 318), disponendo che: sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-*bis*, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, 316, del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile, e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Si prevede altresì che il tribunale per i minorenni sia competente per il ricorso previsto dall'articolo 709-*ter* codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli

articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-ter codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni.

Sul punto la relazione della **Commissione Luiso** osserva "In attesa del riordino e dell'unificazione dei riti in materia familiare, appare di immediata urgenza la riforma dell'articolo 38, disposizioni di attuazione del codice civile che disciplina il riparto di competenze tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario nei procedimenti a tutela dei minori. Tradizionalmente i procedimenti c.d. *de potestate* disciplinati dagli articoli 330 ss. c.c. erano di competenza del tribunale per i minorenni. Con la riforma della filiazione, realizzata con la legge 10 dicembre 2012, n. 219, è stato novellato l'articolo 38 disp. att. c.c., attribuendo al tribunale ordinario numerose competenze prima attribuite ai tribunali specializzati. La competenza per i procedimenti *de potestate* (articoli 330 ss. c.c.) è rimasta al tribunale per i minorenni, salva la precisazione contenuta nel primo comma dell'articolo 38 disp. att. c.c.: "[p]er i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario". L'attuale situazione genera concrete e a volte insuperabili difficoltà applicative, con duplicazioni di giudizi e rischio di giudicati contrastanti. Deve, inoltre, rilevarsi come il tribunale ordinario successivamente investito di una domanda di affidamento non possa spogliarsi della competenza in favore del tribunale specializzato preventivamente adito di un giudizio *de potestate* tra le stesse parti, essendo la domanda formulata dinanzi al giudice ordinario più ampia e dovendo comunque essere emessa una decisione su altre domande connesse, in primo luogo sulla domanda di affidamento. Si comprende, pertanto, come l'esigenza di concentrazione delle tutele, che trova la sua *ratio* sia nella necessità di evitare ai minori e alle parti plurimi accertamenti posti in essere da diverse autorità giudiziarie, sia nella necessità di evitare il rischio di giudicati contrastanti, imponga di concentrare i procedimenti che abbiano ad oggetto domande comunque attinenti la responsabilità genitoriale in capo ad un'unica autorità giudiziaria.

La scelta della autorità giudiziaria in capo alla quale concentrare le competenze è imposta dalla natura dei procedimenti: i giudizi di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori del matrimonio e loro modifiche, hanno ad oggetto nella quasi totalità dei casi anche altre domande (attinenti lo status ovvero il mantenimento dei figli) che devono comunque essere decise; al contrario, le domande *ex* articoli 330 ss. non vengono proposte con domande accessorie. Una razionale distribuzione delle risorse impone, pertanto, la concentrazione dei giudizi in capo al tribunale ordinario che in tal modo potrà decidere ogni aspetto relativo alle vicende familiari, con un unico giudizio.

Si propone, pertanto, di novellare l'articolo 38 disp. att. c.c. mantenendo al tribunale per i minorenni la competenza per le domande *de potestate*, ma disponendo che in caso di contemporanea pendenza di giudizi separativi, divorzili o *ex* articolo 316 c.c. (nonché di ogni procedimento che preveda l'adozione di provvedimenti per la disciplina dell'affidamento dei figli, quali quelli previsti dagli articoli 250, quarto comma, 268 e 277, secondo comma), il tribunale per i minorenni debba, sia se preventivamente, sia se successivamente adito, ed anche qualora il procedimento *de potestate* sia stato instaurato su ricorso del pubblico ministero minorile, spogliarsi del procedimento trasmettendo gli atti al tribunale ordinario. La trasmissione diretta degli atti tra autorità giudiziarie viene disposta, aderendo a consolidato orientamento dei giudici di legittimità (cfr., per tutte, Cass., sent. nn. 7160/2016 e 2877/2005) e di merito.

Il **comma 4** interviene sull'**articolo 26-bis del codice di procedura civile**, che disciplina il Foro relativo all'**espropriazione forzata di crediti**, prevedendo che per l'espropriazione forzata di crediti sia competente il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Il **comma 5** interviene sull'**articolo 78 del codice di procedura civile**, relativo al **curatore speciale**, al fine di introdurre le seguenti disposizioni: il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento: **i)** con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale, da entrambi i genitori o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro; **ii)** in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile (intervento della pubblica autorità a favore del minore) o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983 n. 184; **iii)** nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento emerga una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; **iv)** quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto 14 anni. In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiano, per gravi ragioni, temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; in tale ipotesi il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato.

Il **comma 6** interviene sull'**articolo 80 del codice di procedura civile**, che disciplina il provvedimento di nomina del curatore speciale, al fine di introdurre le seguenti disposizioni: **i)** qualora la necessità di nominare un curatore speciale sorga nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede; **ii)** al curatore speciale del minore il giudice può attribuire - nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio - specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere, con istanza motivata,

al presidente del tribunale o al giudice che procede, il quale decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina.

Il **comma 7** interviene sull'**articolo 543 del codice di procedura civile**, in materia di forma del pignoramento, al fine di introdurre le seguenti disposizioni: il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica del suddetto avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo della esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.

Il **comma 8** interviene sull'**articolo 709-ter del codice di procedura civile**, che disciplina la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento, al fine di prevedere - al n. 3 del secondo comma - che il giudice, nel disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro, individui anche la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile.

Il **comma 9** interviene su taluni articoli delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368), al fine di: **i)** aggiungere, nell'albo dei consulenti tecnici di cui all'art. 13, la categoria della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense; **ii)** definire i requisiti in presenza dei quali (alternativamente o congiuntamente) sussiste la speciale competenza tecnica connessa alla predetta categoria. Tali requisiti consistono in: a) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori; b) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, in aggiunta alla iscrizione, da almeno cinque anni, nei rispettivi albi professionali; c) aver svolto, per almeno cinque anni, attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.

Il **comma 10** interviene sull'**articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132**, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, al fine di estendere l'applicazione della *convenzione di negoziazione assistita da uno o*

più avvocati per le soluzioni consensuali di determinati procedimenti (separazione personale, cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio) anche ai procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti. In particolare, si prevede che la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte possa essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Inoltre, che la convenzione possa essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni.

Il comma 11 interviene sull'**articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13**, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, relativo alla competenza territoriale delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, al fine di prevedere che, quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana siano assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre, o dell'avo cittadini italiani.

Articolo 23 **(Disposizioni finanziarie)**

L'**articolo 23** reca le disposizioni finanziarie. Il **comma 1** prevede che le amministrazioni provvedano agli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni in esame e dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega ivi prevista nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, ad eccezioni di quanto stabilito dall'**articolo 2, come modificato nel corso dell'esame in sede referente**, riguardo ai **benefici fiscali previsti in caso di ricorso alla mediazione e alla negoziazione assistita**.

La **Commissione in sede referente** ha introdotto un **comma aggiuntivo**, recante le disposizioni finanziarie relative alla copertura degli oneri conseguenti alle modifiche alla **lettera a)** dell'**articolo 2, comma 1** (*cf.* la relativa scheda). Tale comma autorizza la spesa di 4,4 milioni di euro per il 2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Vi si provvede:

- quanto a 4,4 milioni per il 2022 e a 15 milioni annui dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economia;

Si ricorda che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3075).

- quanto a 15 milioni annui dal 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili;

Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3076), per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. La norma ne prevede la ripartizione annuale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

- quanto a 30,6 milioni annui dal 2023 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Si tratta degli accantonamenti di parte corrente (determinati dalla tabella A della legge di bilancio per ciascun Dicastero) con i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. Il Fondo speciale di parte corrente è iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

Ulteriore comma aggiunto durante l'esame in sede referente reca la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui **all'articolo 7**,

concernente il **giudizio innanzi alla Corte di Cassazione**, valutati in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere dall'anno 2023. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia (v. *supra*).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, come specificato a seguito delle **modifiche introdotte in sede referente**, è autorizzato, con proprio decreto, ad **apportare le occorrenti variazioni di bilancio**.

I decreti legislativi dovranno essere corredati dalla relazione tecnica che ne attesti la neutralità finanziaria oppure dia conto dei nuovi o maggiori oneri e dei relativi mezzi di copertura. Qualora i decreti legislativi comportino nuovi o maggiori oneri non compensabili al proprio interno, gli stessi sono emanati solamente successivamente o contestualmente all'entrata in vigore delle disposizioni recanti i relativi mezzi di copertura, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 2, della legge di contabilità (legge n. 196/2009).

L'[art. 17, comma 2](#), della legge di contabilità stabilisce che la legge delega individui i mezzi finanziari per far fronte agli oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione. Qualora non sia possibile determinare tale quantificazione, essa è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi ed in caso di nuovi o maggiori oneri gli stessi decreti sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.